

## INFORMATIVA SUI COOKIES (COOKIES PRIVACY)

1. Centro Nazionale Sportivo Fiamma (di seguito "CnsFiamma"), in quanto proprietaria esclusiva del marchio "Fiamma", ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito "Codice Privacy") e il Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR") in materia di protezione dei dati personali ed in ottemperanza alle prescrizioni del Provvedimento n. 229/2014 del Garante per la Protezione dei Dati Personali, informa in maniera trasparente circa l'impiego dei cookies ed il trattamento dei dati personali nel presente portale [www.sportnazionale.eu](http://www.sportnazionale.eu), in materia di conservazione dei dati personali da parte della stessa. La presente informativa è da intendersi redatta ed operante ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Codice Privacy e degli art. 13 e 14 del GDPR.

### 2. Tipologia di dati trattati

Il sito web offre contenuti di tipo informativo ed interattivo. Durante la navigazione nel sito CnsFiamma potrà, quindi, acquisire informazioni sul visitatore e sul fruitore, nei seguenti modi:

#### Dati di navigazione

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Portale acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso di protocolli di comunicazione di internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a soggetti identificati, ma che per la loro stessa natura potrebbero permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano: a) gli indirizzi IP o i nomi di dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al Sito, b) gli indirizzi di notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, c) l'orario della richiesta, d) il metodo utilizzato per sottoporre la richiesta al server, e) la dimensione del file ottenuto in risposta, f) il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore), g) altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del Portale e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione.

#### Cookie

##### Ulteriori categorie di dati

Si tratta di tutti quei dati personali forniti dal visitatore attraverso il sito, ad esempio, registrandosi e/o accedendo ad una area riservata e/o ad un servizio e/o partecipando a una delle iniziative lanciate da CnsFiamma da sola o in partnership con soggetti terzi, scrivendo ad un indirizzo di posta elettronica di CnsFiamma per richiedere informazioni.

### 3. Finalità del trattamento a cui sono destinati i dati personali

Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dei rapporti nascenti ed attualmente in essere con CnsFiamma. Il conferimento di tali dati è necessario al fine di portare a termine, con soddisfazione reciproca, la suddetta esecuzione di tali rapporti associativo tra le parti, e sono qui di seguito sinteticamente descritti:

- promozione e pubblicizzazione delle reciproche attività;
- gestione amministrativa delle pratiche intercorrenti tra le parti;
- organizzazione e gestione degli eventi, gare, tornei, campionati ecc.;
- gestione delle polizze assicurative;
- divulgazioni di filmati e di foto degli utenti;
- proprietà delle immagini e dei filmati;
- attività commerciali dirette o attraverso terzi soggetti;
- comunicazioni via posta ordinaria, posta elettronica, sms, WhatsApp, social e altri sistemi di comunicazione informatica;
- spedizione di pacchi;
- trasferimento dei dati in possesso dal CnsFiamma, nell'applicazione del servizio concordato, a Organismi sportivi, Organismi sindacali, Organismi datoriali, Centri di Formazione, Commercialisti - Consulenti fiscali/contabili, Studi legali, Call Center, Società di Servizi Consegna, Società di Elaborazione Dati che potrebbero utilizzare sistemi di tracciamento a fini statistici dei movimenti contabili, Società di Assistenza HW e SW, Intermediari finanziari, Compagnie Assicurative, altre società che collaborano con la Titolare del Trattamento.

I Suoi dati, ivi compresi quelli relativi all'indirizzo di spedizione dei beni e/o servizi acquistati, possono essere trasferiti, nell'applicazione del servizio concordato, per finalità di tutela del credito e dei diritti relativi al rapporto commerciale in essere, a Intermediari finanziari, società di recupero credito, assicurazione del credito, studi legali.

I Suoi dati personali, ivi compresi quelli relativi all'indirizzo di spedizione dei beni e/o servizi acquistati, non saranno oggetto di trasferimento all'estero, con la precisazione di cui al successivo punto 7.

Di seguito una sintesi dei trattamenti e la loro finalità e base giuridica:

**1) Registrazione sul portale:** la registrazione nel portale è necessaria per la Sua corretta identificazione, in previsione ed a fronte di un acquisto di un bene o di un servizio. I Suoi dati saranno trattati per garantire le funzionalità disponibili, fra cui la gestione delle informazioni e dei servizi o beni erogati dal CnsFiamma, sia per la selezione di uno o più articoli, che per memorizzare il contenuto dell'ultima volta che si è connesso, ed altri servizi accessori e funzionali per facilitarla nella scelta degli articoli, per il successivo acquisto, le transazioni commerciali con i metodi di pagamento che ha scelto, la logistica per il trasporto, la consegna, ed eventualmente per le attività post vendita. La base giuridica del trattamento è di tipo pre-contrattuale e contrattuale nei termini in cui è previsto un trattamento dati a fronte di operazioni preliminari all'acquisto ed all'acquisto stesso.

**2) Marketing:** servizio di ricezione e-mail, newsletter. In particolare, i Suoi dati verranno trattati, previo Suo libero consenso, per la ricezione di e-mail e newsletter, selezionando/spuntando l'apposita casella indicante "iscrizione alle newsletter" presente nel modulo di registrazione. La base giuridica del trattamento è il consenso dell'interessato.

**3) Profilazione:** al fine di migliorare la ricerca dei prodotti e servizi che la possono soddisfare, vorremmo utilizzare i Suoi dati per definire il Suo profilo, analizzare abitudini o scelte di consumo, così da suggerirle, con più modalità, le offerte correlate alle Sue preferenze, sia attraverso e-mail, newsletter, banner o messaggi a Lei dedicati.

La base giuridica del trattamento è il consenso dell'interessato.

#### **4. Ambito di circolazione dei dati**

Previo Suo consenso, i dati personali, ivi compresi quelli relativi all'indirizzo di spedizione dei beni e/o servizi acquistati, possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati, per le finalità di cui ai punti precedenti, a collaboratori esterni, soggetti operanti nel medesimo settore in cui CnsFiamma opera e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 3, ivi compresa a soggetti incaricati del trasporto e della consegna dei prodotti e/o servizi acquistati. Inoltre, previo suo consenso, i suoi dati potranno essere comunicati a Società terze operanti nel settore e a società operanti nei seguenti settori con le quali CnsFiamma potrebbe concludere accordi di partnership: piattaforme di social networking e piattaforme interattive, largo consumo, distribuzione, finanziario, assicurativo, automobilistico, dei servizi e ad organizzazioni umanitarie e benefiche, nonché di telecomunicazione, per finalità commerciali e/o promozionali.

#### **5. Trasferimento dati extra UE**

Ai sensi dell'art. 43 del Codice Privacy e dell'art. 44 del GDPR, CnsFiamma potrebbe trasferire i suoi dati personali a Terze Parti ubicate in Stati non appartenenti all'Unione Europea ovvero allo Spazio Economico Europeo. In tale circostanza, CnsFiamma assicura l'adozione di adeguate garanzie (come la sottoscrizione di clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione UE) con la società estera ricevente i dati; tali clausole garantiscono un livello di protezione dei dati corrispondente a quello sancito dalla normativa europea.

#### **6. I ruoli e le responsabilità in ambito privacy**

I suoi dati personali sono trattati da CnsFiamma, in qualità di Titolare del trattamento. Informazioni più dettagliate sui nominativi dei Responsabili del trattamento potranno essere richieste inviando una mail all'indirizzo presente nel portale.

#### **7. Modalità del trattamento di dati**

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o complesso di operazioni, quali: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione o distruzione dei dati. Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento con la vigilanza del Responsabile del trattamento.

#### **8. Redirect verso siti esterni**

Il portale può utilizzare i c.d. social plug-in. I social plug-in sono speciali strumenti che permettono di incorporare le funzionalità del social network direttamente all'interno del sito web (ad es. la funzione "mi piace" di Facebook). Tutti i social plug-in presenti nel sito sono contrassegnati dal rispettivo logo di proprietà della piattaforma di social network (ad es. Facebook, Google, Twitter, LinkedIn). Quando si visita una pagina del nostro sito e si interagisce con il plug-in (ad es. cliccando il pulsante "Mi piace") o si decide di lasciare un commento, le corrispondenti informazioni vengono trasmesse dal browser direttamente alla piattaforma di social network e da questo memorizzate. Per informazioni sulle finalità, il tipo e le modalità di raccolta, elaborazione, utilizzo e conservazione dei dati personali da parte della piattaforma di social network, nonché per le modalità attraverso cui esercitare i propri diritti, si prega di consultare la politica privacy adottata dal singolo social network.

## 9. Collegamento verso/da siti terzi

Da questo portale è possibile collegarsi, mediante appositi link, verso altri siti web di società terze ovvero è possibile da siti web di terzi connettersi al nostro sito web.

Il Titolare declina qualsiasi responsabilità in merito all'eventuale richiesta e/o rilascio di dati personali a siti terzi e in ordine alla gestione delle credenziali di autenticazione fornite da soggetti terzi.

## 10. Conservazione dei dati

I dati personali, ivi compresi quelli relativi all'indirizzo di spedizione dei beni e/o servizi acquistati, verranno conservati anche dopo la cessazione del contratto per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dal contratto, per il periodo di durata prescritto dalle leggi tempo per tempo vigenti e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto stesso. La informiamo, inoltre, che i dati da lei forniti saranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale tra di noi in essere e ulteriormente conservati esclusivamente per il periodo previsto per l'adempimento di obblighi di legge, sempre che non risulti necessario conservarli ulteriormente per difendere o far valere un diritto o per adempiere a eventuali ulteriori obblighi di legge o ordini delle Autorità.

## 11. Diritti degli interessati

I soggetti cui si riferiscono i sopra citati dati personali (c.d. "interessati"), hanno la facoltà di esercitare i propri diritti secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa privacy. In relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di chiedere a CnsFiamma:

- l'accesso: può chiedere conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati che la riguardano, oltre a maggiori chiarimenti circa le informazioni di cui alla presente Informativa, nonché di ricevere i dati stessi, nei limiti della ragionevolezza;
- la rettifica: può chiedere di rettificare o integrare i dati che ci ha fornito o comunque in nostro possesso, qualora inesatti;
- la cancellazione: può chiedere che i suoi dati acquisiti o trattati da CnsFiamma vengano cancellati, qualora non siano più necessari alle nostre finalità o laddove non vi siano contestazioni o controversie in essere, in caso di revoca del consenso o sua opposizione al trattamento, in caso di trattamento illecito, ovvero qualora sussista un obbligo legale di cancellazione;
- la limitazione: può chiedere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali, quando ricorre una delle condizioni di cui all'art. 18 del GDPR; in tal caso, i suoi dati non saranno trattati, salvo che per la conservazione, senza il suo consenso fatta eccezione per quanto esplicitato nel medesimo articolo al comma 2.
- l'opposizione: può opporsi in qualunque momento al trattamento dei suoi dati sulla base di un nostro legittimo interesse, salvo che vi siano nostri motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgano sui suoi, per esempio per l'esercizio o la nostra difesa in sede giudiziaria; la sua opposizione prevarrà sempre e comunque sul nostro interesse legittimo a trattare i suoi dati per finalità di marketing;
- la portabilità: può chiedere di ricevere i suoi dati, o di farli trasmettere ad altro titolare da lei indicato, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. Inoltre, ai sensi dell'art. 7, par. 3, GDPR, la informiamo che può esercitare in qualsiasi momento il suo diritto di revoca del consenso, senza che venga pregiudicata la liceità del trattamento basata sul consenso prestato antecedentemente. Infine, la informiamo che ha diritto di proporre reclamo dinanzi all'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per esercitare tali diritti, segnalare problemi o chiedere chiarimenti sul trattamento dei propri dati personali può inviare una mail all'indirizzo presente sul sito. È Suo diritto conoscere le ragioni sociali dei responsabili esterni a cui potrebbero essere trasferiti i dati. Per esercitare tali diritti è sufficiente una richiesta scritta ai seguenti riferimenti: [info@sportnazionale.eu](mailto:info@sportnazionale.eu), CnsFiamma TEL 041.8011053 / FAX 06.23328443

## 12. Diritto all'oblio

La informiamo che la presente Informativa riguarda esclusivamente il trattamento dei dati personali che Lei ha fornito o fornirà a CnsFiamma – eventualmente anche acquistando nostri prodotti e/o servizi forniti dietro pagamento o partecipando a nostre promozioni e/o offerte – e quelli che, eventualmente, CnsFiamma acquisirà nel corso del presente rapporto e/o di ulteriori rapporti tra lei e noi.

## 13. Modifiche all'Informativa

L'eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, come anche il costante esame ed aggiornamento dei servizi all'utente, potrebbe comportare la necessità di modificare le modalità e i termini descritti nella presente Informativa. È pertanto possibile che tale documento subisca modifiche nel tempo. La invitiamo, pertanto, a consultare periodicamente questa pagina. Pubblicheremo eventuali modifiche alla presente Informativa in questa pagina e, qualora le modifiche fossero rilevanti, provvederemo a segnalargliele con una notifica più visibile. Le versioni precedenti della presente Informativa saranno, in ogni caso, archiviate per consentirne la consultazione.

## **Cosa sono i cookies**

I cookies sono piccoli file di testo che un sito invia al terminale connesso, dove vengono memorizzati, per poi essere ritrasmessi al sito ed impiegati nella visita successiva. Il contenuto dei cookies viene impostato dal sito stesso e può essere elaborato lato Client e lato Server. I cookies possono essere impiegati ad esempio per favorire la fruizione delle informazioni presentate dal sito stesso, ottimizzare l'esperienza di navigazione, fornire informazioni sulle performance e sull'uso del sito e per molte altre finalità; taluni siti impiegano i cookies per la profilazione diretta dell'utente. Il portale [www.sportnazionale.eu](http://www.sportnazionale.eu), non emette cookies con scopi di profilazione. Un sito può fungere anche da intermediario per cookies di terze parti, per poter utilizzare i servizi offerti dalle terze parti stesse, ad es. i pulsanti per i social. I cookies tecnici sono cookies necessari per la regolare fruizione delle informazioni del sito stesso, per agevolare l'utente nella navigazione del sito o per renderla più veloce, per effettuare l'autenticazione -Login- o per salvare informazioni sull'operatività dell'utente. Altri possono essere cookies di sessione la cui validità cessa al termine della sessione di navigazione oppure cookies persistenti che durano oltre la sessione di navigazione per ottimizzare l'esperienza di navigazione alle successive visite. Senza di essi il sito, o alcune parti del sito, potrebbero non funzionare o funzionare lentamente o in modo poco agevole per l'utente. I cookies analitici possono essere utilizzati per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito, ed esempio al fine di produrre statistiche, report di analisi, migliorare le performance, semplificare le funzioni, monitorare il funzionamento del sito. I cookies di profilazione possono raccogliere invece informazioni specifiche sulle abitudini, movimenti e modi di navigazione dell'utente, sugli interessi, ed altro. Il fine è quello della profilazione dell'utente per, proporre alla successiva pagina o visita nel sito messaggi pubblicitari pilotati dalle informazioni raccolte da visite a siti precedenti. Questi cookies, in taluni casi, possono essere impiegati per lo stesso scopo anche da altri siti. È possibile che una pagina web contenga elementi come video, social plugin, banner, javascript di parti terze, che possono essere visibili ad esempio video di YouTube, o non visibili graficamente come script per le statistiche ma che impiegano cookies, chiamati cookies di terze parti, che possono avere scopi di profilazione. Tali cookies scaricati sul PC dell'utente, possono essere dunque letti anche da soggetti terzi ed in momenti successivi anche visitando un altro sito che impiega elementi uguali. L'impiego di un qualunque dei sopra citati cookies prevede la presente informativa. Inoltre, alcuni tipi di cookies non richiedono il consenso per essere scaricati ed utilizzati come per esempio i cookies tecnici, altri invece lo richiedono. Il consenso, ove previsto, viene chiesto all'utente al momento del primo accesso al sito con una breve informazione, che rimanda ad un link alla presente informativa estesa. I cookies possono essere utilizzati su PC ma anche su altri strumenti, come smartphone e tablet. Tutti i browser ed i software per la navigazione permettono di bloccare il salvataggio di tali cookies, come indicato in seguito.

## **Cookies impiegati da questo Portale**

[Www.sportnazionale.eu](http://Www.sportnazionale.eu), fa uso delle seguenti tipologie di cookies:

- Cookies tecnici: utili per fornire all'utente le funzionalità richieste senza ambiguità. Non contengono dati personali ed hanno validità che decade alla chiusura del browser o alla scadenza della sessione.
  - Cookies analitici di terze parti usati per la raccolta di dati statistici per monitorare il funzionamento del sito, impiega strumenti di analisi di Google che attraverso l'uso di cookies, raccoglie dati di navigazione anonimi allo scopo di esaminare l'uso dello stesso da parte degli utenti, produrre report sulle attività del sito e fornire altre informazioni, ad esempio il numero dei visitatori e le pagine visitate, le modalità di utilizzo del sito da parte degli utenti e le modalità con cui gli utenti sono arrivati sul sito. Tali informazioni ricavabili attraverso i cookies sono trasmesse a Google e depositate presso i server della società stessa. I dati vengono forniti in forma aggregata e mai collegati all'identità degli utenti, attraverso report e altri servizi informatici, è possibile consultare l'informativa sulla privacy di Google al link [Norme sulla privacy di Google](#).
  - Cookies di terze parti che possono essere usati utilizzati all'interno del sito sono quelli relativi a servizi di terzi incorporati all'interno del sito, come video, plugin e pulsanti per l'accesso ai social network, con il fine di consentire una facile condivisione dei contenuti sugli stessi social network utilizzati dall'utente. Tali cookie potrebbero avere fini di profilazione e raccolta di preferenza. La raccolta e l'uso delle informazioni da parte di tali terzi sono regolati dalle rispettive informative sulla privacy visualizzabili dai link seguenti:
- Facebook: [privacy e cookies](#)
  - Twitter: [privacy e cookies](#)
  - Instagram: [privacy e cookies](#)
  - LinkedIn: [privacy e cookies](#)
  - YouTube: [privacy e cookies](#)
  - Google Maps: [privacy e cookies](#)
  - Microsoft: [privacy e cookies](#)

### **Consenso ad accettare i cookies e diritti dell'utente**

Al momento del primo accesso dell'utente su [www.sportnazionale.eu](http://www.sportnazionale.eu), viene proposta l'informativa breve sotto forma di banner in evidenza rispetto al resto del sito. Accettando l'informativa e confermando il consenso all'uso dei cookies cliccando sul tasto di accettazione, chiudendo il banner, o proseguendo la navigazione, verrà salvata con un cookie tecnico con scadenza di trenta giorni. Ai sensi dell'art. 7 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, Le spettano determinati diritti, tra i quali quello di opporsi al trattamento e/o modificare i Suoi dati. A tal fine, pertanto, potrà modificare la Sua scelta in qualsiasi momento accedendo nuovamente alla presente informativa e seguendo le istruzioni per bloccare o cancellare i cookies sul Suo browser.

### **Disabilitare i cookies dai propri browser**

I cookies sono legati al software che permette di navigare e visitare le pagine dei siti, browser o altro software. È possibile disabilitare l'utilizzo dei cookies nel browser che Sta utilizzando, in questo modo gli stessi non saranno scaricati. Di seguito riportiamo i link alle istruzioni per disabilitare i cookies per i browser più diffusi.

- Mozilla Firefox
- Windows Internet Explorer
- Google Chrome
- Opera
- Apple Safari

I link forniti sono gestiti direttamente dai produttori dei software. Nel caso queste pagine risultino non raggiungibili, si prega di consultare il proprio fornitore o le istruzioni o il manuale del software.

## INFORMATIVA SULLA PRIVACY (PRIVACY POLICY)

Nel presente documento si descrivono le modalità di gestione del portale web [www.sportnazionale.eu](http://www.sportnazionale.eu) (Portale), con riferimento al trattamento di dati personali degli utenti che lo consultano e lo utilizzano come navigatori, tesserati, soci, qualunque sia la loro funzione all'interno dell'Ente CnsFiamma, usufruendone i servizi e prodotti. È un'informativa resa ai sensi degli articoli 13 e ss. del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR"), a tutti coloro che visitano il Portale e/o comunicano con esso. L'informativa è resa solo per il Portale e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall'Utente tramite link presenti su di esso.

### 1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è Centro Nazionale Sportivo Fiamma – Sport Nazionale (d'ora in avanti CnsFiamma) con sede in Roma Via Eneide n. 29, C.F. 80221590583 e P.I.: 02134421003, nella persona del legale rappresentante pro tempore, (telefono 0418011053, e-mail: [info@sportnazionale.it](mailto:info@sportnazionale.it), PEC: [cnsfiamma@pec.it](mailto:cnsfiamma@pec.it), sito: [www.sportnazionale.eu](http://www.sportnazionale.eu)

### 2. Soggetti interessati

Visitatori, utenti, tesserati, soci, fruitori dei servizi erogati e/o resi disponibili dal Portale.

### 3. Finalità del trattamento a cui sono destinati i dati personali

Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dei rapporti nascenti ed attualmente in essere con il CnsFiamma. Il conferimento di tali dati è necessario al fine di portare a termine, con soddisfazione reciproca, la suddetta esecuzione di tali rapporti associativi tra le parti, e sono qui di seguito sinteticamente descritti:

- promozione e pubblicizzazione delle reciproche attività;
- gestione amministrativa delle pratiche intercorrenti tra le parti;
- organizzazione e gestione degli eventi, gare, tornei, campionati ecc.;
- gestione delle polizze assicurative;
- divulgazioni di filmati e di foto degli utenti;
- proprietà delle immagini e dei filmati;
- attività commerciali dirette o attraverso terzi soggetti;
- comunicazioni via posta ordinaria, posta elettronica, sms, WhatsApp, social e altri sistemi di comunicazione informatica;
- spedizione di pacchi;
- trasferimento dei dati in possesso dal CnsFiamma, nell'applicazione del servizio concordato, a Organismi sportivi, Organismi sindacali, Organismi datoriali, Centri di Formazione, Commercialisti - Consulenti fiscali/contabili, Studi legali, Call Center, Società di Servizi Consegna, Società di Elaborazione Dati che potrebbero utilizzare sistemi di tracciamento a fini statistici dei movimenti contabili, Società di Assistenza HW e SW, Intermediari finanziari, Compagnie Assicurative, altre società che collaborano con la Titolare del Trattamento.

I Suoi dati, ivi compresi quelli relativi all'indirizzo di spedizione dei beni e/o servizi acquistati, possono essere trasferiti, nell'applicazione del servizio concordato, per finalità di tutela del credito e dei diritti relativi al rapporto commerciale in essere, a Intermediari finanziari, società di recupero credito, assicurazione del credito, studi legali.

I Suoi dati personali, ivi compresi quelli relativi all'indirizzo di spedizione dei beni e/o servizi acquistati, non saranno oggetto di trasferimento all'estero, con la precisazione di cui al successivo punto 7.

Di seguito una sintesi dei trattamenti e la loro finalità e base giuridica:

**1) Registrazione sul portale:** la registrazione nel portale è necessaria per la Sua corretta identificazione, in previsione ed a fronte di un acquisto di un bene o di un servizio. I Suoi dati saranno trattati per garantire le funzionalità disponibili, fra cui la gestione delle informazioni e dei servizi o beni erogati dal CnsFiamma, sia per la selezione di uno o più articoli, che per memorizzare il contenuto dell'ultima volta che si è connesso, ed altri servizi accessori e funzionali per facilitarla nella scelta degli articoli, per il successivo acquisto, le transazioni commerciali con i metodi di pagamento che ha scelto, la logistica per il trasporto, la consegna, ed eventualmente per le attività post vendita. La base giuridica del trattamento è di tipo pre-contrattuale e contrattuale nei termini in cui è previsto un trattamento dati a fronte di operazioni preliminari all'acquisto ed all'acquisto stesso.

**2) Marketing:** servizio di ricezione e-mail, newsletter. In particolare, i Suoi dati verranno trattati, previo Suo libero consenso, per la ricezione di e-mail e newsletter, selezionando/spuntando l'apposita casella indicante "iscrizione alle newsletter" presente nel modulo di registrazione. La base giuridica del trattamento è il consenso dell'interessato.

**3) Profilazione:** al fine di migliorare la ricerca dei prodotti e servizi che la possono soddisfare, vorremmo utilizzare i Suoi dati per definire il Suo profilo, analizzare abitudini o scelte di consumo, così da suggerirle, con più modalità, le offerte correlate alle Sue preferenze, sia attraverso e-mail, newsletter, banner o messaggi a Lei dedicati.

La base giuridica del trattamento è il consenso dell'interessato.

#### **4. Consenso e rifiuto dell'interessato: finalità**

Il consenso e dunque conferimento dei dati nel sito per le finalità di cui al punto (1) dell'articolo precedente (Registrazione al portale), è necessario per l'utilizzo del servizio rivolto a tesserati, soci, qualunque sia la loro funzione all'interno dell'Ente CNSFiamma per usufruire dei servizi e prodotti.

La mancata comunicazione di tali dati non permette al Titolare del Portale il trattamento dei dati. Pertanto, tali informazioni sono ritenute obbligatorie. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto (2) e (3) dell'articolo precedente (Marketing e Profilazione) è facoltativo. Un eventuale rifiuto al trattamento non compromette la prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento stesso; in ogni caso si potrà esercitare il diritto di revoca del consenso anche successivamente, sia mediante le e-mail ricevute, sia richiedendolo attraverso i contatti del Titolare.

Ha il diritto non procedere alla comunicazione dei Suoi dati ma, l'eventuale rifiuto, comporta l'impossibilità di adempiere alle attività di cui ai punti precedenti.

#### **5. Tipologie dei dati trattati**

##### **Dati di navigazione**

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Portale acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso di protocolli di comunicazione di internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a soggetti identificati, ma che per la loro stessa natura potrebbero permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano:

- a) gli indirizzi IP o i nomi di dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al Portale,
- b) gli indirizzi di notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste,
- c) l'orario della richiesta,
- d) il metodo utilizzato per sottoporre la richiesta al server,
- e) la dimensione del file ottenuto in risposta,
- f) il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore),
- g) altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente,
- h) i servizi o i prodotti acquisiti;
- i) la partecipazione a eventi, allenamenti, gare, tornei, campionati, ecc.,
- l) i risultati conseguiti e le classifiche ottenute;
- m) le abilitazioni conseguite.

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del Portale e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione.

##### **Cookie**

Per il trattamento dei dati tramite cookie, si prega di prendere visione della relativa policy, disponibile al seguente link: [https://www.sportnazionale.eu/docs/QBA\\_Cookies.pdf](https://www.sportnazionale.eu/docs/QBA_Cookies.pdf)

##### **Dati forniti volontariamente dall'Utente e/o comunicati da terze parti**

- a. L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica all'indirizzo e-mail indicato sul Portale comporta l'acquisizione e il trattamento da parte del Titolare dei dati e di ogni altra informazione contenuta in tali comunicazioni;
- b. L'invio di una proposta d'acquisto da parte dell'Utente comporta il trattamento di dati quali nome, cognome, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono, codice fiscale e dei dati relativi alla transazione;
- c. La compilazione del modulo, disponibile alla sezione relativa, comporta il trattamento dell'indirizzo e-mail inserito dall'Utente;
- d. Il consenso all'invio di offerte personalizzate comporta il trattamento dei dati relativi alle preferenze d'acquisto dell'Utente.
- e. I dati forniti serviranno anche alla gestione delle assemblee sociali e le relative comunicazioni che rimangono valide a tutti gli effetti di legge.

##### **Utilizzo immagini e video**

CnsFiamma provvederà ad effettuare immagini e video delle attività proposte, quali eventi, gare, tornei, campionati, ecc, per la divulgazione della stessa disciplina.

I video e le immagini sono di proprietà del CnsFiamma, che li potrà utilizzare per le proprie attività di comunicazione, pubblicarli nei siti e portali, nei social e cederli a terzi.

I partecipanti alle attività, acconsentono il loro trattamento.

#### **6. Modalità del trattamento**

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o complesso di operazioni, quali: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione o distruzione dei dati.

Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento con la vigilanza del Responsabile del trattamento.

### **7. Comunicazione dei dati**

Previo Suo consenso, i dati personali, ivi compresi quelli relativi all'indirizzo di spedizione dei beni e/o servizi acquistati, possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati, per le finalità di cui ai punti precedenti, a collaboratori esterni, soggetti operanti nel medesimo settore in cui CNSFiamma opera e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 3, ivi compresa a soggetti incaricati del trasporto e della consegna dei prodotti e/o servizi acquistati.

### **8. Diffusione dei dati**

I dati personali, ivi compresi quelli relativi all'indirizzo di spedizione dei beni e/o servizi acquistati, non sono soggetti a diffusione, ad eccezione di quanto specificato nel precedente punto 3.

### **9. Trasferimento dei dati all'estero**

I dati personali, ivi compresi quelli relativi all'indirizzo di spedizione dei beni e/o servizi acquistati, possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui al punto 3 e per la partecipazione alle attività internazionali.

### **10. Tempo di conservazione dei dati**

I dati personali, ivi compresi quelli relativi all'indirizzo di spedizione dei beni e/o servizi acquistati, verranno conservati anche dopo la cessazione del contratto per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dal contratto, per il periodo di durata prescritto dalle leggi tempo per tempo vigenti e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto stesso.

### **11. Diritti dell'interessato - Art. 7, par. 3 – Art. 13, par. 2, comma a) e segg – Art. 21 – par. 1,2,4**

In relazione al trattamento dei Suoi dati personali, ha diritto di chiedere a CnsFiamma:

- l'accesso: può chiedere conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati che la riguardano, oltre a maggiori chiarimenti circa le informazioni di cui alla presente Informativa, nonché di ricevere i dati stessi, nei limiti della ragionevolezza;
- la rettifica: può chiedere di rettificare o integrare i dati che ci ha fornito o comunque in nostro possesso, qualora inesatti;
- la cancellazione: può chiedere che i suoi dati acquisiti o trattati da CnsFiamma vengano cancellati, qualora non siano più necessari alle nostre finalità o laddove non vi siano contestazioni o controversie in essere, in caso di revoca del consenso o sua opposizione al trattamento, in caso di trattamento illecito, ovvero qualora sussista un obbligo legale di cancellazione;
- la limitazione: può chiedere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali, quando ricorre una delle condizioni di cui all'art. 18 del GDPR; in tal caso, i suoi dati non saranno trattati, salvo che per la conservazione, senza il suo consenso fatta eccezione per quanto esplicitato nel medesimo articolo al comma 2.
- l'opposizione: può opporsi in qualunque momento al trattamento dei suoi dati sulla base di un nostro legittimo interesse, salvo che vi siano nostri motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgano sui suoi, per esempio per l'esercizio o la nostra difesa in sede giudiziaria; la sua opposizione prevarrà sempre e comunque sul nostro interesse legittimo a trattare i suoi dati per finalità di marketing;
- la portabilità: può chiedere di ricevere i suoi dati, o di farli trasmettere ad altro titolare da lei indicato, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. Inoltre, ai sensi dell'art. 7, par. 3, GDPR, la informiamo che può esercitare in qualsiasi momento il suo diritto di revoca del consenso, senza che venga pregiudicata la liceità del trattamento basata sul consenso prestato antecedentemente. Infine, la informiamo che ha diritto di proporre reclamo dinanzi all'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. I Suoi dati, ivi compresi quelli relativi all'indirizzo di spedizione dei beni e/o servizi acquistati, saranno conservati fino a che saranno presenti le condizioni di seguito descritte:

-sussista l'obbligo di legge della conservazione,

-sussistano obblighi contrattuali che impongono la conservazione.

Venendo meno i suddetti requisiti, Lei ha il diritto di richiedere la cancellazione dei Suoi dati personali e, di conseguenza, la Società scrivente è liberata dal vincolo di conservazione. Parimenti la Società, venendo meno i suddetti requisiti, può autonomamente decidere di cancellare tali dati. E' Suo diritto conoscere le ragioni sociali dei



responsabili esterni a cui potrebbero essere trasferiti i dati. Per esercitare tali diritti è sufficiente una richiesta scritta o orale ai seguenti riferimenti: info@sportnazionale.it, CnsFiamma/ TEL 041.8011053 / FAX 06.23328443.

#### **12. Diritti al reclamo**

È fatto salvo il Suo diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, rivolgendosi agli organi competenti in materia. Nella fattispecie: <http://www.sportnazionale.eu/>

#### **13. Processi Decisionali Automatizzati – Profilazione**

In CnsFiamma non si effettuano processi decisionali automatizzati o profilazione di dati personali, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 5, paragrafo 3 e 4.

## TERMINI E CONDIZIONI DEL SERVIZIO

### 1. PREMESSA – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il portale [www.sportnazionale.eu](http://www.sportnazionale.eu) è di proprietà del Centro Nazionale Sportivo Fiamma – Sport Nazionale (d'ora in avanti CnsFiamma) con sede in Roma Via Eneide n. 29, C.F. 80221590583 e P.I.: 02134421003, nella persona del legale rappresentante pro tempore, (telefono 0418011053, e-mail: [info@sportnazionale.it](mailto:info@sportnazionale.it), PEC: [cnsfiamma@pec.it](mailto:cnsfiamma@pec.it), sito: [www.sportnazionale.eu](http://www.sportnazionale.eu)

A partire dal momento in cui l'utente accede al sito [www.sportnazionale.eu](http://www.sportnazionale.eu) accetta di rispettare i termini e le condizioni sotto indicate, inclusi tutti i documenti riportati in allegato (PRIVACY POLICY, COOKIES POLICY, AUTORIZZAZIONI ALLA PROPRIETA' DI IMMAGINI E VIDEO). Si invitano, pertanto, gli Utenti ad esaminare attentamente questo documento ed i suoi allegati, prima di utilizzare i servizi.

Le presenti disposizioni sono destinate a regolamentare l'uso dei servizi e dei beni e offerti dal CnsFiamma, che offre ai propri Utenti una ampia varietà di beni e servizi, merchandise ed organizza eventi, gare, tornei, campionati ed altro a cui è possibile partecipare tramite adesione specifica al servizio / bene. I diritti e le obbligazioni derivanti dai Contratti stipulati tra il CnsFiamma e l'Utente non costituiscono in ogni caso e non daranno origine ad alcun rapporto di agenzia e/o di mediazione o altri rapporti simili o equivalenti.

L'invio on-line al CnsFiamma della Proposta ed il pagamento del corrispettivo costituiscono integrale accettazione delle presenti condizioni generali di contratto, che sono redatte e predisposte in conformità alle disposizioni contenute nel D.L. 06/09/2005 n. 206 e successive modifiche e integrazioni (Codice del Consumo).

### 2. DESCRIZIONE, DISPONIBILITA' E VARIAZIONE DEI PRODOTTI

I prodotti e i servizi proposti sono presentati sul portale del CnsFiamma. Le fotografie eventualmente a corredo della descrizione dei prodotti sono il più possibile fedeli, ma non possono garantire una perfetta aderenza al prodotto proposto ed illustrano, in alcuni casi, dei suggerimenti di presentazione i cui elementi non fanno sistematicamente parte dell'offerta di vendita.

Si precisa che la composizione dei prodotti proposti è conforme alle disposizioni legislative vigenti a tutela della salute e della sicurezza degli utilizzatori.

Nel caso in cui il prodotto non sia disponibile, il Utente sarà tempestivamente informato via e-mail. I prezzi e la disponibilità dei prodotti e servizi trattati possono essere soggetti a modifica senza preavviso.

Il CnsFiamma si riserva il diritto di modificare le informazioni, relative a servizi e prodotti offerti all'Utente, quali caratteristiche tecniche, descrizione, periodo di garanzia, marca del produttore. Il prodotto acquistato potrà subire, sulla base della disponibilità del produttore, modifiche non sostanziali nei componenti, caratteristiche o prestazioni del lotto che lo integra, a condizione che non portino ad un decremento delle qualità e prestazioni pubblicizzate.

### 3. EROGAZIONE DEL PRODOTTO O SERVIZIO

L'adesione può essere effettuata solo da persone che hanno compiuto i diciotto anni di età. Il CnsFiamma è esente da qualunque responsabilità nel caso di acquisto da parte di un minore di anni diciotto, il quale abbia fornito false informazioni relative all'età o false indicazioni per acquistare il bene e/o per accedere ai dati presenti sul sito.

È possibile effettuare una Proposta al CnsFiamma compilando l'apposito modulo e premendo il pulsante di conferma. Con la sottoscrizione della Proposta l'Utente si rende responsabile della veridicità delle informazioni fornite e riconosce il diritto del CnsFiamma ad assumere eventuali referenze ed informazioni sul suo conto, necessarie alla corretta prestazione del Servizio. Al momento dell'inoltro di una Proposta, il CnsFiamma provvederà ad assegnare un Codice progressivo. La Proposta del Utente costituisce proposta irrevocabile di acquisizione del Servizio o Prodotto scelto, sulla base delle presenti Condizioni Generali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1329 e seguenti del Codice Civile. Il CnsFiamma sarà libero di accettare o meno detta Proposta.

Qualora il CnsFiamma non accettasse la Proposta, l'Utente sarà libero da ogni impegno nei confronti del CnsFiamma. Qualora, al contrario, la Proposta venga accettata, l'Utente riceverà una Conferma via e-mail. La Conferma sarà efficace dal momento del suo invio all'indirizzo comunicato dall'Utente.

Ad ogni effetto di legge, premendo il pulsante e quindi confermando l'ordine di acquisto, l'Utente accetta tutte le condizioni e le norme in materia d'uso qui indicate. Il CnsFiamma si riserva il diritto di modificare, in tutto o parzialmente, tali condizioni generali. Le eventuali modifiche avranno effetto a far data dalla loro pubblicazione. In ogni caso, salvo diversa ed espressa pattuizione con l'Utente, tali modifiche non avranno alcun effetto retroattivo sui contratti precedentemente stipulati con l'Utente. Per tutto quanto non contemplato nelle presenti Condizioni Generali di Contratto, le Parti (CnsFiamma e Utente) fanno espresso rinvio alle disposizioni di legge.

### 4. ACCETTAZIONE DELLO STATUTO E REGOLAMENTI

L'Utente nell'accedere al portale [www.sportnazionale.eu](http://www.sportnazionale.eu) accetta ed approva i seguenti documenti:

- Statuto Nazionale;
- Regolamento Organico;
- Regolamento di Giustizia;
- Regolamento delle Assicurazioni;
- Regolamento di disciplina;
- Regolamento Privacy;
- Regolamento Cookies.

#### **5. APPROVAZIONE DELLE NORME SOCIALI**

L'Utente dichiara di aver avuto conoscenza dei documenti di cui il punto 4 e, in particolare, di approvare:

- Statuto Nazionale;
- Regolamento Organico;
- Regolamento di Giustizia;
- Regolamento delle Assicurazioni;
- Regolamento di disciplina;
- Regolamento Privacy;
- Regolamento Cookies.

Di conseguenza il comportamento dell'Utente, all'interno delle attività o della fruizione dei servizi e o prodotti, si conforma a dette norme.

#### **6. LIBERATORIA E CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE DI IMMAGINI E VIDEO UTILIZZO DI FILMATI**

L'Utente autorizza a titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 - Legge sul diritto d'autore:

- la trasmissione e la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma di materiale audio, video o fotografico in cui il sottoscritto appaia rappresentato o sia comunque riconoscibile

Il materiale audio-video-fotografico che pregiudichi la dignità o il decoro delle persone interessate non sarà oggetto di trattamento e sarà immediatamente cancellato dagli Archivi del CnsFiamma.

La pubblicazione/diffusione potrà avvenire:

- sul portale e sui siti internet del CnsFiamma, con sede in via Eneide 29 - 00155 - Roma - Italia;
- sui siti internet dei partner del CnsFiamma;
- sui canali social del CnsFiamma (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter);
- sui canali social partner del CnsFiamma;
- su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione/pubblicazione anche atipico;

L'Utente autorizza altresì la conservazione del predetto materiale negli archivi informatici del CnsFiamma e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo e divulgativo. Il materiale video-fotografico potrà essere utilizzato per finalità commerciali.

Tale autorizzazione permette qualsiasi uso a fini di lucro e la cessione a terzi.

In considerazione della circostanza che il predetto materiale, una volta reso pubblico, può essere oggetto di acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso del CnsFiamma o dell'interessato, l'Utente solleva il CnsFiamma e i suoi partner da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare da un uso abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto materiale audio-foto-video.

L'Utente conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

La presente liberatoria diviene operativa dal momento dell'adesione al CnsFiamma.

#### **7. DIRITTO DI RECESSO**

L'Utente, potrà decidere di recedere in qualunque momento inviando una semplice comunicazione al CnsFiamma tramite e-mail: [info@sportnazionale.it](mailto:info@sportnazionale.it) senza obbligo di motivazione alcuna.

#### **8. LIMITI DI RESPONSABILITA'**

Il CnsFiamma non si assume responsabilità per eventuali danni risultanti dall'utilizzo, o dal non corretto utilizzo del servizio fornito attraverso il Portale, né per errori od omissioni all'interno del Portale i cui contenuti possono riportare inesattezze di qualsiasi tipo o refusi. Il CnsFiamma si riserva il diritto di aggiornare il Portale in qualunque momento e/o con continuità.

Il CnsFiamma non garantisce che i servizi offerti attraverso il Portale verranno prestati senza interruzioni, e declina qualsiasi responsabilità nei confronti dell'Utente, o di terze parti, per danni diretti o indiretti (quali, a mero titolo

esemplificativo, la perdita di profitti, di ricavi, di opportunità commerciali emersi da o in relazione a un servizio o prodotto fornito attraverso il Portale, ovvero dall'uso o dall'impossibilità di utilizzare lo stesso). Il CnsFiamma non si assume alcuna responsabilità per i disservizi imputabili a caso fortuito o forza maggiore, quali incidenti, esplosioni, incendi, scioperi e/o serrate, pandemie, terremoti, alluvioni ed altri similari eventi che dovessero impedire, in tutto o in parte, di dare esecuzione nei tempi concordati al contratto.

Il CnsFiamma non sarà responsabile per danni, perdite e costi sostenuti a seguito della mancata esecuzione del servizio per le cause sopra citate.

#### **9. PROPRIETA' INTELLETTUALE – COPYRIGHT E MARCHI REGISTRATI**

Tutti gli elementi del Portale, ed in particolare tutti gli elementi grafici, sonori, testuali, video, comprese la tecnologia inerente e la presentazione dei prodotti, sono di proprietà esclusiva del CnsFiamma.

L'Utente si impegna formalmente a non effettuare alcuna riproduzione, rappresentazione o diffusione, in tutto o in parte, di qualsiasi elemento specifico facente parte integrante del Portale.

Qualsiasi riproduzione o rappresentazione del Portale deve essere oggetto di previa espressa autorizzazione dal CnsFiamma. Il mancato rispetto di questo obbligo costituisce un abuso che implica la responsabilità civile e penale dell'autore. Parimenti, l'uso o la riproduzione dei marchi di proprietà del CnsFiamma da parte dell'Utente, per qualsivoglia motivo e su qualsivoglia supporto, senza previa autorizzazione del CnsFiamma, costituisce un atto punibile ai sensi della legge.

Allo stesso modo, è formalmente vietato l'uso di qualsiasi tecnica, in particolare di tipo framing o deep linking, senza previa autorizzazione esplicita, specifica e scritta del CnsFiamma.

#### **10. GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE**

Il presente accordo di servizio è disciplinato dalla legge italiana.

In caso di esito negativo di ogni tentativo di conciliazione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, sarà competente il Foro di Roma.

#### **11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Tutti i dati personali forniti nel corso della navigazione sul Portale, ovvero all'atto di invio della Proposta di utilizzo del Servizio o del Prodotto, sono trattati dal CnsFiamma, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto del vigente Regolamento Europeo 679/2016 applicabile nell'Unione Europea in materia di trattamento e protezione dei dati personali ("GDPR" o "Regolamento") e del D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, e successive integrazioni e/o modifiche. Per ogni ulteriore approfondimento in merito al trattamento dei dati personali, l'Utente è invitato a consultare la privacy policy e la cookie policy pubblicate sul presente Portale.

## INFORMATIVA SULLA PRIVACY (PRIVACY POLICY)

Nel presente documento si descrivono le modalità di gestione del portale web [www.sportnazionale.eu](http://www.sportnazionale.eu) (Portale), con riferimento al trattamento di dati personali degli utenti che lo consultano e lo utilizzino come navigatori, tesserati, soci, qualunque sia la loro funzione all'interno dell'Ente CNSFiamma, usufruendone i servizi e prodotti. È un'informativa resa ai sensi degli articoli 13 e ss. del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR"), a tutti coloro che visitano il Portale e/o comunicano con esso. L'informativa è resa solo per il Portale e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall'Utente tramite link presenti su di esso.

### 1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è Centro Nazionale Sportivo Fiamma – Sport Nazionale (d'ora in avanti CnsFiamma) con sede in Roma Via Eneide n. 29, C.F. 80221590583 e P.I.: 02134421003, nella persona del legale rappresentante pro tempore, (telefono 0418011053, e-mail: [info@sportnazionale.it](mailto:info@sportnazionale.it), PEC: [cnsfiamma@pec.it](mailto:cnsfiamma@pec.it), sito: [www.sportnazionale.eu](http://www.sportnazionale.eu)

### 2. Soggetti interessati

Visitatori, utenti, tesserati, soci, fruitori dei servizi erogati e/o resi disponibili dal Portale.

### 3. Finalità del trattamento a cui sono destinati i dati personali

Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dei rapporti nascenti ed attualmente in essere con il CnsFiamma. Il conferimento di tali dati è necessario al fine di portare a termine, con soddisfazione reciproca, la suddetta esecuzione di tali rapporti associativi tra le parti, e sono qui di seguito sinteticamente descritti:

- promozione e pubblicizzazione delle reciproche attività;
- gestione amministrativa delle pratiche intercorrenti tra le parti;
- organizzazione e gestione degli eventi, gare, tornei, campionati ecc.;
- gestione delle polizze assicurative;
- divulgazioni di filmati e di foto degli utenti;
- proprietà delle immagini e dei filmati;
- attività commerciali dirette o attraverso terzi soggetti;
- comunicazioni via posta ordinaria, posta elettronica, sms, WhatsApp, social e altri sistemi di comunicazione informatica;
- spedizione di pacchi;
- trasferimento dei dati in possesso dal CnsFiamma, nell'applicazione del servizio concordato, a Organismi sportivi, Organismi sindacali, Organismi datoriali, Centri di Formazione, Commercialisti - Consulenti fiscali/contabili, Studi legali, Call Center, Società di Servizi Consegna, Società di Elaborazione Dati che potrebbero utilizzare sistemi di tracciamento a fini statistici dei movimenti contabili, Società di Assistenza HW e SW, Intermediari finanziari, Compagnie Assicurative, altre società che collaborano con la Titolare del Trattamento.

I Suoi dati, ivi compresi quelli relativi all'indirizzo di spedizione dei beni e/o servizi acquistati, possono essere trasferiti, nell'applicazione del servizio concordato, per finalità di tutela del credito e dei diritti relativi al rapporto commerciale in essere, a Intermediari finanziari, società di recupero credito, assicurazione del credito, studi legali.

I Suoi dati personali, ivi compresi quelli relativi all'indirizzo di spedizione dei beni e/o servizi acquistati, non saranno oggetto di trasferimento all'estero, con la precisazione di cui al successivo punto 7.

Di seguito una sintesi dei trattamenti e la loro finalità e base giuridica:

**1) Registrazione sul portale:** la registrazione nel portale è necessaria per la Sua corretta identificazione, in previsione ed a fronte di un acquisto di un bene o di un servizio. I Suoi dati saranno trattati per garantire le funzionalità disponibili, fra cui la gestione delle informazioni e dei servizi o beni erogati dal CnsFiamma, sia per la selezione di uno o più articoli, che per memorizzare il contenuto dell'ultima volta che si è connesso, ed altri servizi accessori e funzionali per facilitarla nella scelta degli articoli, per il successivo acquisto, le transazioni commerciali con i metodi di pagamento che ha scelto, la logistica per il trasporto, la consegna, ed eventualmente per le attività post vendita. La base giuridica del trattamento è di tipo pre-contrattuale e contrattuale nei termini in cui è previsto un trattamento dati a fronte di operazioni preliminari all'acquisto ed all'acquisto stesso.

**2) Marketing:** servizio di ricezione e-mail, newsletter. In particolare, i Suoi dati verranno trattati, previo Suo libero consenso, per la ricezione di e-mail e newsletter, selezionando/spuntando l'apposita casella indicante "iscrizione alle newsletter" presente nel modulo di registrazione. La base giuridica del trattamento è il consenso dell'interessato.

**3) Profilazione:** al fine di migliorare la ricerca dei prodotti e servizi che la possono soddisfare, vorremmo utilizzare i Suoi dati per definire il Suo profilo, analizzare abitudini o scelte di consumo, così da suggerirle, con più modalità, le offerte correlate alle Sue preferenze, sia attraverso e-mail, newsletter, banner o messaggi a Lei dedicati.

La base giuridica del trattamento è il consenso dell'interessato.

#### **4. Consenso e rifiuto dell'interessato: finalità**

Il consenso e dunque conferimento dei dati nel sito per le finalità di cui al punto (1) dell'articolo precedente (Registrazione al portale), è necessario per l'utilizzo del servizio rivolto a tesserati, soci, qualunque sia la loro funzione all'interno dell'Ente CNSFiamma per usufruire dei servizi e prodotti.

La mancata comunicazione di tali dati non permette al Titolare del Portale il trattamento dei dati. Pertanto, tali informazioni sono ritenute obbligatorie. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto (2) e (3) dell'articolo precedente (Marketing e Profilazione) è facoltativo. Un eventuale rifiuto al trattamento non compromette la prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento stesso; in ogni caso si potrà esercitare il diritto di revoca del consenso anche successivamente, sia mediante le e-mail ricevute, sia richiedendolo attraverso i contatti del Titolare.

Ha il diritto non procedere alla comunicazione dei Suoi dati ma, l'eventuale rifiuto, comporta l'impossibilità di adempiere alle attività di cui ai punti precedenti.

#### **5. Tipologie dei dati trattati**

##### **Dati di navigazione**

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Portale acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso di protocolli di comunicazione di internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a soggetti identificati, ma che per la loro stessa natura potrebbero permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano:

- a) gli indirizzi IP o i nomi di dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al Portale,
- b) gli indirizzi di notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste,
- c) l'orario della richiesta,
- d) il metodo utilizzato per sottoporre la richiesta al server,
- e) la dimensione del file ottenuto in risposta,
- f) il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore),
- g) altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente,
- h) i servizi o i prodotti acquisiti;
- i) la partecipazione a eventi, allenamenti, gare, tornei, campionati, ecc.,
- l) i risultati conseguiti e le classifiche ottenute;
- m) le abilitazioni conseguite.

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del Portale e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione.

##### **Cookie**

Per il trattamento dei dati tramite cookie, si prega di prendere visione della relativa policy, disponibile al seguente link: [https://www.sportnazionale.eu/docs/QBA\\_Cookies.pdf](https://www.sportnazionale.eu/docs/QBA_Cookies.pdf)

##### **Dati forniti volontariamente dall'Utente e/o comunicati da terze parti**

- a. L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica all'indirizzo e-mail indicato sul Portale comporta l'acquisizione e il trattamento da parte del Titolare dei dati e di ogni altra informazione contenuta in tali comunicazioni;
- b. L'invio di una proposta d'acquisto da parte dell'Utente comporta il trattamento di dati quali nome, cognome, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono, codice fiscale e dei dati relativi alla transazione;
- c. La compilazione del modulo, disponibile alla sezione relativa, comporta il trattamento dell'indirizzo e-mail inserito dall'Utente;
- d. Il consenso all'invio di offerte personalizzate comporta il trattamento dei dati relativi alle preferenze d'acquisto dell'Utente.
- e. I dati forniti serviranno anche alla gestione delle assemblee sociali e le relative comunicazioni che rimangono valide a tutti gli effetti di legge.

##### **Utilizzo immagini e video**

CnsFiamma provvederà ad effettuare immagini e video delle attività proposte, quali eventi, gare, tornei, campionati, ecc, per la divulgazione della stessa disciplina.

I video e le immagini sono di proprietà del CnsFiamma, che li potrà utilizzare per le proprie attività di comunicazione, pubblicarli nei siti e portali, nei social e cederli a terzi.

I partecipanti alle attività, acconsentono il loro trattamento.

#### **6. Modalità del trattamento**

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o complesso di operazioni, quali: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione o distruzione dei dati.

Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento con la vigilanza del Responsabile del trattamento.

### **7. Comunicazione dei dati**

Previo Suo consenso, i dati personali, ivi compresi quelli relativi all'indirizzo di spedizione dei beni e/o servizi acquistati, possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati, per le finalità di cui ai punti precedenti, a collaboratori esterni, soggetti operanti nel medesimo settore in cui CNSFiamma opera e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 3, ivi compresa a soggetti incaricati del trasporto e della consegna dei prodotti e/o servizi acquistati.

### **8. Diffusione dei dati**

I dati personali, ivi compresi quelli relativi all'indirizzo di spedizione dei beni e/o servizi acquistati, non sono soggetti a diffusione, ad eccezione di quanto specificato nel precedente punto 3.

### **9. Trasferimento dei dati all'estero**

I dati personali, ivi compresi quelli relativi all'indirizzo di spedizione dei beni e/o servizi acquistati, possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui al punto 3 e per la partecipazione alle attività internazionali.

### **10. Tempo di conservazione dei dati**

I dati personali, ivi compresi quelli relativi all'indirizzo di spedizione dei beni e/o servizi acquistati, verranno conservati anche dopo la cessazione del contratto per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dal contratto, per il periodo di durata prescritto dalle leggi tempo per tempo vigenti e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto stesso.

### **11. Diritti dell'interessato - Art. 7, par. 3 – Art. 13, par. 2, comma a) e segg – Art. 21 – par. 1,2,4**

In relazione al trattamento dei Suoi dati personali, ha diritto di chiedere a CnsFiamma:

- l'accesso: può chiedere conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati che la riguardano, oltre a maggiori chiarimenti circa le informazioni di cui alla presente Informativa, nonché di ricevere i dati stessi, nei limiti della ragionevolezza;
- la rettifica: può chiedere di rettificare o integrare i dati che ci ha fornito o comunque in nostro possesso, qualora inesatti;
- la cancellazione: può chiedere che i suoi dati acquisiti o trattati da CnsFiamma vengano cancellati, qualora non siano più necessari alle nostre finalità o laddove non vi siano contestazioni o controversie in essere, in caso di revoca del consenso o sua opposizione al trattamento, in caso di trattamento illecito, ovvero qualora sussista un obbligo legale di cancellazione;
- la limitazione: può chiedere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali, quando ricorre una delle condizioni di cui all'art. 18 del GDPR; in tal caso, i suoi dati non saranno trattati, salvo che per la conservazione, senza il suo consenso fatta eccezione per quanto esplicitato nel medesimo articolo al comma 2.
- l'opposizione: può opporsi in qualunque momento al trattamento dei suoi dati sulla base di un nostro legittimo interesse, salvo che vi siano nostri motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgano sui suoi, per esempio per l'esercizio o la nostra difesa in sede giudiziaria; la sua opposizione prevarrà sempre e comunque sul nostro interesse legittimo a trattare i suoi dati per finalità di marketing;
- la portabilità: può chiedere di ricevere i suoi dati, o di farli trasmettere ad altro titolare da lei indicato, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. Inoltre, ai sensi dell'art. 7, par. 3, GDPR, la informiamo che può esercitare in qualsiasi momento il suo diritto di revoca del consenso, senza che venga pregiudicata la liceità del trattamento basata sul consenso prestato antecedentemente. Infine, la informiamo che ha diritto di proporre reclamo dinanzi all'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. I Suoi dati, ivi compresi quelli relativi all'indirizzo di spedizione dei beni e/o servizi acquistati, saranno conservati fino a che saranno presenti le condizioni di seguito descritte:

-sussista l'obbligo di legge della conservazione,

-sussistano obblighi contrattuali che impongono la conservazione.

Venendo meno i suddetti requisiti, Lei ha il diritto di richiedere la cancellazione dei Suoi dati personali e, di conseguenza, la Società scrivente è liberata dal vincolo di conservazione. Parimenti la Società, venendo meno i suddetti requisiti, può autonomamente decidere di cancellare tali dati. E' Suo diritto conoscere le ragioni sociali dei

responsabili esterni a cui potrebbero essere trasferiti i dati. Per esercitare tali diritti è sufficiente una richiesta scritta o orale ai seguenti riferimenti: info@sportnazionale.it, CnsFiamma/ TEL 041.8011053 / FAX 06.23328443.

#### **12. Diritti al reclamo**

È fatto salvo il Suo diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, rivolgendosi agli organi competenti in materia. Nella fattispecie: <http://www.sportnazionale.eu/>

#### **13. Processi Decisionali Automatizzati – Profilazione**

In CnsFiamma non si effettuano processi decisionali automatizzati o profilazione di dati personali, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 5, paragrafo 3 e 4.



**REGOLAMENTO ORGANICO  
DEL CENTRO NAZIONALE SPORTIVO FIAMMA**

*"Approvato 01 Novembre 1999 dal Consiglio Nazionale, ai sensi dell'Art. 20 dello Statuto".*

**PARTE I  
GLI ORGANI STATUTARI**

**CAPO I - ORGANI CENTRALI**

**Art. 1 - Sono Organi Centrali del Centro Nazionale Sportivo Fiamma:**

- 1) Il Congresso Nazionale;
- 2) Il Consiglio Nazionale;
- 3) La Giunta Esecutiva;
- 4) Il Presidente;
- 5) Il Commissario Straordinario;
- 6) Il Segretario Generale;
- 7) Il Segretario Amministrativo;
- 8) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 9) Il Collegio dei Probiviri.

**SEZIONE I - CONGRESSO NAZIONALE**

**Art. 2 - Congresso Nazionale -**

Il Congresso Nazionale è il massimo organo del Centro Nazionale Sportivo Fiamma. E' convocato a norma dell'Art. 17 dello Statuto.

**Art. 3 - Partecipazione al Congresso Nazionale -**

partecipano al Congresso Nazionale con diritto d'elettorato passivo:

- a) I Presidenti delle Società Sportive e dei Circoli C.A.R.TUR in regola con l'affiliazione ed il tesseramento al Centro almeno 40 giorni precedenti il Congresso, e comunque in regola con il rinnovo dell'affiliazione e del tesseramento dei propri iscritti per l'anno in corso;
- b) I Presidenti dei Comitati Regionali ed Esteri;
- c) I presidenti dei Comitati Provinciali;
- d) I Presidenti dei Comitati Comunali;
- e) I Commissari Straordinari di Comitati Regionali, Esteri, Provinciali e Comunali delle Società Sportive affiliate;
- f) I componenti il Consiglio Nazionale;
- g) I componenti la Giunta Esecutiva;
- h) Il Presidente;
- i) Il Commissario Straordinario;
- j) Il Segretario Generale;
- k) Il Segretario Amministrativo;
- l) I componenti effettivi e supplenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
- m) I componenti il Collegio dei Probiviri;
- n) I componenti la Direzione Nazionale del C.A.R.TUR Fiamma;
- o) I Presidenti delle Commissioni Tecniche;
- p) I Presidenti delle Società Sportive affiliate per la prima volta dopo il termine di cui al punto a) vi presenziano in qualità di osservatori.

**Art. 4 - Diritto di elettorato attivo -**

Ad ogni Società Sportiva e Circolo C.A.R.TUR costituita nel territorio nazionale ed avente diritto a partecipare al Congresso Nazionale, in quanto in regola con l'Affiliazione ed il Tesseramento almeno 40 giorni precedenti il Congresso stesso, è attribuito un voto, questo nel rispetto della normativa vigente e del principio di democraticità.

Ai Presidenti dei Comitati Periferici è attribuito un voto. Il voto attribuito ai Presidenti dei Comitati Periferici è inoltre cumulabile con un altro voto, nel caso in cui gli stessi risultino Presidenti di Società e comunque in numero non superiore ad una.

**Art. 5 - Deleghe -**

Ciascun congressista, avente diritto a voto, può ricevere una sola delega da un Presidente di Società della propria Regione di attività e comunque non può rappresentare più di due Società.

Conseguentemente i componenti il Consiglio Nazionale, la Giunta Esecutiva, il Presidente, il Segretario Generale, il Segretario Amministrativo, i componenti effettivi e supplenti, il Collegio dei Revisori dei Conti e i componenti del Collegio dei Probiviri, i Presidenti delle Commissioni Tecniche, non possono ricevere deleghe anche nel caso in cui rivestano cariche nelle Società d'appartenenza.

Non possono altresì ricevere deleghe i congressisti con diritto di voto che ricoprono le cariche di Presidenti o Commissari del Comitati Periferici, se non quella della propria Società.

Il delegato del Presidente di una Società Sportiva deve essere un membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti

della Società stessa e deve risultare nell'elenco posto sul retro della domanda di rinnovo di Associazione al Centro Nazionale Sportivo Fiamma per l'anno in cui si svolge il Congresso.

**Art. 6 - Congresso Straordinario -**

L'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo in un Congresso Straordinario è regolato dalle norme di cui agli articoli precedenti in quanto applicabili.

Il Consiglio Nazionale del Centro Nazionale Sportivo Fiamma, all'atto della convocazione stabilisce avendo riguardo i motivi per i quali il Congresso straordinario viene convocato, se dovranno essere convocate anche le Assemblee delle Società Sportive e dei Comitati periferici o se dovranno essere rinnovati solo gli organi retti da un Commissario.

Lo svolgimento del Congresso Straordinario è regolato dalle norme del presente Regolamento Organico riguardante il Congresso Nazionale, in quanto applicabili e comunque è concessa una sensibile riduzione dei tempi di comunicazione con l'obbligo di pubblicare il relativo avviso almeno su un quotidiano di diffusione nazionale.

**Art. 7 - Fusione – Divisione –**

Nel caso in cui una Società Sportiva avente diritto a partecipare al Congresso Nazionale sia il risultato di una fusione tra due Società Sportive regolarmente affiliate, il quorum dei voti ad essa spettante è sempre uno.

Nel caso in cui due o più Società Sportive aventi diritto di partecipare al Congresso siano il risultato della divisione di una Società Polisportiva regolarmente affiliata il quorum dei voti ad esse spettanti sarà di uno per ogni Società Sportiva.

**Art. 8 - Elenco degli aventi diritto di elettorato attivo e passivo -**

Il quorum dei voti attribuiti a ciascuna Società Sportiva affiliata viene calcolato dalla Segreteria Generale del Congresso in base alle risultanze degli archivi del Centro Nazionale Sportivo Fiamma.

Gli Uffici centrali almeno 30 giorni prima della data del Congresso inviano agli aventi diritto a voto a partecipare l'elenco completo degli stessi, con i voti attribuiti a ciascuno.

Avverso il contenuto dell'elenco è ammesso ricorso, entro 20 giorni dalla data del Congresso, da parte dell'interessato alla Commissione verifica poteri. Avverso la decisione di questa è ammesso ricorso al Collegio dei probiviri da proporre a mezzo raccomandata diretta agli Uffici Centrali entro 5 giorni dal ricevimento dalla decisione notificata da quest'ultima sempre a mezzo raccomandata.

**Art. 9 - Delibere -**

Il Congresso Nazionale delibera a maggioranza semplice dei voti espressi. Per le modifiche di Statuto delibera a maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti validi espressi.

**Art. 10 - Convocazione ed Ordine del Giorno del Congresso -**

Il Congresso Nazionale si svolge nel primo semestre di ogni biennio e nel primo semestre di ogni quadriennio. E' convocato dal Consiglio Nazionale con apposito comunicato almeno 60 giorni prima della data di celebrazione.

Ciascun congressista può far pervenire a mezzo raccomandata diretta alla Segreteria Generale, entro 45 giorni dalla data del Congresso, proposte di carattere generale da inserire nell'ordine del giorno.

**Art. 11 - Uffici del Congresso -**

Il Congresso Nazionale si articola nei seguenti Uffici:

- a) Presidenza;
- b) Segreteria;
- c) Commissione verifica poteri;
- d) Commissione per la mozione;
- e) Commissione per lo Statuto (eventuale per il Congresso biennale);
- f) Commissione per lo scrutinio (eventuale per il Congresso biennale)

Ciascuna delle commissioni elegge nel suo seno il Presidente ed il Segretario.

**Art. 12 - Ufficio di Presidenza -**

L'Ufficio di Presidenza è composto da tre membri eletti dal Congresso all'apertura dei lavori. I suoi componenti dirigono a turno i lavori del Congresso, secondo le norme del presente Regolamento Organico, registrando ogni suo atto e proclamandone le decisioni. L'Ufficio di Presidenza, inoltre ha facoltà di nominare dei Questori proposti al mantenimento dell'ordine.

**Art. 13 - Segreteria del Congresso -**

La Segreteria del Congresso è composta dal Segretario Generale del Centro Nazionale Sportivo Fiamma e da 3 a 5 membri, nominati dalla Giunta Esecutiva uscente tra i responsabili degli Uffici centrali, oppure tra i soci affiliati. La Segreteria del Congresso provvede al servizio logistico organizzativo e di stampa e propaganda relativa al Congresso, raccoglie gli atti Ufficiali redatti dalla Presidenza; assolve tutte le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento.

**Art. 14 - Commissione Verifica Poteri -**

La Commissione Verifica Poteri è composta di tre membri nominati dalla Giunta Esecutiva uscente. Si insedia 45 giorni prima dello svolgimento del Congresso. La Commissione controlla la regolarità della documentazione relativa agli aventi diritto a partecipare al Congresso, in base alla quale la Segreteria del Congresso compila l'elenco di cui al precedente Art. 3.

Nella sede congressuale, prima dell'apertura dei lavori la Commissione controlla la regolarità della documentazione dei congressisti, li riconosce e rilascia le tessere personali di partecipazione al Congresso firmate dal Presidente della Commissione.

Compila, attese le eventuali decisioni sui ricorsi, l'elenco definitivo degli aventi diritto a partecipare e quello comprendente la forza effettiva del Congresso, che comunica alla Presidenza per quanto si sua competenza.

**Art. 15 - Commissione per la mozione -**

Il Congresso Nazionale può discutere e votare mozioni di carattere generale e su argomenti specifici. Le mozioni impegnano, se approvate dal Congresso, tutto il Centro Nazionale Sportivo Fiamma, che deve ispirarsi nel periodo successivo al loro contenuto. Le mozioni a carattere generale possono essere presentate da un minimo di dieci congressisti e vengono discusse nella discussione generale unitamente alla relazione della Giunta Esecutiva uscente.

Le mozioni di carattere particolare possono essere presentate da almeno trenta congressisti e vengono discusse al termine della discussione generale.

Il Congresso vota separatamente per approvare o respingere la relazione della Giunta esecutiva uscente, sulle mozioni a carattere generale e sulle mozioni a carattere particolare.

Le mozioni a carattere generale devono essere presentate alla Presidenza all'atto dell'apertura dei lavori e sono aperte alla firma di ciascun congressista.

La commissione per la mozione è composta di cinque membri eletti dal Congresso su proposta della Presidenza tra i quali possono essere inseriti i primi firmatari delle mozioni a carattere generale.

La Commissione, tenendo conto della discussione generale, può proporre al Congresso di votare un'unica mozione conclusiva da essa redatta, che rappresenti il punto d'incontro delle esigenze espresse in ciascuna mozione.

**Art. 16 - Commissione per lo Statuto -**

La Commissione per lo statuto è composta di cinque membri eletti dal Congresso Nazionale

Ha il compito di coordinare le proposte d'emendamento allo Statuto che gli aventi diritto a partecipare al Congresso debbono far pervenire agli Uffici centrali almeno 20 giorni prima della data d'effettuazione del Congresso.

Il testo definitivo dello Statuto, preceduto da una relazione verbale del Presidente della Commissione, sarà discusso e votato articolo per articolo, limitatamente agli articoli per i quali sono stati presentati emendamenti.

**Art. 17 - Commissione per lo Scrutinio -**

La Commissione per lo Scrutinio è composta da 13 membri eletti dal Congresso Nazionale.

Ha il compito di controllare lo svolgimento di tutte le operazioni elettorali che avranno luogo durante il Congresso con le modalità previste dai successivi articoli. Le deliberazioni della Commissione per lo Scrutinio sono inappellabili e impegnano il Congresso.

Nel corso dei lavori di scrutinio il Presidente può delegare dei componenti la commissione a rappresentarlo.

**Art. 18 - Elezione degli Uffici del Congresso -**

All'apertura dei lavori il Congresso, con votazioni distinte, procede all'elezione della Presidenza su proposta del Centro nazionale Sportivo Fiamma. Su proposta della Presidenza, si procede quindi alla elezione della Commissione per lo Statuto, della Commissione per la mozione e della Commissione per lo scrutinio.

**Art. 19 - Poteri del Congresso -**

Il Congresso Nazionale ha i poteri attribuiti dallo Statuto ed in particolare dall'art. 17 per quanto concerne il Congresso Ordinario elettivo.

Il Congresso Ordinario non elettivo ha i poteri attribuitigli dall'Art. 17 dello Statuto, si svolge sull'ordine del giorno proposto dal Consiglio Nazionale con la precipua finalità di rendere sempre più incisiva la politica Sportiva del Centro Nazionale Sportivo Fiamma.

La potestà di fissare gli orientamenti dell'attività del Centro nazionale Sportivo Fiamma spetta al Congresso Straordinario solo se questi sono espressamente presenti tra i motivi che ne hanno determinato la richiesta di convocazione. Motivi che devono essere specificati nella delibera di convocazione del Consiglio Nazionale in un dettagliato ordine del giorno.

Il Congresso Straordinario procede alla rielezione degli organi dirigenti centrali, che rimarranno in carica fino al termine del quadriennio regolare, solo se questi sono dimissionari temporaneamente vacanti, o se nella richiesta di convocazione vi è un'espressa mozione di sfiducia nei loro confronti.

**Art. 20 - Disciplina dei lavori -**

L'ordine dei lavori del Congresso Nazionale Ordinario elettivo è il seguente:

- a) elezione dell'Ufficio di Presidenza;
- b) saluto delle personalità presenti;
- c) elezione Commissione per lo Statuto;
- d) elezione Commissione per lo scrutinio;
- e) illustrazione della relazione della giunta da parte del Presidente del Centro;
- f) relazione del Collegio dei Revisori di Conti;
- g) discussione generale;
- h) elezione Commissione per la mozione;
- i) votazione sulla relazione;
- j) discussione sulle mozioni a carattere particolare;
- k) votazione sulle mozioni;
- l) discussione e votazione sullo Statuto;

m) elezione degli organi direttivi;

n) scrutinio e proclamazione degli eletti.

L'ordine dei lavori del Congresso Nazionale ordinario non elettivo viene stabilito dalla Giunta Esecutiva.

I congressisti che intendono prendere la parola nelle discussioni debbono presentare alla Presidenza richiesta scritta a mezzo apposito modulo.

La facoltà di parlare, per il tempo massimo fissato dalla Presidenza stessa è concessa secondo l'ordine d'iscrizione.

In ognuna delle discussioni è tassativamente vietato trattare argomenti non pertinenti alla discussione stessa.

Ciascun congressista può chiedere la parola una sola volta per ogni argomento all'ordine del giorno fatta eccezione per il Presidente, i membri della Giunta Esecutiva e il Segretario Generale.

La Presidenza del Congresso ha la facoltà di stabilire ulteriori norme per la disciplina dei lavori.

#### **Art. 21 -** *Votazioni* -

Le votazioni possono avvenire:

a) per acclamazione;

b) per appello nominale;

c) a scrutinio segreto.

Le votazioni per l'elezione degli organi direttivi centrali del Centro nazionale Sportivo Fiamma devono avvenire a scrutinio segreto e secondo le modalità seguenti.

#### **Art. 22 -** *Elezioni* -

Le elezioni del Presidente Nazionale, dei due Vice Presidenti, dei quattro componenti la Giunta Esecutiva, del Consiglio Nazionale del Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri, avvengono col sistema delle liste aperte. Ogni lista deve essere sottoscritta da almeno 1/10 dei congressisti aventi diritto al voto e comprendere tanti candidati quanti sono i membri dell'organo da eleggere.

La lista dovrà essere presentata alla Presidenza entro il termine da questo fissato.

#### **Art. 23 -** *Seggio elettorale* -

All'inizio delle operazioni di voto la Commissione per lo scrutinio si costituisce in seggio elettorale. Il verbale sullo svolgimento e sui risultati delle elezioni sarà redatto a cura del Segretario della Commissione e sottoscritto da tutti i suoi componenti.

Il verbale deve essere consegnato alla Presidenza, che lo inserirà tra gli atti ufficiali del Congresso.

#### **Art. 24 -** *Scrutinio* -

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e la Commissione decide inappellabilmente sulle contestazioni e sulle schede controverse.

#### **Art. 25 -** *Identificazione per il voto* -

All'atto dell'esercizio del voto i congressisti debbono farsi riconoscere dal Presidente del seggio mediante presentazione della tessera personale di partecipazione al Congresso e di un documento di riconoscimento con fotografia.

## **SEZIONE II – ALTRI ORGANI CENTRALI**

#### **Art. 26 -** *Consiglio Nazionale* -

Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente del Consiglio Nazionale, ed ha un Vice Presidente ed un Segretario eletti dal Congresso.

Il Consiglio Nazionale è convocato almeno due volte l'anno in sessione ordinaria e può essere convocato in sessione straordinaria su richiesta di almeno 2/3 dei membri aventi diritto al voto. Decorsi inutilmente 15 giorni dalla richiesta al Presidente, senza che questo abbia convocato il Consiglio Nazionale, i 2/3 dei membri aventi diritto al voto possono provvedere direttamente alla convocazione.

Oltre alle funzioni ad esso attribuite dallo Statuto il Consiglio Nazionale decide su ricorsi di cui all'Art. 57.

La previsione delle modifiche tecniche allo statuto del C.N.S. Fiamma, di cui all'Art. 41 dello Statuto, deve intendersi comprensiva anche delle modifiche apportate dal Consiglio Nazionale direttamente, quanto richieste da oggettive necessità di ordine istituzionale.

#### **Art. 27 -** *Giunta Esecutiva* -

La Giunta esecutiva viene convocata dal Presidente del Centro nazionale Sportivo Fiamma di propria iniziativa o in via straordinaria per motivi eccezionali da almeno la metà più dei componenti.

#### **Art. 28 -** *Segretario Amministrativo* -

Il Segretario Amministrativo, nominato dalla Giunta Esecutiva su proposta del Presidente, è responsabile dell'andamento contabile ed amministrativo del Centro Nazionale Sportivo Fiamma.

Il segretario Amministrativo partecipa con voto consultivo alle riunioni della Giunta Esecutiva che abbiano all'ordine del giorno questioni di sua competenza.

## CAPO II – ORGANI PERIFERICI

### **Art. 29 - Organi Periferici -**

Sono Organi Periferici del Centro Nazionale Sportivo Fiamma:

- a) I Comitati Regionali;
- b) I Comitati Esteri;
- c) I Comitati Provinciali;
- d) I Comitati Comunali.

In quanto costituiti a norma dell'Art. 43 dello Statuto.

### **Art. 30 - Funzioni -**

I Comitati Periferici svolgono le funzioni ad essi attribuite dallo Statuto sotto la direzione del Presidente, che si avvale della collaborazione del Consiglio Direttivo, delle Commissioni Tecniche di studio e organizzative e degli eventuali Fiduciari di quartiere, nonché delle Società Sportive Fiamma operanti nel territorio di propria competenza.

I Comitati Periferici nello svolgimento della loro attività debbono tenere conto degli indirizzi generali stabiliti dal Congresso Nazionale, dal Consiglio Nazionale e dalla Giunta Esecutiva, nonché delle indicazioni del Comitato Periferico immediatamente superiore con competenza territoriale.

### **Art. 31 - Consiglio Direttivo -**

I Presidenti dei Comitati Periferici sono eletti nel Congresso di Comitato, secondo le procedure previste dagli articoli seguenti, qualora sussistano i requisiti per l'eleggibilità di cui l'Art. 44 dello Statuto.

Tra i casi di vacanza della carica di Presidente di Comitato Periferico, concorre anche il venire meno dei suddetti requisiti.

I Presidenti dei Comitati Periferici chiamano a far parte di un Consiglio Direttivo del Comitato da quattro a dieci scritti al Centro Nazionale Sportivo Fiamma, che li coadiuvano nello svolgimento dell'attività ordinaria.

I Presidenti dei Comitati Periferici possono inoltre nominare speciali Commissioni Tecniche, di studio ed organizzative.

I Presidenti dei Comitati comunali possono nominare Fiduciari di quartiere che li coadiuvino nell'esercizio delle loro funzioni nell'ambito del decentramento amministrativo subcomunale.

Fra i componenti dovranno essere distribuiti i vari incarichi che dovranno comunque prevedere un vice Presidente, un Segretario ed un tesoriere.

### **Art. 32 - Assemblee -**

I Comitati Periferici si riuniscono in assemblea ordinaria non elettiva alla fine di ciascun anno solare; in assemblea ordinaria elettiva alla fine di ogni quadriennio per l'elezione del Presidente e inoltre le assemblee annuali ordinaria non elettive dei Comitati Provinciali e Regionale coincidono biennialmente, entro i termini stabiliti dal successivo Art. 37 riguardo la convocazione delle Assemblee elettive dei Comitati Periferici, con l'assemblea ordinaria non elettiva di preparazione al Congresso Nazionale ordinario non elettivo. In caso di Congresso Nazionale Straordinario, se la convocazione prevede il rinnovo delle cariche, i Comitati Periferici celebrano assemblee straordinarie elettive.

### **Art. 33 - Assemblee dei Comitati Comunali -**

All'Assemblea annuale ordinaria non elettiva dei Comitati partecipano con diritto ad un voto ciascuno:

- a) I componenti il Consiglio Direttivo delle Società affiliate operanti nel territorio;
- b) I componenti il Consiglio direttivo del Comitato;
- c) I componenti le Commissioni;
- d) I Fiduciari di quartiere;
- e) Il Presidente o Commissario del Comitato comunale;
- f) I soci individuali del Comitato;
- g) I dirigenti nazionali residenti nel comune.

All'Assemblea ordinaria o straordinaria elettiva partecipano con diritto a voto:

a) I Presidenti delle Società Sportive e dei Circoli C.A.R.TUR affiliati con un voto. Partecipano senza diritto di voto, ma con diritto di elettorato passivo coloro che possono partecipare ai sensi del primo comma del presente articolo all'Assemblea non elettiva. Presenzia all'Assemblea il Presidente del Comitato Regionale o suo delegato.

### **Art. 34 - Assemblee dei Comitati Provinciali -**

All'Assemblea annuale ordinaria non elettiva dei Comitati Provinciali partecipano con diritto ad un voto ciascuno:

- a) I componenti il Consiglio Direttivo del Comitato;
- b) I componenti le Commissioni;
- c) I componenti il Consiglio Direttivo delle Società affiliate operanti nel territorio;
- d) I Presidente e Commissari dei Comitati Comunali;
- e) Il Presidente e Commissario del Comitato Provinciale;
- f) I Soci individuali del Comitato;
- g) I Dirigenti Nazionali residenti nel territorio.

All'Assemblea ordinaria e straordinaria elettiva ed all'Assemblea ordinaria biennale non elettiva di preparazione al Congresso Nazionale non elettivo partecipano con diritto di voto:

- a) I Presidenti delle Società Sportive e dei Circoli C.A.R.TUR affiliati;
- b) I Presidenti dei Comitati comunali cui è attribuito un voto.

Partecipano senza diritto di voto, ma con diritto di elettorato passivo, coloro che possono partecipare ai sensi del primo comma del presente articolo alle Assemblee non elettive.

Presenzia il Presidente del Comitato Regionale o suo delegato.

#### **Art. 35 - Assemblee dei Comitati Regionali -**

All'Assemblea annuale ordinaria non elettiva dei Comitati regionali partecipano con diritto ad un voto ciascuno:

- a) I componenti il Consiglio Direttivo del Comitato;
- b) I componenti le Commissioni;
- c) I componenti il Consiglio Direttivo delle Società affiliate della Regione;
- d) I Presidenti e Commissari dei Comitati Comunali e Provinciali;
- e) Il Presidente e Commissario del Comitato Regionale;
- f) I Dirigenti Nazionali residenti nel territorio.

All'Assemblea ordinaria o straordinaria elettiva ed all'Assemblea ordinaria biennale non elettiva di preparazione al Congresso Nazionale non elettivo partecipano con diritto di voto:

- a) I Presidenti delle Società Sportive e dei Circoli affiliati della regione;
- b) I Presidenti dei Comitati Comunali e Provinciali, cui è attribuito un voto.

Partecipano senza diritto di voto ma con diritto di elettorato passivo, coloro che possono partecipare alle Assemblee non elettive ai sensi del primo comma del presente articolo.

Presenzia un membro della Giunta esecutiva o un Dirigente Nazionale da essa delegato.

#### **Art. 36 - Assemblee dei Comitati Esteri -**

All'Assemblea annuale ordinaria non elettiva dei Comitati Esteri partecipano con diritto ad un voto ciascuno:

- a) i Componenti il Consiglio Direttivo del Comitato;
- b) i Componenti le Commissioni;
- c) i Componenti il Consiglio Direttivo delle Società affiliate nel territorio competente;
- d) il Presidente o Commissario del Comitato Estero;
- e) i Dirigenti Nazionali residenti nel territorio;

All'assemblea ordinaria e straordinaria elettiva partecipano con diritto di voto:

- a) I Presidenti delle Società sportive e dei Circoli Cartur affiliati nel territorio di competenza del Comitato.

Partecipano senza diritto di voto, ma con diritto di elettorato passivo coloro che possono partecipare alle assemblee non elettive ai sensi del primo comma del presente articolo.

Presenzia un membro della Giunta Esecutiva o un dirigente nazionale da essa delegato.

#### **Art. 37 – Svolgimento delle assemblee –**

Le Assemblee dei Comitati periferici sono convocate per iscritto dai Presidenti o dai Commissari di Comitati almeno 20 giorni prima della data di celebrazione, con eccezione della Assemblea Straordinaria che derogano tale regole.

Della convocazione, nella quale deve essere contenuto l'ordine del giorno, deve essere data comunicazione agli Uffici Centrali del Centro Nazionale Sportivo Fiamma.

Le assemblee si svolgono in base alle norme, in quanto applicabili, previste dallo Statuto e dal presente Regolamento Organico per il Congresso Nazionale.

E' cura del Presidente del Comitato eletto dall'assemblea raccogliere gli atti ed inviarli agli Uffici del Centro che li sottopone alla Giunta Esecutiva per la ratifica e quindi ne comunica i risultati ai Comitati periferici competenti per territorio.

Le assemblee elettive dei Comitati Comunali devono essere celebrate almeno 90 giorni prima della data di celebrazione del Congresso Nazionale. Il termine è di 60 giorni per le Assemblee dei Comitati provinciali e di 30 giorni per le Assemblee dei Comitati regionale ed esteri. Nel caso di Congresso Straordinario si modificano queste indicazioni temporali.

#### **Art. 38 – Finanziamento –**

I Comitati periferici sono amministrativamente e finanziariamente autonomi dal Centro Nazionale Sportivo Fiamma.

Si avvalgono delle entrate determinate da contributi di soci, di privati e di enti pubblici, dall'organizzazione di manifestazioni sportive e di ogni altra entrata che possa contribuire all'attivo sociale.

Al termine di ogni anno solare, il presidente o Commissario del Comitato periferico deve compilare un bilancio che viene sottoposto alla assemblea ed inviato agli Uffici Centrali del Centro Nazionale Sportivo Fiamma.

### **CAPO III – COMMISSIONI DI STUDIO**

#### **Art. 39 - Commissioni di studio –**

Le funzioni di Segretario delle Commissioni di studio nominate dalla Giunta Esecutiva in base all'art. 23 dello Statuto vengono assolte, su indicazioni del Segretario Generale, da un componente gli Uffici Centrali.

Sono membri effettivi delle Commissioni Tecniche i rappresentanti del Centro Nazionale Sportivo Fiamma nelle eventuali Commissioni delle Federazioni Sportive Nazionali. Ogni commissione tecnica può essere divisa in due settori, uno tecnico ed uno organizzativo, entrambi presieduti dal Presidente della Commissione.

#### **Art. 40 – Competenze –**

Le Commissioni tecniche nazionali che possono dotarsi di un proprio regolamento interno approvato e ratificato dalla Giunta Esecutiva del Centro Nazionale Sportivo Fiamma, hanno le seguenti competenze:

- proporre iniziative per la formazione e il miglioramento delle strutture tecniche;
- proporre iniziative per la maggiore qualificazione tecnica degli atleti;
- promuovere la collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali;
- proporre normative che coordinino l'attività delle Società Sportive affiliate;
- decidere i regolamenti delle manifestazioni agonistiche nazionali riservata ad atleti e Società affiliate;
- decidere la composizione delle rappresentative nazionali Fiamma nelle varie discipline sportive.

Per le altre Commissioni di studio, la Giunta Esecutiva dovrà stabilire di volta in volta le competenze.

Salvo specifico mandato le Commissioni decadono con la convocazione del Congresso Nazionale.

## **PARTE II**

### **CAPO I – GLI UFFICI CENTRALI**

#### **Art. 41 – Uffici Centrali –**

Gli Uffici Centrali sotto la direzione del Segretario Generale del Centro Nazionale Sportivo Fiamma svolgono i compiti ad essi attribuiti dallo Statuto e si compongono dei responsabili dei seguenti uffici:

- a) Segreteria;
- b) Ufficio struttura periferica
- c) Ufficio tecnico;
- d) Ufficio stampa e propaganda;
- e) Ufficio organizzazione;
- f) Ufficio amministrativo;
- g) Ufficio legale e studi;

I Capi Ufficio ed il personale sono responsabili del proprio operato di fronte al Segretario Generale ed al Presidente. I Capi ufficio, inoltre, dirigono il lavoro dei dipendenti dell'ufficio.

## **PARTE III**

### **CAPO I – GLI AFFILIATI**

#### **Art. 42 – Soci individuali effettivi –**

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, sono soci individuali effettivi i dirigenti centrali e periferici del Centro Nazionale Sportivo Fiamma e coloro che individualmente si iscrivono presso i Comitati periferici.

I soci individuali effettivi che non siano dirigenti centrali, componenti le commissioni nazionali o presidenti degli organi periferici, debbono rinnovare ogni anno solare l'iscrizione, versando la quota determinata dalla Giunta esecutiva.

Per i soci individuali effettivi che non ricadono nel dettato del comma precedente, l'iscrizione si intende rinnovata salvo decadenza per qualsivoglia motivo.

I soci individuali effettivi che non siano dirigenti centrali o periferici, devono rivolgere domanda d'iscrizione al Presidente o Commissario del Comitato periferico competente che dovrà inviare l'elenco degli iscritti con l'obbligo di tesserarli con copertura assicurativa per infortuni agli Uffici del Centro Nazionale Sportivo Fiamma.

I Soci individuali effettivi che non siano dirigenti centrali o periferici, svolgono la loro attività sportiva o organizzativa partecipando e dando vita alle iniziative del proprio comitato periferico, sotto il coordinamento dei suoi dirigenti.

#### **Art. 43 – Costituzione delle Società Sportive e dei Circoli C.A.R.TUR –**

Per la costituzione di una Società Sportiva Fiamma e di un Circolo C.A.R.TUR è necessario provvedere:

- a) riunire in assemblee i soci fondatori perché approvino l'atto costitutivo e lo Statuto delle Società e provvedano alle elezioni degli Organi direttivi;
- b) inviare agli Uffici Centrali del Centro Nazionale Sportivo Fiamma quanto segue:
  - 1) copia conforme dell'atto costitutivo;
  - 2) copia conforme dello Statuto sociale;
  - 3) elenco dei dirigenti eletti con i relativi indirizzi e dati anagrafici;
  - 4) domanda di affiliazione in duplice copia;
  - 5) quota annua e di affiliazione fissata dalla Giunta Esecutiva;

A seguito di ratifica delle Società da parte della Presidenza, sentito il parere del Presidente del Comitato Regionale territorialmente competente che a sua volta può richiedere ulteriore parere al Presidente del Comitato provinciale, la Società medesima, qualora rientri nel programma della stessa, deve curare la propria affiliazione alla Federazione Sportiva o alle Federazioni Sportive aderenti al CONI e corrispondenti al tipo di sport prescelto. Alla domanda indirizzata al competente Comitato Regionale della Federazione Sportiva dovrà essere allegata copia dello Statuto nel testo approvato e ratificato dalla Presidenza del Centro Nazionale Sportivo Fiamma. Dell'avvenuta affiliazione alla Federazione Sportiva deve essere poi data comunicazione alla Presidenza del Centro Nazionale Sportivo Fiamma. Nel caso in cui una società svolga non solo attività sportiva ma anche ricreativa e del tempo libero questa deve necessariamente affiliarsi al C.A.R.TUR per dette iniziative. Sia le Società Sportive che i Circoli C.A.R.TUR hanno diritto di voto al Congresso Nazionale.

**Art. 44 – Tesseramento –**

Ai singoli iscritti alle Società Sportive Fiamma devono essere consegnate le tessere emesse annualmente dalla Presidenza del Centro Nazionale Sportivo Fiamma. Il rilascio delle tessere è gratuito da parte del Centro Nazionale Sportivo Fiamma, ad esclusione di quello comprensivo di assicurazione la cui quota viene fissata annualmente dalla Giunta Esecutiva. Le singole Società possono tuttavia fissare una quota di iscrizione.

Per ottenere le tessere ogni Società deve inviare agli Uffici Centrali del Centro Nazionale Sportivo Fiamma, in duplice copia, l'elenco tesserati unitamente al corrispondente numero di tessere in fianco con la firma del Presidente del Centro Nazionale Sportivo Fiamma. La compilazione delle tessere è a cura della Società con la firma autografa del presidente della stessa.

**Art. 45 – Rinnovo –**

Ogni Società deve provvedere entro il 31 gennaio di ogni anno al rinnovo della affiliazione e del tesseramento al Centro Nazionale Sportivo Fiamma ferma restando la possibilità di integrare nel corso dell'anno solare l'elenco dei tesserati.

**Art. 46 – Rendiconto annuale –**

Le Società Sportive affiliate sono tenute a presentare alla Presidenza un rendiconto annuale della loro attività agonistica, propagandistica, amministrativa.

**Art. 47 – Contribuzioni -**

Il Centro Nazionale Sportivo Fiamma contribuisce direttamente o indirettamente, nei limiti delle sue disponibilità al finanziamento delle Società Sportive affiliate e le assiste tecnicamente attraverso le proprie Commissioni Tecniche.

Tutti i contributi in materiale sportivo, nonché le attrezzature acquistate dalle Società con finanziamenti del Centro sono in dotazione e restano di proprietà del Centro stesso. La Società è responsabile del loro uso e conservazione, salvo il normale deterioramento.

**Art. 48 – Autonomia –**

Le Società Sportive affiliate sono entità autonome e distinte dal Centro Nazionale Sportivo Fiamma, che in alcun modo è responsabile degli atti amministrativi da queste posti in essere.

**Art. 49 – Perdita della qualità di socio –**

La qualità di socio individuale o collettivo effettivo si perde per morosità quando per un intero anno solare non viene versata la quota stabilita dalla Giunta Esecutiva.

La qualità di socio si perde inoltre per dimissione, per incompatibilità, per decadenza o per espulsione.

I soci individuali e collettivi del Centro Nazionale Sportivo Fiamma, ivi compresi quelli del C.A.R.TUR, hanno la facoltà di recedere dal vincolo associativo in ogni momento dando formale comunicazione agli organi competenti, senza poter nulla pretendere in relazione alle prestazioni conferite.

Il socio individuale che ricopra cariche direttive centrali o periferiche decade dalle stesse quando non partecipa a tre riunioni consecutive dell'organo di cui è componente, salvo motivazione ritenuta valida dall'organo medesimo.

## CAPO II – GLI ADERENTI

**Art. 50 – Adesione individuale –**

Coloro che individualmente aderiscono al Centro Nazionale Sportivo Fiamma presso i Comitati periferici per partecipare a manifestazioni sportive da questi indette ed organizzate hanno l'obbligo di versare la relativa quota annualmente stabilita dalla Giunta Esecutiva comprensiva dell'assicurazione contro infortuni. Metà della quota rimane al Comitato periferico. La quota può essere aumentata o diminuita in relazione alle esigenze locali.

E' compito dei Comitati periferici trasmettere tempestivamente gli elenchi agli Uffici Centrali secondo le norme da questi emanate.

L'adesione individuale e temporanea è dura quanto la manifestazione per partecipare alla quale è stata data. Può essere rinnovata nel corso dell'anno solare previo versamento di ulteriore quota di adesione.

L'accoglimento dell'adesione può essere rifiutato per qualsiasi motivo dal Comitato periferico e dalla Giunta Esecutiva.

**Art. 51 – Società Sportiva aderente –**

Per l'adesione al Centro Nazionale Sportivo Fiamma è necessario che il Presidente della Società Sportiva compili in triplice copia l'apposito modulo e/o presenti al Presidente o Commissario del Comitato periferico competente il quale, dopo avervi apposto il proprio visto, provvede ad inviarlo agli Uffici Centrali del Centro Nazionale Sportivo Fiamma, che trattengono un modulo, ne rinviano due al Comitato periferico che a sua volta ne consegna uno alla Società.

All'atto della presentazione della domanda la Società aderente deve versare la quota annuale stabilita dalla Giunta Esecutiva, metà delle quale rimane al Comitato periferico. La quota può essere aumentata o diminuita di un terzo dal Comitato in relazione ad esigenze locali. L'adesione ha la durata della manifestazione cui la Società partecipa, può essere rinnovata più volte nel corso di un anno solare ed ogni volta deve essere versata la relativa quota.

L'accoglimento della domanda può essere rifiutato per qualsiasi motivo dal Comitato periferico e dalla Giunta Esecutiva.

**Art. 52 – Tesseramento**

La Società aderente deve obbligatoriamente provvedere al tesseramento dei propri dirigenti, tecnici ed atleti al Centro Nazionale Sportivo Fiamma, pagando la quota annualmente decisa dalla Giunta Esecutiva, che può essere aumentata o diminuita di un terzo dal Comitato in relazione alle esigenze locali.

Gli elenchi devono essere presentati al Comitato periferico competente che li invia agli Uffici Centrali. Le tessere sono coperte da assicurazione contro gli infortuni presso la Sportass per durata pari a quella dell'anno solare.



## **PARTE IV – CONTROVERSIE E SANZIONI DISCIPLINARI**

### **Art. 53 – Sanzioni disciplinari –**

Al Collegio dei Probiviri sono demandate tutte le decisioni in materia di sanzioni disciplinari da infliggere a soci, atleti e dirigenti e Società Sportive per infrazioni alle norme statutarie e regolamentari e per gravi motivi morali. Le decisioni possono essere determinate da una autonoma iniziativa della Giunta o da una proposta di provvedimento disciplinare indirizzata al Presidente del Collegio e comunicata alla Giunta stessa da parte di un dirigente centrale o periferico e di Società.

Per gli atleti e i soci individuali possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari a seconda della gravità delle infrazioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione da ogni attività a tempo determinato (massimo 6 mesi);
- c) ritiro della tessera ed espulsione dal Centro Nazionale Sportivo Fiamma specialmente in caso recidivo.

Per i dirigenti del Centro Nazionale Sportivo Fiamma e delle Società i gradi delle sanzioni sono:

- a) censura;
- b) sospensione da ogni attività a tempo determinato (massimo un anno);
- c) espulsione in caso di gravi motivi morali e disciplinari.

Per le Società i gradi delle sanzioni sono:

- a) deplorazione;
- b) multa pecuniaria;
- c) scioglimento e radiazione dai ranghi;

I provvedimenti disciplinari adottati dalle Federazioni Sportive devono essere obbligatoriamente ratificati dalla Giunta Esecutiva del Centro Nazionale Sportivo Fiamma.

### **Art. 54 – Delega a Commissioni particolari –**

Nelle singole manifestazioni organizzate da Società o Organi periferici del Centro Fiamma che prevedano una Commissione giudicante, questa potrà infliggere sanzioni di durata non superiore a quella della manifestazione stessa; nei casi più gravi dovrà investire della questione il Collegio dei Probiviri tramite richiesta indirizzata al Presidente del Collegio e comunicata alla Giunta Esecutiva tramite il dirigente periferico competente.

### **Art. 55 – Delega al Presidente –**

Le sanzioni di cui ai punti a) dell'art. 53 (ammonizioni, censura, deplorazione) potranno essere comminate direttamente dal Presidente del Centro e dietro sua propria iniziativa, con procedimento abbreviato senza cioè ascoltare l'iscritto sottoposto alla censura.

### **Art. 56 – Procedimento –**

Fatta eccezione per i casi di cui all'art 55, nei rimanenti il Collegio dei Probiviri prima di prendere alcun provvedimento sanzionatorio dovrà provvedere all'attività istruttoria ed a comunicare all'accusato che nei suoi confronti è stata avanzata richiesta punitiva.

Questi potrà rimettere al Collegio dei Probiviri medesimo entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, una propria memoria difensiva scritta e corredata dagli eventuali mezzi di prova.

Qualora il Collegio dei Probiviri ritenga di poter giungere ad una decisione assolutoria, potrà farlo senza ascoltare l'accusato né inviargli la comunicazione di cui al primo comma di questo articolo.

In tutti i casi, la decisione del Collegio dei Probiviri o del Presidente dovrà essere notificata senza ritardo agli interessati (accusato e dirigente accusante) a mezzo r.a.r. o posta celere a.r. e pubblicata sulla stampa ufficiale del Centro Nazionale Sportivo Fiamma.

Nei casi più gravi il Collegio dei Probiviri nel corso dell'Istruttoria può richiedere alla Giunta Esecutiva la sospensione dell'iscritto da ogni attività in seno al Centro Fiamma, dandogliene comunicazione, fino al momento della decisione finale.

### **Art. 57 – Ricorsi**

Avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri e del Presidente è ammesso, solo per la parte che vi abbia interesse, ricorso al Consiglio Nazionale che giudica, con esclusione dei membri componenti il Collegio dei Probiviri stesso, come per le controversie tra associati.

Il ricorso dovrà contenere i motivi dell'imputazione e gli eventuali mezzi di prova, e dovrà pervenire al Consiglio Nazionale entro 30 gg. dalla data di ricevimento della notifica della decisione del Collegio dei Probiviri o del Presidente.

## **PARTE V – INCOMPATIBILITA'**

### **Art. 58**

Qualora si verificassero casi di incompatibilità previsti dall'Art. 38 dello Statuto, l'iscritto interessato ha 30 giorni di tempo per decidere.

Trascorso questo termine, nei casi previsti dall'art. 52 dello Statuto viene dichiarato decaduto dall'incarico minore dalla Giunta Esecutiva.

Nei casi previsti dall'art. 51 dello Statuto, viene dichiarato decaduto dall'iscrizione al Centro Nazionale Sportivo Fiamma.

# CENTRO NAZIONALE SPORTIVO FIAMMA - SPORT NAZIONALE

## STATUTO

### TITOLO I

#### FINALITA' SOCIALI

##### **Art. 1 Scopi**

Il Centro Nazionale Sportivo Fiamma - Sport Nazionale, con sede in Roma, è una associazione apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro, che ha la finalità di contribuire all'elevazione della persona umana e della società in cui opera per mezzo della promozione, diffusione e incremento della pratica sportiva in tutte le sue forme: agonistica, amatoriale, educativa, formativa, didattica e ricreativa. L'ente, inoltre, promuove tutte le iniziative volte a determinare la crescita culturale, fisica ed etica degli associati, quali l'attività ludica e ricreativa, la formazione professionale e tecnica, l'attività di volontariato e di protezione civile. Le attività a carattere agonistico devono rispettare quanto sancito dalle norme e dai regolamenti tecnici del C.O.N.I., delle federazioni sportive nazionali e dalle discipline sportive associate per il miglior raggiungimento dei propri obiettivi. L'ente ha altresì scopi di difesa e salvaguardia del patrimonio ambientale, culturale e storico nazionale, attraverso l'istituzione di apposite organizzazioni. Il Centro Nazionale Sportivo Fiamma - Sport Nazionale, opera inoltre nel settore del turismo sportivo, dell'attività motoria, ricreativa e aggregativa nel tempo libero.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'ente opera in piena autonomia in tutti gli ambiti, collaborando con il C.O.N.I., con il Ministero della Pubblica Istruzione, con tutti gli enti pubblici e privati, e con altre organizzazioni sportive.

In Centro Nazionale Sportivo Fiamma – Sport Nazionale, per il perseguimento delle proprie finalità, può operare anche all'estero e a tal fine può aprire sedi secondarie al di fuori del territorio nazionale.

Nel perseguimento dei propri fini, inoltre, gli organi centrali e periferici dell'ente possono acquisire, condurre in locazione e gestire strutture, aree e impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva, in proprietà o affidate in gestione, anche da enti pubblici, nonché svolgere ogni attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi dell'ente.

##### **Art. 2 Riconoscimenti**

Il Centro Nazionale Sportivo Fiamma – Sport Nazionale è retto da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all'attività sociale da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e pari opportunità. L'ente è stato riconosciuto Ente con Finalità Assistenziali dal Ministero dell'Interno con Decreto del 06/07/86, n. 559/C 15693/12000 A.82.

### TITOLO II

#### RAPPORTI DI APPARTENENZA

##### **Art. 3 Soci**

Il Centro Nazionale Sportivo Fiamma - Sport Nazionale, si compone di soci e tesserati.

I Soci sono, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le società ed associazioni sportive dilettantistiche, i circoli ricreativi, culturali, sociali e assistenziali, nonché le associazioni di volontariato e turistico-sportive affiliati al Centro Nazionale Sportivo Fiamma – Sport Nazionale.

Il socio si associa all'Ente con il pagamento della quota sociale e l'approvazione della domanda di affiliazione da parte del Presidente Nazionale entro 60 giorni dalla presentazione. In caso di mancata approvazione della domanda entro il termine stabilito, la stessa deve intendersi respinta.

L'affiliazione deve essere rinnovata annualmente versando la quota sociale annuale, pena la decadenza dalla qualifica di socio.

Possono inoltre essere nominati Soci onorari quei soggetti che si siano resi particolarmente benemeriti nei confronti del Centro Nazionale Sportivo Fiamma- Sport Nazionale, sia che si tratti di persone fisiche, che associazioni, società o enti.

#### **Art. 4 Tesserati**

I tesserati sono le persone fisiche iscritte sia direttamente all'ente, anche per il tramite dei Comitati periferici, regionali e provinciali, sia ai soggetti associati di cui all'articolo che precede.

La qualifica di tesserato si acquisisce al momento della vidimazione della tessera e comporta l'accettazione del Codice di comportamento deliberato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. con provvedimento n. 1270 del 15 luglio 2004.

I tesserati possono essere dirigenti, tecnici, atleti e praticanti. Ai tesserati deve essere garantito, all'interno del socio di appartenenza, l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee e ogni altro diritto connesso con la democrazia associativa. I tesserati hanno il diritto di partecipare all'attività del Centro Nazionale Sportivo Fiamma - Sport Nazionale attraverso le rispettive società, associazioni e circoli affiliati e di concorrere alle cariche sociali elettive.

Per assumere la qualifica di tesserato è necessario inoltrare domanda di tesseramento ed effettuare il versamento della quota fissata dalla Giunta Esecutiva.

Il tesseramento deve essere rinnovato annualmente versando la quota prevista per l'anno solare, pena la decadenza dalla qualifica di tesserato.

### **TITOLO III**

#### **SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE**

#### **Art. 5 Pratica sportiva**

Alle società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate al Centro Nazionale Sportivo Fiamma – Sport Nazionale è affidato il potenziamento della pratica sportiva mediante l'organizzazione di competizioni sportive di carattere amatoriale e lo svolgimento di ogni altra attività istituzionale dell'ente in armonia con le direttive da esso emanate.

#### **Art. 6 Obblighi**

Le società ed associazioni sportive dilettantistiche, ferma restando la loro autonomia, sono tenute all'osservanza del presente statuto e del regolamento organico dell'ente, e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardare la funzione formativa, educativa, culturale, sociale e popolare dello sport. Gli statuti delle stesse, oltre ai requisiti di legge, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I. nonché allo statuto ed ai regolamenti del Centro Nazionale Sportivo Fiamma – Sport Nazionale.

Le società ed associazioni sportive dilettantistiche s'impegnano ad osservare il presente Statuto. Gli Statuti dovranno inoltre essere redatti secondo i principi previsti dallo Statuto del C.O.N.I. e in quelli contenuti nella Nuova disciplina dei Rapporti tra il C.O.N.I. e gli Enti di Promozione Sportiva.

### **TITOLO IV**

#### **ADESIONI**

#### **Art. 7 Adesioni**

Possono aderire direttamente al Centro Nazionale Sportivo Fiamma - Sport Nazionale, o tramite i Comitati Periferici, le società e le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le persone fisiche che intendono svolgere attività sportiva occasionale mediante la partecipazione a singole manifestazioni sportive organizzate dai medesimi Comitati, usufruendo dei vantaggi che la stessa manifestazione prevede. L'adesione non comporta la qualifica di socio o di tesserato. L'adesione comporta il pagamento della sola somma per l'iscrizione alla singola manifestazione.

### **TITOLO V**

#### **GLI ORGANI CENTRALI**

#### **Art. 8 Organi**

Sono Organi Centrali del Centro Nazionale Sportivo Fiamma - Sport Nazionale:

- a) il Congresso Nazionale;
- b) il Presidente Nazionale;
- c) i Vice Presidenti;

- d) la Giunta Esecutiva;
- e) il Consiglio Nazionale;
- f) il Presidente del Consiglio Nazionale;
- g) il Segretario Generale;
- h) il Segretario Amministrativo;
- i) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- l) il Procuratore Disciplinare;
- m) Il Giudice Sportivo;
- n) la Commissione d'Appello.

#### **Art. 9 Il Congresso Nazionale**

Il Congresso Nazionale è il massimo organo del Centro Nazionale Sportivo Fiamma - Sport Nazionale. Il Congresso Nazionale è convocato in sede elettiva ogni quattro anni, entro il termine ultimo del 31 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi. Il Congresso Nazionale, a seguito di apposita delibera della Giunta Esecutiva, è convocato dal Presidente Nazionale a mezzo pubblicazione su di un quotidiano a diffusione nazionale almeno 15 giorni prima della data fissata per il congresso.

Notizia della convocazione del Congresso sarà inoltre pubblicata nel sito internet ufficiale dell'ente. La comunicazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno.

Il Congresso Nazionale è altresì convocato annualmente per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo del Centro Nazionale Sportivo Fiamma - Sport Nazionale.

Al Congresso Nazionale partecipano, con diritto di voto, i Soci, mediante il legale rappresentante, affiliati per l'anno in corso e in regola con le quote sociali, e che non abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi di giustizia dell'ente.

A ogni Socio è attribuito un voto.

#### **Art. 10 Poteri del Congresso Nazionale**

Il Congresso Nazionale può essere ordinario o straordinario.

Il Congresso Nazionale ordinario:

- a) approva il bilancio preventivo e consuntivo del Centro Nazionale Sportivo Fiamma - Sport Nazionale entro il 30 aprile di ogni anno e lo trasmette al C.O.N.I. entro il 31 maggio successivo;
- b) fissa gli orientamenti dell'attività dell'ente in conformità alle finalità istituzionali;
- c) elegge :
  - il Presidente Nazionale;
  - i due Vice Presidenti, di cui uno Vicario;
  - i quattro componenti della Giunta Esecutiva;
  - il Presidente del Consiglio Nazionale;
  - il Vice Presidente del Consiglio Nazionale;
  - i cinque componenti del Consiglio Nazionale;
  - i tre membri effettivi ed i due membri supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Congresso Nazionale straordinario:

- a) approva le modifiche dello statuto;
- b) elegge la ricostituzione degli organi decaduti;
- c) delibera sulla proposta di scioglimento dell'ente e sulla nomina del liquidatore.

#### **Art. 11 Composizione e deliberazioni**

Il Congresso Nazionale, in prima convocazione, è validamente costituito con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione, è valido qualunque sia il numero degli intervenuti.

I lavori del Congresso sono diretti da un Presidente, eletto al suo interno dai partecipanti con voto palese. Il Presidente è assistito dal Segretario generale dell'ente, che ha il compito di redigere il verbale del Congresso.

Le deliberazioni devono essere prese con la maggioranza dei voti ai sensi dell'art. 21 del c.c..

Il Congresso Nazionale può essere convocato in sessione straordinaria per gravi ed urgenti motivi su richiesta:

- del Presidente Nazionale;
- della maggioranza della Giunta Esecutiva;
- della maggioranza dei Soci aventi diritto a voto.

Le votazioni avvengono per alzata di mano e controprova. Per le cariche elettive si vota a scrutinio segreto.

Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono espletate dalla Commissione Verifica dei Poteri, i cui componenti sono nominati dalla Giunta Esecutiva, su indicazione del Presidente Nazionale, tra persone che non sono candidate a cariche elettive nel Congresso Nazionale nel quale opereranno.

La Commissione è composta da un Presidente, e da almeno due membri effettivi e due supplenti, oltreché dal segretario, il quale redige il verbale e non esprime voto. In caso di dimissioni o impedimento di componenti nominati, che non consentano di raggiungere il numero minimo suindicato, la Giunta Esecutiva provvede alle sostituzioni in ogni momento.

#### **Art. 12 Voto e delega**

A ogni Presidente legale rappresentante dei soci è attribuito un voto.

I Presidenti dei soci possono delegare a rappresentarli un Vicepresidente o un consigliere purché regolarmente tesserato all'Ente. I Presidenti, o i loro delegati, possono ricevere un numero variabile di deleghe al voto da parte di altri soci, nella misura appresso indicata, purché l'ente abbia più di 500 soci aventi di diritto al voto e quelli deleganti abbiano la sede nella stessa Regione del socio delegato:

da 501 soci aventi diritto al voto fino a 1.000 Soci: fino a 4 deleghe;

fino a 1.500 soci: fino a 5 deleghe;

fino a 2.000 soci: fino a 6 deleghe;

fino a 3.000 soci: fino a 7 deleghe;

fino a 4.000 soci: fino a 8 deleghe;

fino a 5.000 soci: fino a 10 deleghe;

fino a 10.000 soci: fino a 20 deleghe;

oltre 10.000 soci: fino a 40 deleghe.

I membri della Giunta Esecutiva del Centro Nazionale Sportivo Fiamma - Sport Nazionale non possono rappresentare i soci né direttamente né per delega.

#### **Art. 13 Il Presidente Nazionale**

Il Presidente del Centro Nazionale Sportivo Fiamma - Sport Nazionale, che ha la rappresentanza legale dell'ente, è eletto dal Congresso Nazionale e dura in carica quattro anni.

Il Presidente convoca e presiede la Giunta Esecutiva assicurando, tramite il Segretario Generale, l'esecuzione delle relative delibere.

In caso di necessità e urgenza, il Presidente può agire in assenza di delibera della Giunta Esecutiva, salvo sottoporre all'approvazione della stessa Giunta nella prima riunione utile la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca il Congresso Nazionale su delibera della Giunta Esecutiva.

Il Presidente, di concerto con la Giunta Esecutiva, predispone il programma dell'attività dell'ente da sottoporre al Consiglio Nazionale. Nel caso in cui detto programma non sia condiviso dal Consiglio Nazionale, con parere motivato e documentato, questo lo rimette al Presidente, il quale deve apportare le modifiche richieste entro 90 giorni.

Il Presidente propone alla Giunta Esecutiva la nomina dei Commissari Straordinari dei Comitati periferici.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento definitivo del Presidente, le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario, il quale deve tempestivamente convocare il Congresso Nazionale, che deve tenersi entro 90 giorni.

Il Presidente ha il potere di concedere la grazia a condizione che sia stata scontata almeno la metà della sanzione irrogata. Nel caso della radiazione, la grazia può essere concessa solo dopo che sono trascorsi almeno 5 anni da quando la sanzione è stata inflitta con provvedimento definitivo.

#### **Art. 14 La Giunta Esecutiva**

La Giunta Esecutiva dura in carica quattro anni ed è composta dal Presidente Nazionale e da sei componenti eletti dal Congresso Nazionale, tra cui i vice presidenti, di cui uno vicario..

La Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente Nazionale, nomina il Segretario Generale ed il Segretario Amministrativo.

La Giunta Esecutiva delibera la convocazione del Congresso Nazionale da parte del Presidente Nazionale. Partecipano alle riunioni della Giunta Esecutiva, senza diritto al voto, il Segretario Generale, il Segretario Amministrativo ed il Presidente del Consiglio Nazionale.

La Giunta Esecutiva, di concerto con il Presidente Nazionale, predispone il programma dell'attività dell'ente

La Giunta Esecutiva costituisce le Commissioni Tecniche Nazionali, indicandone i Presidenti e i componenti, e nomina il Procuratore Disciplinare, il Giudice Sportivo e la Commissione di Appello. Tutti i membri degli organi di giustizia devono essere laureati in giurisprudenza e possono essere scelti anche al di fuori dai tesserati dell'Ente.

La Giunta Esecutiva, su proposta del Consiglio Nazionale, approva il Regolamento Organico e le sue modifiche, e delibera la distribuzione degli incarichi operativi.

Su proposta del Presidente Nazionale, la Giunta Esecutiva nomina il Revisore dei Conti Regionale, iscritto nell'apposito albo, e il supplente, che deve possedere specifica competenza e professionalità, quando il Comitato Regionale non vi può provvedere nella propria assemblea.

Delibera sui bilanci consuntivi e preventivi, redatti dal Segretario Amministrativo, prima di sottoporli all'approvazione del Congresso Nazionale.

Delibera il commissariamento dei Comitati periferici, nominando i Commissari straordinari su proposta del Presidente Nazionale, in caso di rilevata impossibilità di funzionamento degli stessi, ovvero nel caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi **o ripetute** violazioni delle norme da parte degli organi dei medesimi Comitati.

Delibera in merito all'amnistia e all'indulto.

La Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente Nazionale e sentiti i pareri del Segretario Generale e del Segretario Amministrativo, delibera in merito ai rapporti di lavoro con il personale dipendente.

Su proposta del Presidente Nazionale, può istituire Commissioni Nazionali ed Europee di studio, tecniche ed organizzative, stabilendone la composizione e le funzioni.

#### **Art. 15 Funzionamento della Giunta Esecutiva**

La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente Nazionale almeno ogni tre mesi in sessione ordinaria. È convocata in sessione straordinaria, sia su iniziativa del Presidente Nazionale, sia su iniziativa della metà più uno dei componenti.

La Giunta Esecutiva è validamente costituita con la presenza di almeno quattro componenti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le riunioni della Giunta Esecutiva possono essere dirette da un Vice Presidente.

Le delibere della Giunta Esecutiva sono validamente adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente Nazionale o, in caso di sua assenza, del Vice Presidente.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento definitivo fino a tre dei componenti della Giunta Esecutiva, subentrano i primi dei non eletti all'ultimo Congresso Nazionale, purché abbiano riportato almeno la metà più uno dei voti conseguiti dall'ultimo eletto, altrimenti il Presidente convoca per la ricostituzione dell'organo il Congresso Nazionale, che deve tenersi entro 90 giorni.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento definitivo della maggioranza dei componenti della Giunta Esecutiva, il Presidente convoca per la ricostituzione dell'organo il Congresso Nazionale, che deve tenersi entro 90 giorni.

Si ha la decadenza del Presidente e della Giunta Esecutiva in caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte del Congresso Nazionale.

#### **Art. 16 Le Commissioni Tecniche Nazionali**

Le Commissioni Tecniche Nazionali, costituite dalla Giunta Esecutiva per ciascuna disciplina e attività praticata dall'ente, indicano l'indirizzo tecnico e formativo delle diverse discipline e attività di riferimento.

Dette Commissioni, inoltre, nell'ambito di ciascuna disciplina e attività, a titolo meramente esemplificativo, organizzano i campionati e i tornei, predispongono il calendario delle gare, redigono il programma formativo e promozionale dell'attività, gestiscono corsi di preparazione e aggiornamento dei tecnici.

#### **Art. 17 Il Consiglio Nazionale**

Il Consiglio Nazionale dura quattro anni ed è un organo consultivo con funzione di raccordo dell'ente con i Comitati periferici e le varie commissioni tecniche nazionali.

Il Consiglio Nazionale è composto:

- a) dal Presidente del Consiglio Nazionale;
- b) dal vice Presidente del Consiglio Nazionale;
- c) dai cinque membri eletti dal Congresso Nazionale;

d) dai Presidenti dei Comitati Regionali.

Partecipano inoltre alle riunioni senza diritto al voto:

il Presidente Nazionale;

i componenti della Giunta Esecutiva;

il Segretario Generale;

il Segretario Amministrativo;

i Presidenti delle Commissioni Tecniche Nazionali, quando all'ordine del giorno ci sono argomenti attinenti all'attività sportiva di loro competenza.

#### **Art. 18 Poteri del Consiglio Nazionale**

Il Consiglio Nazionale:

illustra ai responsabili regionali ed alle varie commissioni tecniche i bilanci preventivi e consuntivi, predisposti dalla Giunta Esecutiva e dal segretario amministrativo, da sottoporre all'approvazione del Congresso Nazionale;

disegna le linee di politica sportiva dell'ente secondo gli indirizzi scaturiti dal Congresso Nazionale;

esprime pareri riguardo ai programmi dell'attività predisposti dal Presidente dell'ente di concerto con la Giunta Esecutiva e ne verifica l'attuazione;

predisporre il Regolamento Organico da sottoporre all'approvazione della Giunta Esecutiva;

#### **Art. 19 Funzionamento del Consiglio Nazionale**

Il Consiglio Nazionale è convocato dal suo Presidente due volte l'anno in sessione ordinaria. È convocato in via straordinaria su richiesta della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto.

Il Consiglio Nazionale è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento definitivo di uno o più componenti, il Presidente, o il Vice Presidente, o il consigliere più anziano, a seconda del caso, chiede alla Giunta Esecutiva di deliberare la convocazione del Congresso straordinario per la ricostituzione delle cariche, che deve tenersi entro 90 giorni.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento definitivo della metà più uno dei componenti, vi è la decadenza immediata del Consiglio e del Presidente, e il Presidente stesso o il Vice Presidente, o il consigliere più anziano, a seconda del caso, chiede alla Giunta Esecutiva di deliberare la convocazione del Congresso straordinario per la ricostituzione del Consiglio, che deve tenersi entro 90 giorni.

#### **Art. 20 Il Segretario Generale**

Il Segretario Generale è nominato dalla Giunta Esecutiva su proposta del Presidente Nazionale.

Partecipa con funzioni di segretario alle riunioni del Congresso Nazionale, della Giunta Esecutiva e del Consiglio Nazionale. Provvede all'esecuzione delle delibere della Giunta Esecutiva, garantisce la funzionalità degli Uffici e della struttura operativa.

#### **Art. 21 Il Segretario Amministrativo**

Il Segretario Amministrativo è nominato dalla Giunta Esecutiva su proposta del Presidente Nazionale e partecipa senza diritto di voto alle riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Nazionale

E' responsabile della contabilità dell'ente e cura tutti gli adempimenti amministrativi e fiscali relativi allo stesso.

Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi dell'ente, da sottoporre all'approvazione della Giunta Esecutiva prima di rimmetterli alla valutazione del Congresso Nazionale.

#### **Art. 22 Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due membri supplenti, tutti eletti dal Congresso Nazionale.

Tutti i membri del Collegio restano in carica quattro anni e devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili o all'Albo dei Dottori Commercialisti, e possono non essere tesserati all'Ente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, oltre al controllo di legittimità, esegue il controllo contabile sulla gestione amministrativa dell'ente, riferendone annualmente al Congresso Nazionale, e alle riunioni della Giunta Esecutiva quando lo ritiene opportuno.

La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica dirigenziale dell'ente.

In tema di decadenza o sostituzione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, si applicano le disposizioni di cui agli artt. dal 2399 al 2401 del codice civile.

## TITOLO VI

### COMITATI PERIFERICI

#### **Art. 23 I Comitati Periferici**

I Comitati Periferici del Centro Nazionale Sportivo Fiamma - Sport Nazionale, possono essere costituiti in tutte le Regioni e Province.

I Comitati Periferici, Regionali e Provinciali, coordinano le attività delle strutture locali e dei soci nell'ambito della propria competenza territoriale con i programmi dell'attività di cui all'art. 13.

#### **Art. 24 Funzioni**

I Comitati Periferici provvedono:

- a) a promuovere il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- b) ad attuare nel territorio di loro competenza i programmi d'attività dell'ente;
- c) a rappresentare l'ente presso le autorità sportive ed amministrative delle Regioni, delle Province e degli Enti locali, a cui possono presentare istanza di contributi e richiedere la gestione d'impianti sportivi e di attività sociali, culturali e di volontariato.

I Comitati Regionali sono dotati di autonomia nella gestione contabile-amministrativa nell'ambito regionale, sia dei contributi che della gestione degli impianti e delle suddette attività, con facoltà di aprire libretti postali e conti correnti, nonché di contrarre obblighi contrattuali, senza che ciò determini responsabilità di alcun tipo in capo all'ente. I Comitati Regionali hanno l'obbligo di predisporre annualmente un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione delle rispettive assemblee.

I Comitati provinciali non sono dotati di autonomia contabile-amministrativa e rientrano nella gestione dei Comitati Regionali, di cui al comma precedente.

I Comitati Periferici possono nominare speciali commissioni tecniche, di studio ed organizzative.

#### **Art 25 Composizione**

I Comitati Regionali possono essere costituiti quando in almeno due province della stessa regione sono presenti un minimo di 3 soci e oltre 50 tesserati. Nelle regioni in cui sono presenti fino a due province, sono sufficienti 3 soci e 50 tesserati anche a livello regionale. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono avere ciascuna un Comitato Provinciale assimilato alle regioni con una sola provincia.

I Comitati Regionali sono retti da un Consiglio Direttivo, composto da un Presidente e due membri, tutti eletti dall'Assemblea regionale.

I Comitati Provinciali possono essere costituiti quando nel proprio ambito territoriale sono presenti almeno 2 soci e un qualsiasi numero di tesserati. Quando sono presenti 2 soci e fino a 50 tesserati, il Comitato Provinciale è retto da un Delegato Provinciale, nominato dalla Giunta Esecutiva su proposta del Presidente Nazionale.

I Comitati Provinciali nel cui ambito territoriale sono presenti almeno 3 soci e oltre 50 tesserati sono rette da un Consiglio Direttivo, composto da un Presidente e due membri, tutti eletti dall'Assemblea Provinciale.

#### **Art. 26 Organi**

Gli organi dei Comitati Periferici sono:

- l'Assemblea Regionale o Provinciale;
- il Presidente del Comitato Regionale o Provinciale;
- il Consiglio Direttivo Regionale o Provinciale;
- il Revisore dei Conti Regionale ed il supplente.



## TITOLO VII

### ASSEMBLEA E CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE E PROVINCIALE

#### **Art. 27 Le Assemblee**

Le assemblee regionali e provinciali, ordinarie o straordinarie, deliberano soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione delle loro convocazioni.

Le assemblee regionali e provinciali, ordinarie o straordinarie, sono deliberate dal Consiglio Direttivo Regionale o Provinciale, e convocate dal Presidente del rispettivo Comitato. La comunicazione di convocazione deve essere inviata agli aventi diritto almeno venti giorni prima della data fissata, a mezzo mail o, se necessario, altro mezzo atto a comprovare l'avvenuto ricevimento. La convocazione deve contenere ora, data, luogo ed ordine del giorno. La medesima comunicazione deve essere inviata anche al Segretario Generale dell'ente, che provvede tempestivamente alla sua pubblicazione nel sito internet ufficiale dell'ente.

Alle assemblee regionali e provinciali partecipano, con diritto di voto, i Presidenti legali rappresentanti dei soci con sede nel territorio di pertinenza, affiliate per l'anno in corso e in regola con le quote sociali, e che non abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi di giustizia dell'ente.

A ogni Presidente legale rappresentante di Soci affiliati è attribuito un voto.

#### **Art. 28 Funzioni**

L'assemblea ordinaria, regionale o provinciale, che si tiene almeno 45 giorni prima dello svolgimento del Congresso Nazionale:

- a) vota l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b) elegge, con votazioni separate e successive ed a scrutinio segreto, il Presidente del Comitato e i due membri del Consiglio Direttivo;
- c) elegge il Revisore dei Conti, che deve essere iscritto nell'apposito all'albo, e il supplente, che deve possedere specifica competenza e professionalità;
- d) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, non è possibile eleggere in assemblea il Revisore dei Conti e il supplente, vi provvede la Giunta Esecutiva.

L'assemblea straordinaria, regionale o provinciale,:

- a) elegge la ricostituzione degli organi, regionali o provinciali, decaduti;
- b) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

#### **Art. 29 Delibere**

L'assemblea ordinaria, regionale o provinciale, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

I lavori dell'assemblea sono diretti da un Presidente, eletto al suo interno dai partecipanti con voto palese, che è assistito da un segretario, anch'esso eletto dall'assemblea con voto palese, che ha il compito di redigere il verbale della stessa assemblea.

Le deliberazioni devono essere prese con la maggioranza dei voti ai sensi dell'art. 21 del c.c..

L'assemblea straordinaria, regionale o provinciale, può essere convocata per gravi ed urgenti motivi su richiesta:

- del Presidente del Comitato;
- della maggioranza del Consiglio Direttivo;
- della maggioranza delle soci aventi diritto al voto in ambito territoriale.

Le votazioni avvengono per alzata di mano e controprova. Per le cariche elettive si vota a scrutinio segreto.

Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono espletate da una apposita commissione, composta da un Presidente e due membri, nominata dal Consiglio Direttivo uscente tra persone che non hanno presentato nessuna candidatura.

### **Art. 30 Voto e delega**

A ogni Presidente legale rappresentante di soci è attribuito un voto.

I Presidenti legali rappresentanti dei soci possono delegare a rappresentarli un Vicepresidente o un consigliere purché regolarmente tesserato all'ente. I Presidenti, o i loro delegati, possono ricevere un numero variabile di deleghe al voto da parte di altri soci, nella misura in appresso indicata, purché i soci deleganti abbiano la sede nella stessa regione o provincia del socio delegato:

fino a 100 soci aventi diritto al voto: 1 delega;

fino a 200 soci aventi diritto al voto: fino a 2 deleghe;

fino a 500 soci aventi diritto al voto: fino a 3 deleghe;

fino a 1.000 soci aventi diritto al voto: fino a 4 deleghe;

fino a 1.500 soci aventi diritto al voto: fino a 5 deleghe;

fino a 2.000 soci aventi diritto al voto: fino a 6 deleghe;

fino a 3.000 soci aventi diritto al voto: fino a 7 deleghe;

fino a 4.000 soci aventi diritto al voto: fino a 8 deleghe;

fino a 5.000 soci aventi diritto al voto: fino a 10 deleghe;

fino a 10.000 soci aventi diritto al voto: fino a 20 deleghe;

oltre 10.000 soci aventi diritto al voto: fino a 40 deleghe.

I Presidenti e i componenti dei Consigli Direttivi regionali e provinciali non possono rappresentare soci ne' direttamente ne' per delega.

### **Art. 31 Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed è composta dal Presidente e da due componenti eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo delibera la convocazione dell'assemblea da parte del Presidente, nonché sui bilanci consuntivi e preventivi prima di sottoporli all'approvazione dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi in sessione ordinaria. È convocato in sessione straordinaria, sia su iniziativa del Presidente, sia su iniziativa della maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le riunioni del Consiglio Direttivo sono essere dirette da uno dei componenti.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono validamente adottate a maggioranza dei presenti.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento definitivo di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, anche se si tratta del Presidente, il Presidente stesso convoca l'assemblea per la ricostituzione dell'organo, che deve tenersi entro 90 giorni.

## **TITOLO VIII**

### **PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE**

#### **Art. 32 Costituzione**

Il patrimonio del Centro Nazionale Sportivo Fiamma - Sport Nazionale è costituito:

- a) dai beni dell'ente;
- b) dalle quote sociali;
- c) dai proventi del tesseramento;
- d) dal contributo di enti pubblici e privati;
- e) da eventuali donazioni o lasciti.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'ente si obbliga a reinvestire gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.

L'esercizio sociale finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

## TITOLO IX

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 33 Scioglimento**

L'ente può essere sciolto con deliberazione del Congresso Nazionale, convocato in sessione straordinaria su richiesta dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto. Tale Congresso è validamente costituito con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione, e delibera lo scioglimento dell'ente e la nomina del liquidatore necessariamente con la maggioranza dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, l'ente ha l'obbligo di devolvere il patrimonio sociale ad altra associazione con finalità analoghe o di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 34 Simbolo**

Il simbolo ufficiale dell'ente è costituito da una vela verde, bianca e rossa a bande verticali, sormontata per metà da una F bianca che emerge dalla sua rotazione sottostante, di cui si allega il disegno al presente statuto.

#### **Art. 35 Candidature**

Le candidature alle cariche sociali elettive devono essere specificamente presentate alla Segreteria Generale almeno 10 giorni prima dello svolgimento del Congresso Nazionale o delle assemblee dei Comitati Periferici, da coloro che hanno i requisiti indicati nell'articolo successivo e che sono in regola con il tesseramento, con esclusione della carica di Revisore dei Conti, che può essere anche persona non tesserata.

Non è ammessa la candidatura a più di una carica sociale nello stesso Congresso o assemblea.

#### **Art. 36 Requisiti**

I componenti degli organi elettivi e di nomina devono possedere i seguenti requisiti:

- a) non aver riportato sentenze passate in giudicato per reati non colposi, recanti la condanna superiore ad un anno di detenzione, ovvero l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
- b) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

E' ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

## TITOLO X

### INCOMPATIBILITÀ E CESSAZIONE

#### **Art. 37 Incompatibilità e decadenza**

La carica di Presidente Nazionale, di componente della Giunta Esecutiva, del Collegio dei Revisori dei Conti, di Segretario Generale, di Segretario Amministrativo, di Presidente e di componente del Consiglio Nazionale, nonché di membro degli organi di giustizia sono incompatibili tra loro e con qualsiasi altra carica dirigenziale, centrale e periferica, prevista dal presente Statuto.

La carica di Presidente Nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I..

E' incompatibile la qualifica di dirigente centrale e periferico dell'ente con il tesseramento ad altri organismi che svolgono attività analoga a quella dell'ente medesimo.

In caso di incompatibilità, l'interessato è tenuto ad optare entro un mese per una delle cariche di spettanza. In difetto di tale opzione, l'assunzione della nuova carica implica di diritto la decadenza da quella precedentemente ricoperta, se l'incompatibilità è tra le cariche ricoperte all'interno dell'ente; altrimenti, la decadenza opera di diritto per la carica ricoperta nell'ente.

Tutte le cariche dell'ente sono onorifiche e gratuite, ad eccezione di quella di Segretario Generale e di Segretario Amministrativo.

#### **Art. 38 Cessazione dell'affiliazione e del tesseramento**

I Soci affiliati cessano di appartenere all'ente nei seguenti casi:

- a) per recesso;
- b) per mancato rinnovo dell'affiliazione annuale;
- c) per scioglimento;
- d) per revoca dell'affiliazione per perdita dei requisiti richiesti;
- e) per radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme dell'ente accertate dagli organi di giustizia.

I soci che recedono non possono pretendere nulla in relazione alle prestazioni conferite ed all'attività svolta.

Il tesseramento della persona fisica cessa:

- a) per dimissioni;
- b) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento stesso;
- c) per il ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dagli organi di giustizia;
- d) per il verificarsi delle ipotesi di cui al comma 1.

### **TITOLO XI**

#### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA E ORGANI DI GIUSTIZIA**

#### **Art. 39 Vincolo di Giustizia**

I soci e i tesserati all'ente per la risoluzione di ogni controversia di qualsiasi natura comunque connessa all'attività espletata nell'ambito dell'ente si impegnano a non adire altre Autorità esterne all'ente medesimo.

La Giunta Esecutiva, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroga al predetto vincolo di giustizia su istanza dell'interessato. La deroga deve essere comunque concessa quando richiesta in relazione a reati perseguibili d'ufficio. Il diniego dell'autorizzazione deve essere motivato ed espresso entro sessanta giorni dalla richiesta e comunicato tempestivamente all'interessato. Trascorso inutilmente detto termine, l'autorizzazione si intende concessa. L'inosservanza del presente vincolo di giustizia comporta l'adozione di sanzioni disciplinari.

#### **Art. 40 Il Procuratore della Disciplina**

Il Procuratore ed i Sostituti Procuratori sono nominati dalla Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente. Devono essere in possesso di laurea in giurisprudenza e possono essere scelti tra non tesserati all'Ente. Il mandato è quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte. Il mandato è indipendente dalla permanenza in carica dell'organo che li ha nominati.

Il Procuratore:

- a) riceve le denunce ed i reclami concernenti violazioni disciplinari;
- b) istruisce le pratiche relative secondo le norme del Regolamento di Giustizia Sportiva e promuove anche autonomamente l'azione disciplinare, investendone il Giudice Sportivo;
- c) dispone l'archiviazione degli atti in caso di manifesta infondatezza della notizia disciplinare;
- d) può ricorrere alla Commissione d'Appello avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo;
- e) presenza, formulando proprie richieste, alle udienze del Giudice Sportivo ed a quelle della Commissione d'Appello.

Il Procuratore non può ad alcun titolo ricoprire altre cariche od assumere incarichi dai soci affiliati.

#### **Art. 41 Il Giudice Sportivo**

Il Giudice Sportivo ed i Giudici Sportivi Aggiunti sono nominati dalla Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente dell'ente. Devono essere in possesso di laurea in giurisprudenza e possono essere scelti tra non tesserati all'Ente. Il mandato è quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte. Il mandato è indipendente dalla permanenza in carica dell'organo che li ha nominati.

Il Giudice Sportivo decide in prima istanza su tutte le infrazioni disciplinari sottoposte alla sua cognizione dal Procuratore.

Il Giudice Sportivo, una volta ricevute le conclusioni dell'attività istruttoria da parte del Procuratore, può rimettere a quest'ultimo gli atti istruttori affinché svolga delle indagini ulteriori.

I provvedimenti disciplinari sono resi noti alla Segreteria Generale che ha l'obbligo di trasmetterli alle parti interessate.

Il Giudice sportivo non può ad alcun titolo ricoprire altre cariche od assumere incarichi da soci affiliati.

#### **Art. 42 La Commissione D'Appello**

La Commissione d'Appello è composta da un Presidente, due membri effettivi e due membri supplenti, tutti nominati dalla Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente. I componenti devono essere in possesso di laurea in giurisprudenza e possono essere scelti tra non tesserati all'Ente.

E' validamente costituita con la presenza di tre membri fra cui il Presidente.

E' organo di Giustizia di secondo grado e le decisioni prese dal Collegio sono comunicate ai diretti interessati tramite la Segreteria Generale che provvederà ad avvisare gli organi centrali e periferici dell'ente.

Il Presidente ed i Componenti della Commissione d'Appello non possono ad alcun titolo ricoprire altre cariche od assumere incarichi dai soci affiliati.

Il Presidente ed i Componenti della Commissione d'Appello durano in carica quattro anni fino alla celebrazione del Congresso Nazionale elettivo e la Commissione non decade in caso di decadenza anticipata degli altri organi dell'Ente. Il mandato è rinnovabile per non più di due volte.

#### **Art. 43 Collegio Arbitrale**

I soci affiliati ed i tesserati all'ente riconoscono esplicitamente ed accettano di rimettere ad un Collegio Arbitrale la risoluzione di ogni controversia insorta tra loro e che non rientra nella specifica competenza degli organi disciplinari.

Il Collegio Arbitrale è costituito da due membri, nominati da ciascuna delle due parti, che a loro volta provvedono di comune accordo alla nomina del Presidente del Collegio arbitrale.

In difetto di accordo, la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente della Commissione d'Appello.

Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano irrisolvibilmente, inappellabilmente e senza formalità di procedura.

Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto da almeno due arbitri, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

Il lodo deve essere pronunziato entro 60 giorni dalla costituzione del Collegio arbitrale e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato entro 10 giorni dalla sottoscrizione da parte del Presidente presso la Segreteria Generale dell'ente, che ne darà tempestiva comunicazione alle parti.

#### **Art. 44 Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport**

Le controversie che contrappongono il Centro Nazionale Sportivo Fiamma – Sport Nazionale, a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, istituita presso il CONI, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni all'ente o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico disciplinare che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni e di quelle in materia di doping.

Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte, ad un tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.

Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione, la controversia può essere sottoposta ad un procedimento arbitrale presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.

Il procedimento è disciplinato dal Regolamento di Conciliazione e Arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI.

Restano escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport tutte le controversie tra soggetti affiliati o tesserati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell'ambito dell'ente.


**Art. 45 Modifica dello statuto**

Lo statuto può essere modificato solo da un'Assemblea straordinaria appositamente convocata.

Le proposte di modifica devono essere presentate alla Giunta Esecutiva da almeno la maggioranza dei soci affiliati aventi diritto al voto, ovvero dalla maggioranza dei membri della Giunta Esecutiva.

L'Assemblea straordinaria si deve tenere entro 90 giorni dalla presentazione delle proposte di modifica.

# **SPORT NAZIONALE**



# **REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

Approvato dalla Giunta Esecutiva del C.N.S.Fiamma, a Roma nella riunione del 25/09/2005

## INDICE

INDICE .....	PAG.02
Art. 1 PRINCIPI GENERALI.....	PAG.03
Art .2 VINCOLO DI GIUSTIZIA.....	PAG.03
Art .3 CLAUSOLA COMPROMISSORIA, COLLEGIO ARBITRALE TENTATIVO DI CONCILIAZIONE.....	PAG.03
Art. 4 ADESIONI ED OBBLIGHI.....	PAG.04
Art. 5 RESPONSABILITA' DEGLI AFFILIATI E DEI TESSERATI...	PAG.05
Art. 6 FRODE SPORTIVA, ILLECITO SPORTIVO ED OBBLIGO DI DENUNZIA	PAG.05
Art. 7 LA COMMISSIONE D'APPELLO.....	PAG.06
Art. 8 IL GIUDICE SPORTIVO.....	PAG.06
Art 9 IL PROCURATORE ALLE LITI.....	PAG.06
Art.10 ASTENSIONE E RICUSAZIONE.....	PAG.07
Art 11 AVVIO DEL PROCEDIMENTO E GIUDIZIO DI PRIMA ISTANZA	PAG.08
Art.12 GIUDIZIO DI SECONDA ISTANZA.....	PAG.09
Art.13 PROCEDIMENTO DI REVISIONE.....	PAG.10
Art 14 SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DELLE SOCIETA' SPORTIVE	PAG.10
Art.15 SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEI TESSERATI.....	PAG.10
Art 16 MISURA DELLE SANZIONI – LA CONTINUAZIONE.....	PAG.10
Art 17 TENTATIVO DI INFRAZIONE.....	PAG.11
Art 18 CIRCOSTANZE AGGRAVANTI.....	PAG.11
Art.19 CIRCOSTANZE ATTENUANTI.....	PAG.12
Art 20 VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE.....	PAG.12
Art 21 CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ED ATTENUANTI	PAG 12
Art 22 SOSPENSIONE CAUTELARE.....	PAG.12
Art 23 LA PRESCRIZIONE.....	PAG.13
Art 24 NOTIFICHE.....	PAG.13
Art 25 LA RIABILITAZIONE.....	PAG.14
Art 26 AMNISTIE, INDULTI E GRAZIA.....	PAG.14
Art 27 ENTRATA IN VIGORE.....	PAG.15



## **Art. 1. - Principi generali**

- 1) Gli Affiliati, i loro Dirigenti, i loro Soci ed i Tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine in ogni rapporto di natura sportiva, sociale e morale. Devono inoltre ispirarsi ai principi etici contenuti nella "*CARTA DEONTOLOGICA DEI VALORI*", documento d'indirizzo espressamente approvato dal Centro Sportivo Nazionale Fiamma.
- 2) Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento Organico e delle disposizioni emanate dai competenti Organi, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "fair play" e la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, con particolare riferimento all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale ed alla corruzione sono garantiti dagli Organi di Giustizia Sportiva aventi competenza su tutto il territorio nazionale.
- 3) Tutti gli Affiliati, Dirigenti o Tesserati che intendono ricorrere agli Organi di Giustizia, devono versare al C.N.S.Fiamma la Tassa di Avvio Procedura pari a euro 1.000,00 (mille/00). La somma sarà trattenuta dall'Ente fino a conclusione dell'ultimo giudizio. Se il ricorso era motivato, verrà restituita per intero al ricorrente, se il ricorso era immotivato o parzialmente immotivato, la somma sarà interamente incamerata dall'Ente a copertura delle spese sostenute.
- 4) Tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari sono impugnabili nelle forme di cui agli Articoli seguenti; sono garantiti il diritto di difesa e la possibilità di revisione alle condizioni e nei casi tassativamente previsti.
- 5) Gli Affiliati ed i Tesserati colpiti da sanzioni disciplinari di squalifica sono sospesi per tutta la durata della sanzione da ogni e qualsiasi attività svolta dal C.N.S.Fiamma.
- 6) La sospensione può essere richiesta, in casi di particolare gravità, nei confronti dei Dirigenti sia centrali che periferici sottoposti a procedimento disciplinare; essa dura fino alla definizione, in qualsiasi grado, del procedimento stesso.

## **Art. 2. - Vincolo di giustizia**

- 1) Tutti coloro che aderiscono all'Ente si impegnano a non adire altre Autorità che non siano quelle interne per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura connesse all'attività espletata nell'ambito dell'Ente.
- 2) Il Presidente Nazionale, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroga al vincolo di giustizia. La deroga deve essere sempre concessa quando si tratta di fatti connessi a delitti dolosi perseguibili d'ufficio. Il diniego dell'autorizzazione deve essere motivato ed espresso entro sessanta giorni dalla richiesta e comunicato tempestivamente all'interessato. Trascorso inutilmente detto termine, l'autorizzazione si intende concessa.
- 3) L'inosservanza del presente vincolo di giustizia e della successiva clausola compromissoria comporta l'adozione di sanzioni disciplinari.

## **Art. 3. - Clausola compromissoria, Collegio Arbitrale, tentativo di conciliazione**

- 1) Tutti coloro che aderiscono all'Ente, riconoscendo l'assoluta necessità che le controversie originate dall'esercizio dell'attività sportiva siano risolte nell'ambito della comunità sportiva dell'Ente, accettano senza riserve di rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la soluzione delle controversie purché relative a diritti disponibili, per qualsiasi fatto o causa che non rientri nella competenza statutaria degli Organi di Giustizia Sportiva.
- 2) Il Collegio Arbitrale è composto di un Presidente e di due membri. Questi ultimi sono nominati, con scelta insindacabile, da ciascuna delle parti, con dichiarazione comunicata tramite lettera raccomandata all'altra parte ed alla Segreteria Generale. Tale dichiarazione dovrà contenere l'invito alla controparte a procedere alla nomina del proprio Arbitro entro trenta giorni. La dichiarazione della

parte che chiede la formazione del Collegio, deve contenere anche l'indicazione del proprio Arbitro nonché l'accettazione da parte di quest'ultimo.

3) Il Presidente è scelto d'accordo dagli Arbitri delle due parti. Nel caso di omessa nomina di uno degli Arbitri di parte o nel caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente, alla designazione provvederà la Segreteria Generale su richiesta della controparte che abbia già provveduto alla nomina del proprio .

Qualora la controversia verta contro l' Ente è possibile ricorrere alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport per il tentativo di conciliazione.

4) Ove, per qualche ragione, venga a mancare definitivamente il Presidente o un membro del Collegio Arbitrale, si procederà alla sostituzione a norma dei precedenti Punti 2) e 3). Nell'ipotesi in esame gli atti già assunti mantengono piena validità e, pertanto, non possono essere rinnovati.

5) Agli Arbitri è affidato il compito di definire in via negoziale le contestazioni insorte in ordine a rapporti giuridici disponibili attraverso una composizione amichevole, conciliativa o transattiva della lite e, se necessario, anche attraverso un negozio di accertamento sul fondamento delle pretese delle due parti o di una sola di esse. In tal senso tutti coloro che, avendo aderito alle norme statutarie e regolamentari dell'Ente , ritengano di ricorrere al giudizio arbitrale dichiarano di riconoscere che la composizione della vertenza avverrà mediante attribuzione alla propria volontà delle future determinazioni degli Arbitri come sopra scelti e nominati.

6) Nello svolgimento dei loro compiti gli Arbitri applicano di regola i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e, solo su espressa e concorde richiesta dei compromettenti, giudicano secondo equità.

7) Al fine di permettere il più completo e corretto giudizio sui fatti ciascuna parte ha facoltà di produrre - allegati alla istanza di arbitrato - memorie e documenti che dovranno essere scambiati con la controparte per le eventuali repliche.

Il Collegio può consentire audizioni di persone informate dei fatti, le cui dichiarazioni sono liberamente valutate. Le risultanze di procedimenti disciplinari eventualmente influenti hanno pieno valore di prova, al pari delle sentenze civili e penali della giurisdizione dello Stato .

La decisione deve essere emessa entro novanta giorni dalla nomina del Presidente e depositata entro venti giorni presso la Segreteria Generale, che ne invia immediatamente copia alle parti per conoscenza ed esecuzione.

La decisione, sottoscritta dal Presidente e dai due componenti del Collegio, ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione e diviene esecutiva con il deposito presso la Segreteria Generale.

La decisione è valida anche se sottoscritta solo dalla maggioranza, purché si dia atto che essa è stata deliberata alla presenza di tutti, con l'espressa dichiarazione che il terzo componente non ha potuto o voluto sottoscriverla.

9) La decisione adottata dagli Arbitri, operando direttamente nella sfera negoziale delle parti, ha valore contrattuale nei rapporti tra le stesse. In caso di mancata ottemperanza alla medesima, la parte che vi abbia interesse è autorizzata a rivolgersi alla Giustizia Ordinaria per l'adempimento, senza pregiudizio per l'azione disciplinare nei confronti dell'inadempiente.

10) Le controversie che contrappongono l' Ente a soggetti affiliati e/o tesserati e quelle tra soggetti affiliati e/o tesserati sono sottoposte ad istanza dell'Ente ovvero del soggetto affiliato e/o tesserato al tentativo obbligatorio di conciliazione a condizione che non sia stata ancora attivata procedura arbitrale di cui ai punti che precedono .

11) Il procedimento di conciliazione è disciplinato dal Regolamento di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI.

#### **Art. 4. - Adesione ed obblighi**

1) Tutti coloro che intendono far parte dell'Ente devono aderirvi secondo le disposizioni previste nello Statuto e nel Regolamento Organico e, per consapevole accettazione, assumono l'obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti ed ogni disposizione emanata dai competenti Organi del C.N.S.F.

2) Gli Affiliati ed i Tesserati si impegnano ad operare con assoluta lealtà e correttezza e con la totale osservanza delle norme che regolano lo Sport, mantenendo sempre un comportamento rispondente alla dignità dell'attività svolta.

Essi non possono avvalersi dei mezzi di pubblica informazione per censurare gli Organi dell'Ente e gli Ufficiali di Gara e hanno l'obbligo di non rilasciare dichiarazioni, scritte o verbali, lesive dell'immagine dell'Ente, del prestigio, della dignità e dell'onorabilità delle sue Società Sportive e dei suoi Tesserati.

3) Gli Affiliati ed i Tesserati che contravvengono a quanto previsto nello Statuto e nei Regolamenti dell'Ente sono passibili delle sanzioni disciplinari previste nel presente Regolamento.

#### **Art. 5. - Responsabilità degli Affiliati e dei Tesserati**

1) Gli Affiliati, i loro Dirigenti, i loro Soci ed i Tesserati in genere rispondono normalmente a titolo di dolo o di colpa delle infrazioni personalmente commesse, fatte salve le disposizioni seguenti in tema di responsabilità oggettiva e/o presunta.

I Dirigenti sociali muniti di legale rappresentanza delle Società Sportive affiliate sono ritenuti corresponsabili, sino a prova del contrario, degli illeciti disciplinari commessi dagli Affiliati medesimi. L'ignoranza dei Regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi competenti non può essere invocata in nessun caso.

2) Gli Affiliati rispondono a titolo di responsabilità oggettiva dell'operato dei propri Rappresentanti, Dirigenti, Soci e Tesserati, nonché dei comportamenti degli accompagnatori e sostenitori.

Essi rispondono, inoltre, del mantenimento dell'ordine pubblico nel corso delle competizioni da loro organizzate; in caso di incidenti, anche nelle immediate adiacenze dei luoghi di gara, la mancata preventiva richiesta della forza pubblica costituisce circostanza aggravante specifica in eventuale concorso con le aggravanti comuni dell'Art. 18 del presente Regolamento.

3) E fatto divieto agli Affiliati di erogare contributi, sovvenzioni o facilitazioni a soggetti che risultino destinatari dei provvedimenti di cui all'Art. 1 del D.L. 22 dicembre 1994 n. 717, coordinato con la Legge di conversione 24 febbraio 1995 n. 45 recante: "Misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche" o ad associazioni di tifosi delle quali faccia parte anche uno solo di tali soggetti.

Il divieto è esteso ai soggetti ed alle associazioni di tifosi di cui facciano parte o abbiano fatto parte Persone e/o Società Sportive coinvolte in illeciti da doping, salvo che risulti poi inequivocabilmente accertata - con sentenza passata in giudicato - l'estraneità di tali Persone e/o Società Sportive ai fatti stessi.

4) Gli Affiliati si presumono responsabili degli illeciti sportivi che siano risultati o semplicemente potevano risultare a loro vantaggio, anche se commessi da persone a loro estranee, salvo che non forniscano la rigorosa prova della propria estraneità ai fatti relativi.

#### **Art. 6. - Frode sportiva, illecito sportivo ed obbligo di denuncia**

1) La violazione di norme che regolano il tesseramento degli Atleti circa l'età, la cittadinanza od altra condizione personale, costituisce frode sportiva e comporta provvedimenti disciplinari a carico della Società Sportiva responsabile ed in particolare del Presidente e del Dirigente accompagnatore.

Integrano ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni alla normativa antidoping nonché, ai sensi dell'Art. 1) della Legge 401\1989, l'offrire o promettere denaro o altre utilità a taluno dei partecipanti

ad una competizione sportiva, allo scopo di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al leale e corretto svolgimento della competizione stessa.

L'obbligo di denuncia vige per qualsiasi tipo di infrazione e non solo per quelle di illecito sportivo.

2) Ai fini dell'accertamento delle identità personali, dell'età o della cittadinanza fanno fede le carte d'identità, i passaporti ed ogni altro valido documento di riconoscimento.

3) Rispondono di illecito sportivo gli Affiliati ed i Tesserati di cui al precedente Art. 5 che compiano o consentano, o non impediscano, che altri pongano in essere, in qualsiasi modo e forma, atti o comportamenti finalizzati ad alterare lo svolgimento di una gara ovvero ad assicurare a chicchessia un ingiusto vantaggio in classifica.

4) Il Tesserato che mantenga o abbia mantenuto rapporti con Affiliati o Persone che abbiano posto o stanno per porre in essere taluni degli atti indicati al punto precedente o ne abbia, in qualsiasi modo, notizia ha il dovere di informare immediatamente con ogni mezzo idoneo e, comunque, con qualunque mezzo rapido e certo, il Procuratore alle liti.

### **Art. 7. - La Commissione d'Appello**

1) La Commissione d'Appello è composta di un Presidente, di due membri effettivi e di due supplenti nominati dalla Giunta, su proposta del Presidente dell'Ente.

I componenti della Commissione d'Appello devono essere in possesso di laurea in giurisprudenza.

2) L'Organo giudicante è validamente costituito con la presenza del Presidente e di due componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di assenza definitiva del Presidente o di componenti effettivi, questi sono sostituiti dai supplenti in ordine di anzianità di età.

la Giunta nella prima riunione utile, provvede alle nomine reintegrative.

In caso di assenza temporanea di componenti effettivi, questi sono sostituiti dai supplenti con lo stesso criterio di cui sopra.

3) La Commissione d'Appello decide in via definitiva, salvo quanto disposto nell'Art. 47 dello Statuto, sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo proposti dall'incolpato o dal Procuratore alle liti. In quest'ultimo caso la decisione può essere riformata in senso più sfavorevole all'incolpato.

4) I provvedimenti disciplinari sono pubblicati sul sito dell'ente.

### **Art. 8. - Il Giudice Sportivo**

1) Il Giudice Sportivo ed i Giudici Sportivi Aggiunti sono nominati dalla Giunta, su proposta del Presidente.

Essi devono essere in possesso di laurea in giurisprudenza.

2) Il Giudice Sportivo decide in prima istanza su tutte le infrazioni disciplinari sottoposte alla sua cognizione dal Procuratore alle liti.

3) Il Giudice Sportivo può svolgere ulteriori atti istruttori in aggiunta a quelli già assunti dal Procuratore.

4) Il Giudice Sportivo può confermare o revocare il provvedimento di sospensione adottato nei confronti dei Dirigenti sottoposti a procedimento disciplinare.

5) I provvedimenti disciplinari sono pubblicati sul sito dell'Ente.

### **Art. 9. - Il Procuratore alle liti**

1) Il Procuratore alle liti e gli eventuali Sostituti sono nominati dalla Giunta, su proposta del Presidente.

Essi devono essere in possesso di laurea in giurisprudenza.

2) Il Procuratore alle liti:

a) riceve, tramite la Segreteria Generale, le denunce ed i reclami concernenti violazioni disciplinari;

- b) istruisce le pratiche relative secondo le norme del presente Regolamento e promuove anche autonomamente l'azione disciplinare, investendone il Giudice Sportivo;
- c) dispone l'archiviazione degli atti in caso di manifesta infondatezza della notizia disciplinare;
- d) può ricorrere alla Commissione d'Appello avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo;
- e) può immediatamente applicare il provvedimento di sospensione nei confronti dei Dirigenti sottoposti a procedimento ove espressamente richiesto dal denunciante e in casi di particolare gravità.
- f) presenza, formulando proprie richieste, alle udienze del Giudice Sportivo ed a quelle della Commissione d'Appello.

#### **Art. 10. - Astensione e Ricusazione**

1) Ciascun componente degli Organi di Giustizia Sportiva può essere ricusato dalle parti nei seguenti casi:

- a) Se ha interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;
- b) Se egli stesso o il coniuge è prossimo congiunto di una delle parti del procedimento sottoposto alla sua cognizione;
- e) Se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
- d) Se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia, prima dell'instaurazione del giudizio;
- e) Se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
- f) Se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, egli ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto della imputazione.
- g) Ciascun componente degli Organi di Giustizia Sportiva è tenuto ad astenersi nei casi di cui alle precedenti Lettere a), b), c) ed e). Ha, inoltre, l'obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

2) La dichiarazione di ricusazione, che può essere presentata anche dal Procuratore alle liti, deve enunciare i motivi ed indicarne le prove; è fatta con atto sottoscritto dall'interessato e presentata, insieme con i documenti che vi si riferiscono, all'organo giudicante competente; deve essere proposta, a pena di inammissibilità, fino al giorno precedente quello fissato per la decisione.

3) Sulla ricusazione e sostituzione decide la Commissione d'Appello.

Se viene ricusato un componente della Commissione d'Appello, sulla relativa domanda decide lo stesso organo con esclusione del membro interessato.

Se la ricusazione riguarda i componenti della Commissione, questi sono sostituiti dai supplenti in ordine di anzianità di età. Se riguarda il Presidente, la Commissione è presieduta dal componente più anziano di età.

4) Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della dichiarazione di ricusazione deve essere pronunciato nel più breve tempo possibile, sentito il componente dell'organo giudicante ricusato.

Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o la ricusazione è accolta, il Giudice non potrà compiere alcun atto ed il procedimento sarà sospeso.

Il ricorso per la ricusazione si considera non proposto quando il Giudice, prima della pronuncia, dichiara di astenersi.

5) Il provvedimento di accoglimento della istanza di ricusazione deve indicare il Giudice che sostituisce quello ricusato. Il nuovo membro resterà in carica per l'esame del solo caso di cui alla ricusazione.

6) In caso di rigetto l'istante è tenuto al versamento di una somma determinata dalla Giunta all'inizio di ogni quadriennio a titolo di penale.

7) Il Procuratore non può essere ricusato.

## **Art. 11. - Avvio del procedimento e giudizio di prima istanza**

1) Il Procuratore instaura il procedimento disciplinare a seguito di:

- a) atto ufficiale di un Organo dell' Ente;
  - b) rapporto di un Ufficiale di Gara per violazioni commesse dagli Associati in occasione di manifestazioni sportive;
  - c) denuncia di Associati appartenenti all' Ente;
  - d) ogni altra notizia di rilevanza disciplinare, da qualunque fonte provenga, purché identificata.
- 2) Gli atti ufficiali di un Organo dell'Ente e i rapporti degli Ufficiali di Gara fanno fede della veridicità del loro contenuto fino a che non sia provata la falsità od inesattezza dei fatti attestati.
- 3) Tutte le denunce e i rapporti vanno inviati al Procuratore tramite la Segreteria Generale, fatto salvo quanto previsto nell'Art. 6, Punto 4) del presente Regolamento.
- 4) Il Procuratore procede direttamente all'archiviazione degli atti in caso di manifesta infondatezza della notizia disciplinare.
- 5) Il Procuratore inizia l'azione disciplinare notificando all'incolpato il capo di imputazione relativo alla violazione che gli si attribuisce.

L'imputazione deve essere formulata in forma concisa e chiara allo scopo di permettere l'approntamento della difesa in relazione ai fatti contestati e contenere l'assegnazione di un termine, non inferiore a venti giorni, per le proprie deduzioni. Entro tale termine l'incolpato può prendere visione degli atti presso la Segreteria Generale

6) L'istruzione si svolge attraverso l'acquisizione dei documenti esistenti sui fatti oggetto del procedimento, nonché attraverso escussione dei testi menzionati negli atti ufficiali e di quelli eventualmente indicati dall'incolpato nella prima difesa.

7) Il Procuratore può acquisire dichiarazioni scritte dei suddetti testimoni in luogo dell'audizione orale, salvo a disporre, quest'ultima se opportuno o necessario. In materia di frode ai sensi della L. 401\89 il Procuratore può richiedere copia degli atti al magistrato penale.

E facoltà del difensore svolgere indagini per ricercare elementi di prova a favore del proprio assistito, da sottoporre sia al Procuratore sia al Giudice Sportivo investito del procedimento in primo grado perché ne tengano conto ai fini delle loro determinazioni.

8) Conclusa l'istruttoria il Procuratore, se non procede ad archiviazione, rimette gli atti al Giudice Sportivo con le proprie richieste. La Segreteria Generale trasmette, quindi, all'incolpato copia conforme della richiesta di rinvio a giudizio o di proscioglimento. Non può essere superato, in alcun caso, il termine di tre mesi dall'inizio delle indagini.

9) Il Giudice Sportivo può svolgere ulteriori atti istruttori in aggiunta a quelli già assunti dal Procuratore. Il Giudice Sportivo, se ritiene di poter decidere sulla scorta degli elementi acquisiti, fissa la data dell'udienza che va comunicata almeno cinque giorni prima all'incolpato, che può fare immediata richiesta di essere personalmente sentito,

10) La sentenza conclusiva, concisamente ma compiutamente motivata, deve essere notificata all'incolpato e al Procuratore e pubblicata sul sito.

Non può essere superato, in alcun caso il termine di tre mesi tra la richiesta di rinvio a giudizio ed il deposito della sentenza.

11) La decisione di primo grado, con la notifica all'interessato, diviene immediatamente esecutiva. Tuttavia, ove sia proposto appello, il Presidente della Commissione d'Appello, su istanza motivata dell'interessato medesimo, può sospenderne l'esecuzione qualora ricorrano gravi, giustificati e comprovati motivi.

## **Art. 12. - Il Giudizio di seconda istanza**

1) Avverso le decisioni del Giudice Sportivo è ammesso ricorso alla Commissione d'Appello da parte dell'incolpato o del Procuratore, entro venti giorni dalla notifica del provvedimento. Le stesse parti possono, inoltre, proporre appello incidentale nel termine di venti giorni dalla notifica dell'appello di controparte.

2) Il ricorso, accompagnato dalla tassa stabilita dalla Giunta all'inizio del quadriennio olimpico, deve contenere gli estremi della decisione impugnata, i motivi specifici dell'impugnazione, le eventuali richieste di essere sentiti dalla Commissione e la firma dell'appellante.

Per le Società Sportive è legittimato a proporre il ricorso, a pena di inammissibilità, il legale rappresentante pro-tempore. La rappresentanza legale è desunta dall'ultimo modulo di affiliazione o di riaffiliazione depositato presso la Segreteria per l'anno sportivo in cui il ricorso è proposto.

3) Il ricorrente non può dedurre in appello nuove domande, nuove questioni o nuove prove che, se proposte, devono essere rigettate d'ufficio.

Esse sono deducibili se egli dimostri di non aver potuto prospettarle nel giudizio di primo grado per causa a lui non imputabile.

La Commissione d'Appello può disporre d'ufficio soltanto accertamenti e mezzi di prova che appaiano assolutamente indispensabili per la corretta decisione.

Ulteriori mezzi di prova possono essere nuovamente chiesti soltanto quando la relativa istanza, già proposta in primo grado, sia stata rigettata.

Con l'appello non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso in primo grado.

4) La Commissione d'Appello:

a) se valuta diversamente in fatto o in diritto le risultanze dei procedimenti di prima istanza riforma in tutto o in parte le decisioni impugnate decidendo nuovamente nel merito, con divieto di inasprimento delle sanzioni a carico dell'appellante salvo che non vi sia espressa istanza nell'appello incidentale del Procuratore;

b) se rileva motivi di nullità nella decisione di primo grado, rinvia gli atti al Giudice Sportivo per un nuovo giudizio;

c) se rileva motivi di inammissibilità od improcedibilità del giudizio di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio;

d) se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'organo di primo grado, annulla la decisione impugnata e rinvia all'organo che ha emesso la decisione stessa, per un nuovo esame del merito;

e) se rileva che l'organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande proposte, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non ha in alcun modo motivato la propria decisione o ha violato le norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia all'organo di primo grado per un nuovo esame del merito.

5) Il rigetto del ricorso comporta automaticamente l'esecuzione della decisione che sia stata sospesa ai sensi del Punto 11) dell'Art. 11 e l'incameramento della relativa tassa.

6) Le decisioni emesse in seconda istanza sono inappellabili e definitive, salvo il disposto del successivo Art. 13.

E fatta salva la facoltà di ricorrere alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport del CONI, nei termini e modalità stabiliti dall'Art. 12 dello Statuto del CONI e dal relativo Regolamento, ai soli fini del tentativo di conciliazione.

7) il procedimento di appello deve concludersi nel termine di quattro mesi a decorrere dalla data di presentazione dell'impugnazione.

### **Art. 13. - Procedimento di revisione**

1) Le sentenze divenute definitive possono essere oggetto di revisione:

- a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza disciplinare irrevocabile emessa dagli Organi dell' Ente ;
- b) se dopo la condanna disciplinare sono sopravvenuti o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prova che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento, rendono evidente l'insussistenza del fatto o, qualora l'esistenza di questo non sia dubbia, che l'incolpato non lo ha comunque commesso;
- c) se, in particolare, la condanna fu pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio.

2) L'istanza di revisione deve essere inoltrata, anche a mezzo di procuratore speciale, alla Commissione d'Appello, anche se la sentenza passata in giudicato è stata emessa dal Giudice di prima istanza. Se proposta dal Procuratore, deve essere senza ritardo notificata all'interessato.

L'istanza è dichiarata irricevibile qualora non venga versata contestualmente la relativa tassa stabilita dalla Giunta all'inizio del quadriennio olimpico, rimborsabile in caso di accoglimento.

3) Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se comprovati, che il sanzionato deve essere assolto. La revisione non è ammissibile per conseguire risultati minori, quali l' esclusione di aggravanti o la modifica, qualitativa o quantitativa, della pena.

L'istanza di revisione è proponibile senza limiti di tempo e anche se la sanzione è stata interamente espiata.

4) La richiesta deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, alla Commissione d'Appello.

La richiesta è dichiarata inammissibile se proposta fuori dei casi previsti o se manifestamente infondata. La Commissione d'Appello ha facoltà, in ogni stato della procedura e con ordinanza motivata, di sospendere l'esecuzione della sanzione in corso.

5) L'istanza va notificata dalla parte istante al Procuratore che ha facoltà di intervenire in ogni fase del giudizio, esclusa la Camera di Consiglio.

### **Art. 14. - Sanzioni disciplinari a carico delle Società Sportive**

Le sanzioni disciplinari a carico delle Società Sportive sono:

- a) l'ammonizione;
- b) l'ammenda, da € 100,00 a € 1.000,00, in caso di violazioni commesse dagli Organi rappresentativi, dai componenti o dai sostenitori delle Società Sportive, da pagarsi entro trenta giorni dalla notifica;
- c) la squalifica, da un mese a quattro anni, in caso di violazioni commesse dagli Organi rappresentativi, dai componenti o dai sostenitori delle Società Sportive;
- d) la radiazione, che può essere comminata nei casi di estrema gravità.

### **Art. 15. - Sanzioni disciplinari a carico dei Tesserati**

Le sanzioni disciplinari a carico delle Persone sono:

- a) l'ammonizione;
- b) la squalifica da un mese a quattro anni;
- c) la radiazione, che può essere comminata nei casi più gravi.

La violazione delle norme sul doping comporta l'applicazione delle sanzioni previste nel Regolamento Antidoping del CONI.

### **Art. 16. - Misura delle sanzioni - La continuazione**

1) La qualità e la misura delle sanzioni sono stabilite dagli Organi giudicanti a seconda della gravità oggettiva e soggettiva dei fatti per cui si procede, tenuto conto dell'eventuale recidiva.



Gli Affiliati ed i Tesserati che dopo essere stati condannati per un'infrazione ne commettono un'altra vengono considerati recidivi e possono essere sottoposti ad un aumento di pena.

Si distinguono tre forme di recidiva:

a) la semplice - consiste nel fatto di commettere un'infrazione dopo aver subito condanna irrevocabile per un'altra infrazione. Può importare un aumento fino ad un sesto della pena da infliggere per la nuova infrazione.

b) L'aggravata - si ha quando:

1. la nuova infrazione è della stessa indole della precedente (recidiva specifica);
2. è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente (recidiva infraquinquennale);
3. durante o dopo l'esecuzione.

L'aggravata può portare ad un aumento della pena da infliggere fino ad un terzo, se concorre una sola delle tre circostanze di cui sopra, fino alla metà se ne concorre più di una.

c) la reiterata, infine, si ha allorché la nuova infrazione è commessa da chi è già recidivo. La recidiva reiterata può essere, a sua volta, semplice o aggravata. Nel primo caso comporta un aumento della pena sino alla metà. Nel secondo caso l'aumento può essere fino a 2/3, ovvero da 1/3 ai 2/3 nell'ipotesi di cui al Punto 3) della precedente Lettera b).

La contestazione della recidiva è obbligatoria, peraltro, il Giudice Sportivo ha facoltà di irrogare o meno gli aumenti di pena previsti. La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

Il Giudice Sportivo stabilisce la misura dell'aggravamento della sanzione base tenuto conto della gravità dell'infrazione e dei precedenti disciplinari. In nessun caso però l'aumento della pena per la recidiva può superare i limiti di pena risultante dal cumulo delle sanzioni irrogate con le condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione. 2) La sanzione dell'ammonizione non è rilevante ai fini della recidiva. 3) Quando più infrazioni risultano commesse in esecuzione di un medesimo disegno illecito, per tutte si applica la sanzione ritenuta equa per la più grave di esse aumentata da un minimo di quindici giorni di squalifica o € 150,00 di ammenda fino ad un massimo di tre volte la sanzione base.

### **Art. 17. - Tentativo di infrazione**

L'Affiliato od il Tesserato che compia atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni o che ne è, comunque, responsabile è punito, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con una sanzione meno grave di quella che sarebbe stata inflitta se l'infrazione fosse stata consumata.

### **Art. 18. - Circostanze aggravanti**

Aggravano la misura base della sanzione:

- a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
- b) aver danneggiato persone o cose;
- c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni dell' Ente di qualsiasi genere, ovvero a recare danni all'organizzazione;
- d) aver agito per motivi futili;
- e) aver, in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove;
- f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli Organi dell'Ente o di qualsiasi altro Tesserato;
- g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
- h) aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;

j) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.

### **Art. 19. - Circostanze attenuanti**

1) Attenuano la sanzione disciplinare base le seguenti circostanze:

- a) l'aver agito in seguito a provocazione;
- b) l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere ed attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o dell'altrui azione;
- c) l'aver desistito;
- d) l'aver, prima del procedimento, riparato interamente il danno;
- e) il concorso del fatto doloso della persona offesa.

2) Il Giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nel precedente comma, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

### **Art. 20. - Valutazione delle circostanze**

1) Le circostanze attenuanti o che escludono le sanzioni sono valutate dall'Organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.

2) Le circostanze aggravanti sono valutate dall'Organo giudicante a carico dei soggetti responsabili soltanto se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

3) Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

### **Art. 21. - Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti**

L'Organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.

Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene conto solo delle attenuanti.

Nel caso di concorso di una o più circostanze aggravanti l'Organo giudicante può limitarsi ad applicare un aumento di sanzione oppure, valutata la gravità e la pericolosità del fatto, può irrogare una sanzione disciplinare che non potrà essere comunque superiore al doppio della sanzione massima prevista.

Nel caso di concorso di una o più circostanze attenuanti, l'Organo giudicante può limitarsi ad apportare una diminuzione della sanzione oppure, valutata l'incidenza dell'attenuante sulla gravità e pericolosità del fatto commesso, può irrogare una sanzione disciplinare minore di quella prevista per quel tipo di infrazione.

### **Art. 22. - Sospensione cautelare**

1) Il Giudice Sportivo, nei casi di particolare gravità può disporre, con provvedimento motivato su richiesta del Procuratore alle liti, la sospensione cautelare da ogni attività sportiva degli Affiliati e dei Tesserati nei confronti dei quali è in corso un procedimento disciplinare. Non può procedersi a sospensione se non in presenza di gravi indizi di colpevolezza e di pericolo di inquinamento delle prove

2) Avverso i provvedimenti di sospensione è ammesso ricorso al Presidente della Commissione d'Appello.

- 3) Il ricorso, succintamente motivato, deve essere inviato alla Segreteria Generale mediante lettera raccomandata, lettera assicurata, telegramma o altro equivalente mezzo celere, nel termine di dieci giorni dalla ricevuta notizia del provvedimento che si intende impugnare.
- 4) Il provvedimento positivo di sospensione deve contenere, a pena di nullità, le seguenti indicazioni:
  - generalità dell'incolpato;
  - descrizione del fatto addebitato e indicazione delle norme violate;
  - motivazione, contenente l'indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze che richiedono l'adozione del provvedimento cautelare, la rilevanza per l'adozione della misura, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del fatto;
  - esposizione dei motivi per cui non sono ritenuti rilevanti gli elementi forniti dalla difesa;
  - data di scadenza della misura cautelare;
  - la data e la sottoscrizione del Giudice Sportivo che emette il provvedimento.
- 5) I periodi di sospensione già scontati devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.
- 6) I provvedimenti di sospensione, se non contengono espressamente una durata (sei mesi, un anno ecc.ecc.), si ritengono validi sino alla sentenza conclusiva.
- 7) La sospensione prevista nei confronti dei Dirigenti dell'Ente sia centrali che periferici dall'Art.1 punto 5 del presente regolamento, deve essere espressamente richiesta dal denunciante ed entra in vigore non appena instaurato il procedimento e solo qualora il Procuratore, valutate le circostanze, ne stabilisca l'applicazione.

### **Art. 23. - La prescrizione**

- 1) Le infrazioni disciplinari si prescrivono in tutti i casi in cui, dalla data del commesso illecito, siano decorsi cinque anni senza che sia stato aperto procedimento disciplinare.
  - 2) Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro Giudice ed in ogni caso in cui la sospensione del procedimento disciplinare è imposto dal presente Regolamento.
  - 3) Il corso della prescrizione è interrotto dalla decisione di condanna di primo grado; in nessun caso può essere superata la metà del termine di cui al Punto 1).
- Sono cause interruttive:
- a) l'interrogatorio davanti al Procuratore;
  - b) l'invito a presentarsi davanti al Procuratore per rendere l'interrogatorio;
  - e) la richiesta di rinvio a procedimento disciplinare.
- Se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti nel Punto 1) possono essere prolungati oltre la metà.
- I termini di cui sopra decorrono, per l'infrazione consumata, dal giorno della consumazione; per quella tentata dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole.

### **Art. 24. - Notifiche**

- 1) Le notifiche sono curate dalla Segreteria Generale
  - 2) La Segreteria Generale affianca l'attività degli Organi di Giustizia Sportiva, eseguendone le disposizioni necessarie per il loro corretto funzionamento.
  - 3) Salvo che non sia necessario disporre, per particolari motivi di urgenza, la notifica telegrafica, le notifiche si eseguono, di norma, tramite il servizio postale con lettera raccomandata e avviso di ricevimento all'indirizzo della Società Sportiva di appartenenza ed al domicilio del Tesserato dichiarato e noto all'Ente.
- La notifica dei provvedimenti degli Organi di Giustizia Sportiva si esegue mediante deposito presso la Segreteria Generale.

Ai fini della decorrenza di tutti i termini menzionati negli Articoli che precedono, si considera come data di spedizione quella risultante dal timbro postale e come data di ricezione quella attestata dalla cartolina di ricevimento.

4) Tutti i termini sopra stabiliti per la presentazione di ricorsi e reclami sono perentori, nel senso che, una volta decorsi, non è consentito ad alcuno, per nessuna ragione, rinnovarli o prorogarli.

### **Art. 25. - La Riabilitazione**

1) La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.

2) È emesso dalla Commissione d'Appello su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo Organo, in presenza delle seguenti condizioni:

a) che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;

b) che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.

3) Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al Punto precedente. La Commissione d'Appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.

La Commissione si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione è depositata entro quindici giorni dalla pronuncia presso la Segreteria Generale, che provvede alla trascrizione nel casellario e a darne comunicazione all'istante a mezzo lettera raccomandata a/r, nel termine di sette giorni.

4) Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.

5) La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro cinque anni una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. Decide sulla revoca la Commissione d'Appello su ricorso del Procuratore, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice Sportivo che commina la nuova condanna.

### **Art. 26. - Amnistie, indulti e grazia**

1) L'amnistia è un atto di clemenza generale con il quale l'Ente rinuncia all'applicazione della sanzione, facendone cessare l'applicazione. È una delle cause di estinzione dell'illecito disciplinare, se interviene quando non vi sia stata ancora condanna (amnistia propria). Se interviene dopo la sentenza irrevocabile di condanna, estingue le sanzioni principali e quelle accessorie, ma non gli effetti della condanna (amnistia impropria). Può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi. L'amnistia non si applica ai recidivi.

2) L'amnistia può essere concessa dalla Giunta in occasioni eccezionali.

L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.

Nel concorso di più infrazioni si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.

3) La Giunta indica la decorrenza dell'amnistia stessa.

Per i giudizi in corso di svolgimento per infrazioni coperte da amnistia l'Organo Giudicante pronuncia decisione di non luogo a procedere.

4) L'indulto non estingue le sanzioni accessorie, salvo diversa previsione nel provvedimento concessivo, può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica ai recidivi.

L'indulto, provvedimento di clemenza generale, condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata, ma non opera direttamente sull'illecito, che non si estingue.

5) La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione della Giunta, salvo che questa non stabilisca una data diversa.

Nel concorso di più illeciti disciplinari, l'indulto si applica una sola volta sul cumulo delle sanzioni non ancora eseguite o in corso di esecuzione.

6) Competente a concedere la grazia, provvedimento di carattere particolare a beneficio di singole e determinate persone, è il Presidente dell' Ente.

7) La grazia opera unicamente sulla sentenza irrevocabile di condanna, attraverso l'estinzione in tutto o in parte della relativa sanzione ovvero attraverso la commutazione della sanzione irrogata in altra di tipo diverso e comunque meno grave. La grazia non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento concessivo disponga diversamente.

8) L'istanza può essere proposta per iscritto dall'interessato al Presidente dell' Ente dopo che sia stata scontata almeno la metà della sanzione.

9) Nei casi di radiazione il provvedimento può essere adottato solo su formale domanda dell'interessato diretta ad ottenere la riammissione all' Ente e non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla adozione della sanzione definitiva.

#### **Art. 27. Entrata in vigore.**

Il presente Regolamento entra in vigore con effetto immediato il giorno successivo alla sua approvazione da parte della Giunta Esecutiva del CNSFiamma.

\*\*\*\*\*

## TERMINI E CONDIZIONI DEL SERVIZIO

### 1. PREMESSA – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il portale [www.sportnazionale.eu](http://www.sportnazionale.eu) è di proprietà del Centro Nazionale Sportivo Fiamma – Sport Nazionale (d'ora in avanti CnsFiamma) con sede in Roma Via Eneide n. 29, C.F. 80221590583 e P.I.: 02134421003, nella persona del legale rappresentante pro tempore, (telefono 0418011053, e-mail: [info@sportnazionale.it](mailto:info@sportnazionale.it), PEC: [cnsfiamma@pec.it](mailto:cnsfiamma@pec.it), sito: [www.sportnazionale.eu](http://www.sportnazionale.eu))

A partire dal momento in cui l'utente accede al sito [www.sportnazionale.eu](http://www.sportnazionale.eu) accetta di rispettare i termini e le condizioni sotto indicate, inclusi tutti i documenti riportati in allegato (PRIVACY POLICY, COOKIES POLICY, AUTORIZZAZIONI ALLA PROPRIETA' DI IMMAGINI E VIDEO). Si invitano, pertanto, gli Utenti ad esaminare attentamente questo documento ed i suoi allegati, prima di utilizzare i servizi.

Le presenti disposizioni sono destinate a regolamentare l'uso dei servizi e dei beni e offerti dal CnsFiamma, che offre ai propri Utenti una ampia varietà di beni e servizi, merchandise ed organizza eventi, gare, tornei, campionati ed altro a cui è possibile partecipare tramite adesione specifica al servizio / bene. I diritti e le obbligazioni derivanti dai Contratti stipulati tra il CnsFiamma e l'Utente non costituiscono in ogni caso e non daranno origine ad alcun rapporto di agenzia e/o di mediazione o altri rapporti simili o equivalenti.

L'invio on-line al CnsFiamma della Proposta ed il pagamento del corrispettivo costituiscono integrale accettazione delle presenti condizioni generali di contratto, che sono redatte e predisposte in conformità alle disposizioni contenute nel D.L. 06/09/2005 n. 206 e successive modifiche e integrazioni (Codice del Consumo).

### 2. DESCRIZIONE, DISPONIBILITA' E VARIAZIONE DEI PRODOTTI

I prodotti e i servizi proposti sono presentati sul portale del CnsFiamma. Le fotografie eventualmente a corredo della descrizione dei prodotti sono il più possibile fedeli, ma non possono garantire una perfetta aderenza al prodotto proposto ed illustrano, in alcuni casi, dei suggerimenti di presentazione i cui elementi non fanno sistematicamente parte dell'offerta di vendita.

Si precisa che la composizione dei prodotti proposti è conforme alle disposizioni legislative vigenti a tutela della salute e della sicurezza degli utilizzatori.

Nel caso in cui il prodotto non sia disponibile, il Utente sarà tempestivamente informato via e-mail. I prezzi e la disponibilità dei prodotti e servizi trattati possono essere soggetti a modifica senza preavviso.

Il CnsFiamma si riserva il diritto di modificare le informazioni, relative a servizi e prodotti offerti all'Utente, quali caratteristiche tecniche, descrizione, periodo di garanzia, marca del produttore. Il prodotto acquistato potrà subire, sulla base della disponibilità del produttore, modifiche non sostanziali nei componenti, caratteristiche o prestazioni del lotto che lo integra, a condizione che non portino ad un decremento delle qualità e prestazioni pubblicizzate.

### 3. EROGAZIONE DEL PRODOTTO O SERVIZIO

L'adesione può essere effettuata solo da persone che hanno compiuto i diciotto anni di età. Il CnsFiamma è esente da qualunque responsabilità nel caso di acquisto da parte di un minore di anni diciotto, il quale abbia fornito false informazioni relative all'età o false indicazioni per acquistare il bene e/o per accedere ai dati presenti sul sito.

È possibile effettuare una Proposta al CnsFiamma compilando l'apposito modulo e premendo il pulsante di conferma. Con la sottoscrizione della Proposta l'Utente si rende responsabile della veridicità delle informazioni fornite e riconosce il diritto del CnsFiamma ad assumere eventuali referenze ed informazioni sul suo conto, necessarie alla corretta prestazione del Servizio. Al momento dell'inoltro di una Proposta, il CnsFiamma provvederà ad assegnare un Codice progressivo. La Proposta del Utente costituisce proposta irrevocabile di acquisizione del Servizio o Prodotto scelto, sulla base delle presenti Condizioni Generali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1329 e seguenti del Codice Civile. Il CnsFiamma sarà libero di accettare o meno detta Proposta.

Qualora il CnsFiamma non accettasse la Proposta, l'Utente sarà libero da ogni impegno nei confronti del CnsFiamma. Qualora, al contrario, la Proposta venga accettata, l'Utente riceverà una Conferma via e-mail. La Conferma sarà efficace dal momento del suo invio all'indirizzo comunicato dall'Utente.

Ad ogni effetto di legge, premendo il pulsante e quindi confermando l'ordine di acquisto, l'Utente accetta tutte le condizioni e le norme in materia d'uso qui indicate. Il CnsFiamma si riserva il diritto di modificare, in tutto o parzialmente, tali condizioni generali. Le eventuali modifiche avranno effetto a far data dalla loro pubblicazione. In ogni caso, salvo diversa ed espressa pattuizione con l'Utente, tali modifiche non avranno alcun effetto retroattivo sui contratti precedentemente stipulati con l'Utente. Per tutto quanto non contemplato nelle presenti Condizioni Generali di Contratto, le Parti (CnsFiamma e Utente) fanno espresso rinvio alle disposizioni di legge.

### 4. ACCETTAZIONE DELLO STATUTO E REGOLAMENTI

L'Utente nell'accedere al portale [www.sportnazionale.eu](http://www.sportnazionale.eu) accetta ed approva i seguenti documenti:

- Statuto Nazionale;
- Regolamento Organico;
- Regolamento di Giustizia;
- Regolamento delle Assicurazioni;
- Regolamento di disciplina;
- Regolamento Privacy;
- Regolamento Cookies.

#### **5. APPROVAZIONE DELLE NORME SOCIALI**

L'Utente dichiara di aver avuto conoscenza dei documenti di cui il punto 4 e, in particolare, di approvare:

- Statuto Nazionale;
- Regolamento Organico;
- Regolamento di Giustizia;
- Regolamento delle Assicurazioni;
- Regolamento di disciplina;
- Regolamento Privacy;
- Regolamento Cookies.

Di conseguenza il comportamento dell'Utente, all'interno delle attività o della fruizione dei servizi e o prodotti, si conforma a dette norme.

#### **6. LIBERATORIA E CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE DI IMMAGINI E VIDEO UTILIZZO DI FILMATI**

L'Utente autorizza a titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 - Legge sul diritto d'autore:

- la trasmissione e la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma di materiale audio, video o fotografico in cui il sottoscritto appaia rappresentato o sia comunque riconoscibile

Il materiale audio-video-fotografico che pregiudichi la dignità o il decoro delle persone interessate non sarà oggetto di trattamento e sarà immediatamente cancellato dagli Archivi del CnsFiamma.

La pubblicazione/diffusione potrà avvenire:

- sul portale e sui siti internet del CnsFiamma, con sede in via Eneide 29 - 00155 - Roma - Italia;
- sui siti internet dei partner del CnsFiamma;
- sui canali social del CnsFiamma (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter);
- sui canali social partner del CnsFiamma;
- su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione/pubblicazione anche atipico;

L'Utente autorizza altresì la conservazione del predetto materiale negli archivi informatici del CnsFiamma e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo e divulgativo. Il materiale video-fotografico potrà essere utilizzato per finalità commerciali.

Tale autorizzazione permette qualsiasi uso a fini di lucro e la cessione a terzi.

In considerazione della circostanza che il predetto materiale, una volta reso pubblico, può essere oggetto di acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso del CnsFiamma o dell'interessato, l'Utente solleva il CnsFiamma e i suoi partner da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare da un uso abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto materiale audio-foto-video.

L'Utente conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

La presente liberatoria diviene operativa dal momento dell'adesione al CnsFiamma.

#### **7. DIRITTO DI RECESSO**

L'Utente, potrà decidere di recedere in qualunque momento inviando una semplice comunicazione al CnsFiamma tramite e-mail: [info@sportnazionale.it](mailto:info@sportnazionale.it) senza obbligo di motivazione alcuna.

#### **8. LIMITI DI RESPONSABILITA'**

Il CnsFiamma non si assume responsabilità per eventuali danni risultanti dall'utilizzo, o dal non corretto utilizzo del servizio fornito attraverso il Portale, né per errori od omissioni all'interno del Portale i cui contenuti possono riportare inesattezze di qualsiasi tipo o refusi. Il CnsFiamma si riserva il diritto di aggiornare il Portale in qualunque momento e/o con continuità.

Il CnsFiamma non garantisce che i servizi offerti attraverso il Portale verranno prestati senza interruzioni, e declina qualsiasi responsabilità nei confronti dell'Utente, o di terze parti, per danni diretti o indiretti (quali, a mero titolo

esemplificativo, la perdita di profitti, di ricavi, di opportunità commerciali emersi da o in relazione a un servizio o prodotto fornito attraverso il Portale, ovvero dall'uso o dall'impossibilità di utilizzare lo stesso). Il CnsFiamma non si assume alcuna responsabilità per i disservizi imputabili a caso fortuito o forza maggiore, quali incidenti, esplosioni, incendi, scioperi e/o serrate, pandemie, terremoti, alluvioni ed altri similari eventi che dovessero impedire, in tutto o in parte, di dare esecuzione nei tempi concordati al contratto.

Il CnsFiamma non sarà responsabile per danni, perdite e costi sostenuti a seguito della mancata esecuzione del servizio per le cause sopra citate.

#### **9. PROPRIETA' INTELLETTUALE – COPYRIGHT E MARCHI REGISTRATI**

Tutti gli elementi del Portale, ed in particolare tutti gli elementi grafici, sonori, testuali, video, comprese la tecnologia inerente e la presentazione dei prodotti, sono di proprietà esclusiva del CnsFiamma.

L'Utente si impegna formalmente a non effettuare alcuna riproduzione, rappresentazione o diffusione, in tutto o in parte, di qualsiasi elemento specifico facente parte integrante del Portale.

Qualsiasi riproduzione o rappresentazione del Portale deve essere oggetto di previa espressa autorizzazione dal CnsFiamma. Il mancato rispetto di questo obbligo costituisce un abuso che implica la responsabilità civile e penale dell'autore. Parimenti, l'uso o la riproduzione dei marchi di proprietà del CnsFiamma da parte dell'Utente, per qualsivoglia motivo e su qualsivoglia supporto, senza previa autorizzazione del CnsFiamma, costituisce un atto punibile ai sensi della legge.

Allo stesso modo, è formalmente vietato l'uso di qualsiasi tecnica, in particolare di tipo framing o deep linking, senza previa autorizzazione esplicita, specifica e scritta del CnsFiamma.

#### **10. GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE**

Il presente accordo di servizio è disciplinato dalla legge italiana.

In caso di esito negativo di ogni tentativo di conciliazione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, sarà competente il Foro di Roma.

#### **11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Tutti i dati personali forniti nel corso della navigazione sul Portale, ovvero all'atto di invio della Proposta di utilizzo del Servizio o del Prodotto, sono trattati dal CnsFiamma, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto del vigente Regolamento Europeo 679/2016 applicabile nell'Unione Europea in materia di trattamento e protezione dei dati personali ("GDPR" o "Regolamento") e del D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, e successive integrazioni e/o modifiche. Per ogni ulteriore approfondimento in merito al trattamento dei dati personali, l'Utente è invitato a consultare la privacy policy e la cookie policy pubblicate sul presente Portale.



## INFORMATIVA SUI COOKIES (COOKIES PRIVACY)

1. Centro Nazionale Sportivo Fiamma (di seguito "CnsFiamma"), in quanto proprietaria esclusiva del marchio "Fiamma", ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito "Codice Privacy") e il Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR") in materia di protezione dei dati personali ed in ottemperanza alle prescrizioni del Provvedimento n. 229/2014 del Garante per la Protezione dei Dati Personali, informa in maniera trasparente circa l'impiego dei cookies ed il trattamento dei dati personali nel presente portale [www.sportnazionale.eu](http://www.sportnazionale.eu), in materia di conservazione dei dati personali da parte della stessa. La presente informativa è da intendersi redatta ed operante ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Codice Privacy e degli art. 13 e 14 del GDPR.

### 2. Tipologia di dati trattati

Il sito web offre contenuti di tipo informativo ed interattivo. Durante la navigazione nel sito CnsFiamma potrà, quindi, acquisire informazioni sul visitatore e sul fruitore, nei seguenti modi:

#### Dati di navigazione

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Portale acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso di protocolli di comunicazione di internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a soggetti identificati, ma che per la loro stessa natura potrebbero permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano: a) gli indirizzi IP o i nomi di dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al Sito, b) gli indirizzi di notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, c) l'orario della richiesta, d) il metodo utilizzato per sottoporre la richiesta al server, e) la dimensione del file ottenuto in risposta, f) il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore), g) altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del Portale e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione.

#### Cookie

##### Ulteriori categorie di dati

Si tratta di tutti quei dati personali forniti dal visitatore attraverso il sito, ad esempio, registrandosi e/o accedendo ad una area riservata e/o ad un servizio e/o partecipando a una delle iniziative lanciate da CnsFiamma da sola o in partnership con soggetti terzi, scrivendo ad un indirizzo di posta elettronica di CnsFiamma per richiedere informazioni.

### 3. Finalità del trattamento a cui sono destinati i dati personali

Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dei rapporti nascenti ed attualmente in essere con CnsFiamma. Il conferimento di tali dati è necessario al fine di portare a termine, con soddisfazione reciproca, la suddetta esecuzione di tali rapporti associativo tra le parti, e sono qui di seguito sinteticamente descritti:

- promozione e pubblicizzazione delle reciproche attività;
- gestione amministrativa delle pratiche intercorrenti tra le parti;
- organizzazione e gestione degli eventi, gare, tornei, campionati ecc.;
- gestione delle polizze assicurative;
- divulgazioni di filmati e di foto degli utenti;
- proprietà delle immagini e dei filmati;
- attività commerciali dirette o attraverso terzi soggetti;
- comunicazioni via posta ordinaria, posta elettronica, sms, WhatsApp, social e altri sistemi di comunicazione informatica;
- spedizione di pacchi;
- trasferimento dei dati in possesso dal CnsFiamma, nell'applicazione del servizio concordato, a Organismi sportivi, Organismi sindacali, Organismi datoriali, Centri di Formazione, Commercialisti - Consulenti fiscali/contabili, Studi legali, Call Center, Società di Servizi Consegna, Società di Elaborazione Dati che potrebbero utilizzare sistemi di tracciamento a fini statistici dei movimenti contabili, Società di Assistenza HW e SW, Intermediari finanziari, Compagnie Assicurative, altre società che collaborano con la Titolare del Trattamento.

I Suoi dati, ivi compresi quelli relativi all'indirizzo di spedizione dei beni e/o servizi acquistati, possono essere trasferiti, nell'applicazione del servizio concordato, per finalità di tutela del credito e dei diritti relativi al rapporto commerciale in essere, a Intermediari finanziari, società di recupero credito, assicurazione del credito, studi legali.

I Suoi dati personali, ivi compresi quelli relativi all'indirizzo di spedizione dei beni e/o servizi acquistati, non saranno oggetto di trasferimento all'estero, con la precisazione di cui al successivo punto 7.

Di seguito una sintesi dei trattamenti e la loro finalità e base giuridica:

**1) Registrazione sul portale:** la registrazione nel portale è necessaria per la Sua corretta identificazione, in previsione ed a fronte di un acquisto di un bene o di un servizio. I Suoi dati saranno trattati per garantire le funzionalità disponibili, fra cui la gestione delle informazioni e dei servizi o beni erogati dal CnsFiamma, sia per la selezione di uno o più articoli, che per memorizzare il contenuto dell'ultima volta che si è connesso, ed altri servizi accessori e funzionali per facilitarla nella scelta degli articoli, per il successivo acquisto, le transazioni commerciali con i metodi di pagamento che ha scelto, la logistica per il trasporto, la consegna, ed eventualmente per le attività post vendita. La base giuridica del trattamento è di tipo pre-contrattuale e contrattuale nei termini in cui è previsto un trattamento dati a fronte di operazioni preliminari all'acquisto ed all'acquisto stesso.

**2) Marketing:** servizio di ricezione e-mail, newsletter. In particolare, i Suoi dati verranno trattati, previo Suo libero consenso, per la ricezione di e-mail e newsletter, selezionando/spuntando l'apposita casella indicante "iscrizione alle newsletter" presente nel modulo di registrazione. La base giuridica del trattamento è il consenso dell'interessato.

**3) Profilazione:** al fine di migliorare la ricerca dei prodotti e servizi che la possono soddisfare, vorremmo utilizzare i Suoi dati per definire il Suo profilo, analizzare abitudini o scelte di consumo, così da suggerirle, con più modalità, le offerte correlate alle Sue preferenze, sia attraverso e-mail, newsletter, banner o messaggi a Lei dedicati.

La base giuridica del trattamento è il consenso dell'interessato.

#### **4. Ambito di circolazione dei dati**

Previo Suo consenso, i dati personali, ivi compresi quelli relativi all'indirizzo di spedizione dei beni e/o servizi acquistati, possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati, per le finalità di cui ai punti precedenti, a collaboratori esterni, soggetti operanti nel medesimo settore in cui CnsFiamma opera e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 3, ivi compresa a soggetti incaricati del trasporto e della consegna dei prodotti e/o servizi acquistati. Inoltre, previo suo consenso, i suoi dati potranno essere comunicati a Società terze operanti nel settore e a società operanti nei seguenti settori con le quali CnsFiamma potrebbe concludere accordi di partnership: piattaforme di social networking e piattaforme interattive, largo consumo, distribuzione, finanziario, assicurativo, automobilistico, dei servizi e ad organizzazioni umanitarie e benefiche, nonché di telecomunicazione, per finalità commerciali e/o promozionali.

#### **5. Trasferimento dati extra UE**

Ai sensi dell'art. 43 del Codice Privacy e dell'art. 44 del GDPR, CnsFiamma potrebbe trasferire i suoi dati personali a Terze Parti ubicate in Stati non appartenenti all'Unione Europea ovvero allo Spazio Economico Europeo. In tale circostanza, CnsFiamma assicura l'adozione di adeguate garanzie (come la sottoscrizione di clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione UE) con la società estera ricevente i dati; tali clausole garantiscono un livello di protezione dei dati corrispondente a quello sancito dalla normativa europea.

#### **6. I ruoli e le responsabilità in ambito privacy**

I suoi dati personali sono trattati da CnsFiamma, in qualità di Titolare del trattamento. Informazioni più dettagliate sui nominativi dei Responsabili del trattamento potranno essere richieste inviando una mail all'indirizzo presente nel portale.

#### **7. Modalità del trattamento di dati**

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o complesso di operazioni, quali: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione o distruzione dei dati. Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento con la vigilanza del Responsabile del trattamento.

#### **8. Redirect verso siti esterni**

Il portale può utilizzare i c.d. social plug-in. I social plug-in sono speciali strumenti che permettono di incorporare le funzionalità del social network direttamente all'interno del sito web (ad es. la funzione "mi piace" di Facebook). Tutti i social plug-in presenti nel sito sono contrassegnati dal rispettivo logo di proprietà della piattaforma di social network (ad es. Facebook, Google, Twitter, LinkedIn). Quando si visita una pagina del nostro sito e si interagisce con il plug-in (ad es. cliccando il pulsante "Mi piace") o si decide di lasciare un commento, le corrispondenti informazioni vengono trasmesse dal browser direttamente alla piattaforma di social network e da questo memorizzate. Per informazioni sulle finalità, il tipo e le modalità di raccolta, elaborazione, utilizzo e conservazione dei dati personali da parte della piattaforma di social network, nonché per le modalità attraverso cui esercitare i propri diritti, si prega di consultare la politica privacy adottata dal singolo social network.

## 9. Collegamento verso/da siti terzi

Da questo portale è possibile collegarsi, mediante appositi link, verso altri siti web di società terze ovvero è possibile da siti web di terzi connettersi al nostro sito web.

Il Titolare declina qualsiasi responsabilità in merito all'eventuale richiesta e/o rilascio di dati personali a siti terzi e in ordine alla gestione delle credenziali di autenticazione fornite da soggetti terzi.

## 10. Conservazione dei dati

I dati personali, ivi compresi quelli relativi all'indirizzo di spedizione dei beni e/o servizi acquistati, verranno conservati anche dopo la cessazione del contratto per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dal contratto, per il periodo di durata prescritto dalle leggi tempo per tempo vigenti e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto stesso. La informiamo, inoltre, che i dati da lei forniti saranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale tra di noi in essere e ulteriormente conservati esclusivamente per il periodo previsto per l'adempimento di obblighi di legge, sempre che non risulti necessario conservarli ulteriormente per difendere o far valere un diritto o per adempiere a eventuali ulteriori obblighi di legge o ordini delle Autorità.

## 11. Diritti degli interessati

I soggetti cui si riferiscono i sopra citati dati personali (c.d. "interessati"), hanno la facoltà di esercitare i propri diritti secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa privacy. In relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di chiedere a CnsFiamma:

- l'accesso: può chiedere conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati che la riguardano, oltre a maggiori chiarimenti circa le informazioni di cui alla presente Informativa, nonché di ricevere i dati stessi, nei limiti della ragionevolezza;
- la rettifica: può chiedere di rettificare o integrare i dati che ci ha fornito o comunque in nostro possesso, qualora inesatti;
- la cancellazione: può chiedere che i suoi dati acquisiti o trattati da CnsFiamma vengano cancellati, qualora non siano più necessari alle nostre finalità o laddove non vi siano contestazioni o controversie in essere, in caso di revoca del consenso o sua opposizione al trattamento, in caso di trattamento illecito, ovvero qualora sussista un obbligo legale di cancellazione;
- la limitazione: può chiedere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali, quando ricorre una delle condizioni di cui all'art. 18 del GDPR; in tal caso, i suoi dati non saranno trattati, salvo che per la conservazione, senza il suo consenso fatta eccezione per quanto esplicitato nel medesimo articolo al comma 2.
- l'opposizione: può opporsi in qualunque momento al trattamento dei suoi dati sulla base di un nostro legittimo interesse, salvo che vi siano nostri motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgano sui suoi, per esempio per l'esercizio o la nostra difesa in sede giudiziaria; la sua opposizione prevarrà sempre e comunque sul nostro interesse legittimo a trattare i suoi dati per finalità di marketing;
- la portabilità: può chiedere di ricevere i suoi dati, o di farli trasmettere ad altro titolare da lei indicato, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. Inoltre, ai sensi dell'art. 7, par. 3, GDPR, la informiamo che può esercitare in qualsiasi momento il suo diritto di revoca del consenso, senza che venga pregiudicata la liceità del trattamento basata sul consenso prestato antecedentemente. Infine, la informiamo che ha diritto di proporre reclamo dinanzi all'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per esercitare tali diritti, segnalare problemi o chiedere chiarimenti sul trattamento dei propri dati personali può inviare una mail all'indirizzo presente sul sito. È Suo diritto conoscere le ragioni sociali dei responsabili esterni a cui potrebbero essere trasferiti i dati. Per esercitare tali diritti è sufficiente una richiesta scritta ai seguenti riferimenti: [info@sportnazionale.eu](mailto:info@sportnazionale.eu), CnsFiamma TEL 041.8011053 / FAX 06.23328443

## 12. Diritto all'oblio

La informiamo che la presente Informativa riguarda esclusivamente il trattamento dei dati personali che Lei ha fornito o fornirà a CnsFiamma – eventualmente anche acquistando nostri prodotti e/o servizi forniti dietro pagamento o partecipando a nostre promozioni e/o offerte – e quelli che, eventualmente, CnsFiamma acquisirà nel corso del presente rapporto e/o di ulteriori rapporti tra lei e noi.

## 13. Modifiche all'Informativa

L'eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, come anche il costante esame ed aggiornamento dei servizi all'utente, potrebbe comportare la necessità di modificare le modalità e i termini descritti nella presente Informativa. È pertanto possibile che tale documento subisca modifiche nel tempo. La invitiamo, pertanto, a consultare periodicamente questa pagina. Pubblicheremo eventuali modifiche alla presente Informativa in questa pagina e, qualora le modifiche fossero rilevanti, provvederemo a segnalargliele con una notifica più visibile. Le versioni precedenti della presente Informativa saranno, in ogni caso, archiviate per consentirne la consultazione.

## **Cosa sono i cookies**

I cookies sono piccoli file di testo che un sito invia al terminale connesso, dove vengono memorizzati, per poi essere ritrasmessi al sito ed impiegati nella visita successiva. Il contenuto dei cookies viene impostato dal sito stesso e può essere elaborato lato Client e lato Server. I cookies possono essere impiegati ad esempio per favorire la fruizione delle informazioni presentate dal sito stesso, ottimizzare l'esperienza di navigazione, fornire informazioni sulle performance e sull'uso del sito e per molte altre finalità; taluni siti impiegano i cookies per la profilazione diretta dell'utente. Il portale [www.sportnazionale.eu](http://www.sportnazionale.eu), non emette cookies con scopi di profilazione. Un sito può fungere anche da intermediario per cookies di terze parti, per poter utilizzare i servizi offerti dalle terze parti stesse, ad es. i pulsanti per i social. I cookies tecnici sono cookies necessari per la regolare fruizione delle informazioni del sito stesso, per agevolare l'utente nella navigazione del sito o per renderla più veloce, per effettuare l'autenticazione -Login- o per salvare informazioni sull'operatività dell'utente. Altri possono essere cookies di sessione la cui validità cessa al termine della sessione di navigazione oppure cookies persistenti che durano oltre la sessione di navigazione per ottimizzare l'esperienza di navigazione alle successive visite. Senza di essi il sito, o alcune parti del sito, potrebbero non funzionare o funzionare lentamente o in modo poco agevole per l'utente. I cookies analitici possono essere utilizzati per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito, ed esempio al fine di produrre statistiche, report di analisi, migliorare le performance, semplificare le funzioni, monitorare il funzionamento del sito. I cookies di profilazione possono raccogliere invece informazioni specifiche sulle abitudini, movimenti e modi di navigazione dell'utente, sugli interessi, ed altro. Il fine è quello della profilazione dell'utente per, proporre alla successiva pagina o visita nel sito messaggi pubblicitari pilotati dalle informazioni raccolte da visite a siti precedenti. Questi cookies, in taluni casi, possono essere impiegati per lo stesso scopo anche da altri siti. È possibile che una pagina web contenga elementi come video, social plugin, banner, javascript di parti terze, che possono essere visibili ad esempio video di YouTube, o non visibili graficamente come script per le statistiche ma che impiegano cookies, chiamati cookies di terze parti, che possono avere scopi di profilazione. Tali cookies scaricati sul PC dell'utente, possono essere dunque letti anche da soggetti terzi ed in momenti successivi anche visitando un altro sito che impiega elementi uguali. L'impiego di un qualunque dei sopra citati cookies prevede la presente informativa. Inoltre, alcuni tipi di cookies non richiedono il consenso per essere scaricati ed utilizzati come per esempio i cookies tecnici, altri invece lo richiedono. Il consenso, ove previsto, viene chiesto all'utente al momento del primo accesso al sito con una breve informazione, che rimanda ad un link alla presente informativa estesa. I cookies possono essere utilizzati su PC ma anche su altri strumenti, come smartphone e tablet. Tutti i browser ed i software per la navigazione permettono di bloccare il salvataggio di tali cookies, come indicato in seguito.

## **Cookies impiegati da questo Portale**

[Www.sportnazionale.eu](http://Www.sportnazionale.eu), fa uso delle seguenti tipologie di cookies:

- Cookies tecnici: utili per fornire all'utente le funzionalità richieste senza ambiguità. Non contengono dati personali ed hanno validità che decade alla chiusura del browser o alla scadenza della sessione.
  - Cookies analitici di terze parti usati per la raccolta di dati statistici per monitorare il funzionamento del sito, impiega strumenti di analisi di Google che attraverso l'uso di cookies, raccoglie dati di navigazione anonimi allo scopo di esaminare l'uso dello stesso da parte degli utenti, produrre report sulle attività del sito e fornire altre informazioni, ad esempio il numero dei visitatori e le pagine visitate, le modalità di utilizzo del sito da parte degli utenti e le modalità con cui gli utenti sono arrivati sul sito. Tali informazioni ricavabili attraverso i cookies sono trasmesse a Google e depositate presso i server della società stessa. I dati vengono forniti in forma aggregata e mai collegati all'identità degli utenti, attraverso report e altri servizi informatici, è possibile consultare l'informativa sulla privacy di Google al link [Norme sulla privacy di Google](#).
  - Cookies di terze parti che possono essere usati utilizzati all'interno del sito sono quelli relativi a servizi di terzi incorporati all'interno del sito, come video, plugin e pulsanti per l'accesso ai social network, con il fine di consentire una facile condivisione dei contenuti sugli stessi social network utilizzati dall'utente. Tali cookie potrebbero avere fini di profilazione e raccolta di preferenza. La raccolta e l'uso delle informazioni da parte di tali terzi sono regolati dalle rispettive informative sulla privacy visualizzabili dai link seguenti:
- Facebook: [privacy e cookies](#)
  - Twitter: [privacy e cookies](#)
  - Instagram: [privacy e cookies](#)
  - LinkedIn: [privacy e cookies](#)
  - YouTube: [privacy e cookies](#)
  - Google Maps: [privacy e cookies](#)
  - Microsoft: [privacy e cookies](#)

### **Consenso ad accettare i cookies e diritti dell'utente**

Al momento del primo accesso dell'utente su [www.sportnazionale.eu](http://www.sportnazionale.eu), viene proposta l'informativa breve sotto forma di banner in evidenza rispetto al resto del sito. Accettando l'informativa e confermando il consenso all'uso dei cookies cliccando sul tasto di accettazione, chiudendo il banner, o proseguendo la navigazione, verrà salvata con un cookie tecnico con scadenza di trenta giorni. Ai sensi dell'art. 7 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, Le spettano determinati diritti, tra i quali quello di opporsi al trattamento e/o modificare i Suoi dati. A tal fine, pertanto, potrà modificare la Sua scelta in qualsiasi momento accedendo nuovamente alla presente informativa e seguendo le istruzioni per bloccare o cancellare i cookies sul Suo browser.


### **Disabilitare i cookies dai propri browser**

I cookies sono legati al software che permette di navigare e visitare le pagine dei siti, browser o altro software. È possibile disabilitare l'utilizzo dei cookies nel browser che Sta utilizzando, in questo modo gli stessi non saranno scaricati. Di seguito riportiamo i link alle istruzioni per disabilitare i cookies per i browser più diffusi.

- Mozilla Firefox
- Windows Internet Explorer
- Google Chrome
- Opera
- Apple Safari

I link forniti sono gestiti direttamente dai produttori dei software. Nel caso queste pagine risultino non raggiungibili, si prega di consultare il proprio fornitore o le istruzioni o il manuale del software.

# **SPORT NAZIONALE**



# **REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

Approvato dalla Giunta Esecutiva del C.N.S.Fiamma, a Roma nella riunione del 25/09/2005

## INDICE

INDICE .....	PAG.02
Art. 1 PRINCIPI GENERALI.....	PAG.03
Art .2 VINCOLO DI GIUSTIZIA.....	PAG.03
Art .3 CLAUSOLA COMPROMISSORIA, COLLEGIO ARBITRALE TENTATIVO DI CONCILIAZIONE.....	PAG.03
Art. 4 ADESIONI ED OBBLIGHI.....	PAG.04
Art. 5 RESPONSABILITA' DEGLI AFFILIATI E DEI TESSERATI...	PAG.05
Art. 6 FRODE SPORTIVA, ILLECITO SPORTIVO ED OBBLIGO DI DENUNZIA	PAG.05
Art. 7 LA COMMISSIONE D'APPELLO.....	PAG.06
Art. 8 IL GIUDICE SPORTIVO.....	PAG.06
Art 9 IL PROCURATORE ALLE LITI.....	PAG.06
Art.10 ASTENSIONE E RICUSAZIONE.....	PAG.07
Art 11 AVVIO DEL PROCEDIMENTO E GIUDIZIO DI PRIMA ISTANZA	PAG.08
Art.12 GIUDIZIO DI SECONDA ISTANZA.....	PAG.09
Art.13 PROCEDIMENTO DI REVISIONE.....	PAG.10
Art 14 SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DELLE SOCIETA' SPORTIVE	PAG.10
Art.15 SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEI TESSERATI.....	PAG.10
Art 16 MISURA DELLE SANZIONI – LA CONTINUAZIONE.....	PAG.10
Art 17 TENTATIVO DI INFRAZIONE.....	PAG.11
Art 18 CIRCOSTANZE AGGRAVANTI.....	PAG.11
Art.19 CIRCOSTANZE ATTENUANTI.....	PAG.12
Art 20 VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE.....	PAG.12
Art 21 CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ED ATTENUANTI	PAG 12
Art 22 SOSPENSIONE CAUTELARE.....	PAG.12
Art 23 LA PRESCRIZIONE.....	PAG.13
Art 24 NOTIFICHE.....	PAG.13
Art 25 LA RIABILITAZIONE.....	PAG.14
Art 26 AMNISTIE, INDULTI E GRAZIA.....	PAG.14
Art 27 ENTRATA IN VIGORE.....	PAG.15

## **Art. 1. - Principi generali**

- 1) Gli Affiliati, i loro Dirigenti, i loro Soci ed i Tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine in ogni rapporto di natura sportiva, sociale e morale. Devono inoltre ispirarsi ai principi etici contenuti nella "*CARTA DEONTOLOGICA DEI VALORI*", documento d'indirizzo espressamente approvato dal Centro Sportivo Nazionale Fiamma.
- 2) Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento Organico e delle disposizioni emanate dai competenti Organi, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "fair play" e la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, con particolare riferimento all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale ed alla corruzione sono garantiti dagli Organi di Giustizia Sportiva aventi competenza su tutto il territorio nazionale.
- 3) Tutti gli Affiliati, Dirigenti o Tesserati che intendono ricorrere agli Organi di Giustizia, devono versare al C.N.S.Fiamma la Tassa di Avvio Procedura pari a euro 1.000,00 (mille/00). La somma sarà trattenuta dall'Ente fino a conclusione dell'ultimo giudizio. Se il ricorso era motivato, verrà restituita per intero al ricorrente, se il ricorso era immotivato o parzialmente immotivato, la somma sarà interamente incamerata dall'Ente a copertura delle spese sostenute.
- 4) Tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari sono impugnabili nelle forme di cui agli Articoli seguenti; sono garantiti il diritto di difesa e la possibilità di revisione alle condizioni e nei casi tassativamente previsti.
- 5) Gli Affiliati ed i Tesserati colpiti da sanzioni disciplinari di squalifica sono sospesi per tutta la durata della sanzione da ogni e qualsiasi attività svolta dal C.N.S.Fiamma.
- 6) La sospensione può essere richiesta, in casi di particolare gravità, nei confronti dei Dirigenti sia centrali che periferici sottoposti a procedimento disciplinare; essa dura fino alla definizione, in qualsiasi grado, del procedimento stesso.

## **Art. 2. - Vincolo di giustizia**

- 1) Tutti coloro che aderiscono all'Ente si impegnano a non adire altre Autorità che non siano quelle interne per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura connesse all'attività espletata nell'ambito dell'Ente.
- 2) Il Presidente Nazionale, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroga al vincolo di giustizia. La deroga deve essere sempre concessa quando si tratta di fatti connessi a delitti dolosi perseguibili d'ufficio. Il diniego dell'autorizzazione deve essere motivato ed espresso entro sessanta giorni dalla richiesta e comunicato tempestivamente all'interessato. Trascorso inutilmente detto termine, l'autorizzazione si intende concessa.
- 3) L'inosservanza del presente vincolo di giustizia e della successiva clausola compromissoria comporta l'adozione di sanzioni disciplinari.

## **Art. 3. - Clausola compromissoria, Collegio Arbitrale, tentativo di conciliazione**

- 1) Tutti coloro che aderiscono all'Ente, riconoscendo l'assoluta necessità che le controversie originate dall'esercizio dell'attività sportiva siano risolte nell'ambito della comunità sportiva dell'Ente, accettano senza riserve di rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la soluzione delle controversie purché relative a diritti disponibili, per qualsiasi fatto o causa che non rientri nella competenza statutaria degli Organi di Giustizia Sportiva.
- 2) Il Collegio Arbitrale è composto di un Presidente e di due membri. Questi ultimi sono nominati, con scelta insindacabile, da ciascuna delle parti, con dichiarazione comunicata tramite lettera raccomandata all'altra parte ed alla Segreteria Generale. Tale dichiarazione dovrà contenere l'invito alla controparte a procedere alla nomina del proprio Arbitro entro trenta giorni. La dichiarazione della



parte che chiede la formazione del Collegio, deve contenere anche l'indicazione del proprio Arbitro nonché l'accettazione da parte di quest'ultimo.

3) Il Presidente è scelto d'accordo dagli Arbitri delle due parti. Nel caso di omessa nomina di uno degli Arbitri di parte o nel caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente, alla designazione provvederà la Segreteria Generale su richiesta della controparte che abbia già provveduto alla nomina del proprio .

Qualora la controversia verta contro l' Ente è possibile ricorrere alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport per il tentativo di conciliazione.

4) Ove, per qualche ragione, venga a mancare definitivamente il Presidente o un membro del Collegio Arbitrale, si procederà alla sostituzione a norma dei precedenti Punti 2) e 3). Nell'ipotesi in esame gli atti già assunti mantengono piena validità e, pertanto, non possono essere rinnovati.

5) Agli Arbitri è affidato il compito di definire in via negoziale le contestazioni insorte in ordine a rapporti giuridici disponibili attraverso una composizione amichevole, conciliativa o transattiva della lite e, se necessario, anche attraverso un negozio di accertamento sul fondamento delle pretese delle due parti o di una sola di esse. In tal senso tutti coloro che, avendo aderito alle norme statutarie e regolamentari dell'Ente , ritengano di ricorrere al giudizio arbitrale dichiarano di riconoscere che la composizione della vertenza avverrà mediante attribuzione alla propria volontà delle future determinazioni degli Arbitri come sopra scelti e nominati.

6) Nello svolgimento dei loro compiti gli Arbitri applicano di regola i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e, solo su espressa e concorde richiesta dei compromettenti, giudicano secondo equità.

7) Al fine di permettere il più completo e corretto giudizio sui fatti ciascuna parte ha facoltà di produrre - allegati alla istanza di arbitrato - memorie e documenti che dovranno essere scambiati con la controparte per le eventuali repliche.

Il Collegio può consentire audizioni di persone informate dei fatti, le cui dichiarazioni sono liberamente valutate. Le risultanze di procedimenti disciplinari eventualmente influenti hanno pieno valore di prova, al pari delle sentenze civili e penali della giurisdizione dello Stato .

La decisione deve essere emessa entro novanta giorni dalla nomina del Presidente e depositata entro venti giorni presso la Segreteria Generale, che ne invia immediatamente copia alle parti per conoscenza ed esecuzione.

La decisione, sottoscritta dal Presidente e dai due componenti del Collegio, ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione e diviene esecutiva con il deposito presso la Segreteria Generale.

La decisione è valida anche se sottoscritta solo dalla maggioranza, purché si dia atto che essa è stata deliberata alla presenza di tutti, con l'espressa dichiarazione che il terzo componente non ha potuto o voluto sottoscriverla.

9) La decisione adottata dagli Arbitri, operando direttamente nella sfera negoziale delle parti, ha valore contrattuale nei rapporti tra le stesse. In caso di mancata ottemperanza alla medesima, la parte che vi abbia interesse è autorizzata a rivolgersi alla Giustizia Ordinaria per l'adempimento, senza pregiudizio per l'azione disciplinare nei confronti dell'inadempiente.

10) Le controversie che contrappongono l' Ente a soggetti affiliati e/o tesserati e quelle tra soggetti affiliati e/o tesserati sono sottoposte ad istanza dell'Ente ovvero del soggetto affiliato e/o tesserato al tentativo obbligatorio di conciliazione a condizione che non sia stata ancora attivata procedura arbitrale di cui ai punti che precedono .

11) Il procedimento di conciliazione è disciplinato dal Regolamento di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI.

#### **Art. 4. - Adesione ed obblighi**

1) Tutti coloro che intendono far parte dell'Ente devono aderirvi secondo le disposizioni previste nello Statuto e nel Regolamento Organico e, per consapevole accettazione, assumono l'obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti ed ogni disposizione emanata dai competenti Organi del C.N.S.F.

2) Gli Affiliati ed i Tesserati si impegnano ad operare con assoluta lealtà e correttezza e con la totale osservanza delle norme che regolano lo Sport, mantenendo sempre un comportamento rispondente alla dignità dell'attività svolta.

Essi non possono avvalersi dei mezzi di pubblica informazione per censurare gli Organi dell'Ente e gli Ufficiali di Gara e hanno l'obbligo di non rilasciare dichiarazioni, scritte o verbali, lesive dell'immagine dell'Ente, del prestigio, della dignità e dell'onorabilità delle sue Società Sportive e dei suoi Tesserati.

3) Gli Affiliati ed i Tesserati che contravvengono a quanto previsto nello Statuto e nei Regolamenti dell'Ente sono passibili delle sanzioni disciplinari previste nel presente Regolamento.

#### **Art. 5. - Responsabilità degli Affiliati e dei Tesserati**

1) Gli Affiliati, i loro Dirigenti, i loro Soci ed i Tesserati in genere rispondono normalmente a titolo di dolo o di colpa delle infrazioni personalmente commesse, fatte salve le disposizioni seguenti in tema di responsabilità oggettiva e/o presunta.

I Dirigenti sociali muniti di legale rappresentanza delle Società Sportive affiliate sono ritenuti corresponsabili, sino a prova del contrario, degli illeciti disciplinari commessi dagli Affiliati medesimi. L'ignoranza dei Regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi competenti non può essere invocata in nessun caso.

2) Gli Affiliati rispondono a titolo di responsabilità oggettiva dell'operato dei propri Rappresentanti, Dirigenti, Soci e Tesserati, nonché dei comportamenti degli accompagnatori e sostenitori.

Essi rispondono, inoltre, del mantenimento dell'ordine pubblico nel corso delle competizioni da loro organizzate; in caso di incidenti, anche nelle immediate adiacenze dei luoghi di gara, la mancata preventiva richiesta della forza pubblica costituisce circostanza aggravante specifica in eventuale concorso con le aggravanti comuni dell'Art. 18 del presente Regolamento.

3) E fatto divieto agli Affiliati di erogare contributi, sovvenzioni o facilitazioni a soggetti che risultino destinatari dei provvedimenti di cui all'Art. 1 del D.L. 22 dicembre 1994 n. 717, coordinato con la Legge di conversione 24 febbraio 1995 n. 45 recante: "Misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche" o ad associazioni di tifosi delle quali faccia parte anche uno solo di tali soggetti.

Il divieto è esteso ai soggetti ed alle associazioni di tifosi di cui facciano parte o abbiano fatto parte Persone e/o Società Sportive coinvolte in illeciti da doping, salvo che risulti poi inequivocabilmente accertata - con sentenza passata in giudicato - l'estraneità di tali Persone e/o Società Sportive ai fatti stessi.

4) Gli Affiliati si presumono responsabili degli illeciti sportivi che siano risultati o semplicemente potevano risultare a loro vantaggio, anche se commessi da persone a loro estranee, salvo che non forniscano la rigorosa prova della propria estraneità ai fatti relativi.

#### **Art. 6. - Frode sportiva, illecito sportivo ed obbligo di denuncia**

1) La violazione di norme che regolano il tesseramento degli Atleti circa l'età, la cittadinanza od altra condizione personale, costituisce frode sportiva e comporta provvedimenti disciplinari a carico della Società Sportiva responsabile ed in particolare del Presidente e del Dirigente accompagnatore.

Integrano ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni alla normativa antidoping nonché, ai sensi dell'Art. 1) della Legge 401\1989, l'offrire o promettere denaro o altre utilità a taluno dei partecipanti

ad una competizione sportiva, allo scopo di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al leale e corretto svolgimento della competizione stessa.

L'obbligo di denuncia vige per qualsiasi tipo di infrazione e non solo per quelle di illecito sportivo.

2) Ai fini dell'accertamento delle identità personali, dell'età o della cittadinanza fanno fede le carte d'identità, i passaporti ed ogni altro valido documento di riconoscimento.

3) Rispondono di illecito sportivo gli Affiliati ed i Tesserati di cui al precedente Art. 5 che compiano o consentano, o non impediscano, che altri pongano in essere, in qualsiasi modo e forma, atti o comportamenti finalizzati ad alterare lo svolgimento di una gara ovvero ad assicurare a chicchessia un ingiusto vantaggio in classifica.

4) Il Tesserato che mantenga o abbia mantenuto rapporti con Affiliati o Persone che abbiano posto o stanno per porre in essere taluni degli atti indicati al punto precedente o ne abbia, in qualsiasi modo, notizia ha il dovere di informare immediatamente con ogni mezzo idoneo e, comunque, con qualunque mezzo rapido e certo, il Procuratore alle liti.

### **Art. 7. - La Commissione d'Appello**

1) La Commissione d'Appello è composta di un Presidente, di due membri effettivi e di due supplenti nominati dalla Giunta, su proposta del Presidente dell'Ente.

I componenti della Commissione d'Appello devono essere in possesso di laurea in giurisprudenza.

2) L'Organo giudicante è validamente costituito con la presenza del Presidente e di due componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di assenza definitiva del Presidente o di componenti effettivi, questi sono sostituiti dai supplenti in ordine di anzianità di età.

la Giunta nella prima riunione utile, provvede alle nomine reintegrative.

In caso di assenza temporanea di componenti effettivi, questi sono sostituiti dai supplenti con lo stesso criterio di cui sopra.

3) La Commissione d'Appello decide in via definitiva, salvo quanto disposto nell'Art. 47 dello Statuto, sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo proposti dall'incolpato o dal Procuratore alle liti. In quest'ultimo caso la decisione può essere riformata in senso più sfavorevole all'incolpato.

4) I provvedimenti disciplinari sono pubblicati sul sito dell'ente.

### **Art. 8. - Il Giudice Sportivo**

1) Il Giudice Sportivo ed i Giudici Sportivi Aggiunti sono nominati dalla Giunta, su proposta del Presidente.

Essi devono essere in possesso di laurea in giurisprudenza.

2) Il Giudice Sportivo decide in prima istanza su tutte le infrazioni disciplinari sottoposte alla sua cognizione dal Procuratore alle liti.

3) Il Giudice Sportivo può svolgere ulteriori atti istruttori in aggiunta a quelli già assunti dal Procuratore.

4) Il Giudice Sportivo può confermare o revocare il provvedimento di sospensione adottato nei confronti dei Dirigenti sottoposti a procedimento disciplinare.

5) I provvedimenti disciplinari sono pubblicati sul sito dell'Ente.

### **Art. 9. - Il Procuratore alle liti**

1) Il Procuratore alle liti e gli eventuali Sostituti sono nominati dalla Giunta, su proposta del Presidente.

Essi devono essere in possesso di laurea in giurisprudenza.

2) Il Procuratore alle liti:

a) riceve, tramite la Segreteria Generale, le denunce ed i reclami concernenti violazioni disciplinari;

- b) istruisce le pratiche relative secondo le norme del presente Regolamento e promuove anche autonomamente l'azione disciplinare, investendone il Giudice Sportivo;
- c) dispone l'archiviazione degli atti in caso di manifesta infondatezza della notizia disciplinare;
- d) può ricorrere alla Commissione d'Appello avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo;
- e) può immediatamente applicare il provvedimento di sospensione nei confronti dei Dirigenti sottoposti a procedimento ove espressamente richiesto dal denunciante e in casi di particolare gravità.
- f) presenza, formulando proprie richieste, alle udienze del Giudice Sportivo ed a quelle della Commissione d'Appello.

#### **Art. 10. - Astensione e Ricusazione**

1) Ciascun componente degli Organi di Giustizia Sportiva può essere ricusato dalle parti nei seguenti casi:

- a) Se ha interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;
- b) Se egli stesso o il coniuge è prossimo congiunto di una delle parti del procedimento sottoposto alla sua cognizione;
- e) Se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
- d) Se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia, prima dell'instaurazione del giudizio;
- e) Se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
- f) Se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, egli ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto della imputazione.
- g) Ciascun componente degli Organi di Giustizia Sportiva è tenuto ad astenersi nei casi di cui alle precedenti Lettere a), b), c) ed e). Ha, inoltre, l'obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

2) La dichiarazione di ricusazione, che può essere presentata anche dal Procuratore alle liti, deve enunciare i motivi ed indicarne le prove; è fatta con atto sottoscritto dall'interessato e presentata, insieme con i documenti che vi si riferiscono, all'organo giudicante competente; deve essere proposta, a pena di inammissibilità, fino al giorno precedente quello fissato per la decisione.

3) Sulla ricusazione e sostituzione decide la Commissione d'Appello.

Se viene ricusato un componente della Commissione d'Appello, sulla relativa domanda decide lo stesso organo con esclusione del membro interessato.

Se la ricusazione riguarda i componenti della Commissione, questi sono sostituiti dai supplenti in ordine di anzianità di età. Se riguarda il Presidente, la Commissione è presieduta dal componente più anziano di età.

4) Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della dichiarazione di ricusazione deve essere pronunciato nel più breve tempo possibile, sentito il componente dell'organo giudicante ricusato.

Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o la ricusazione è accolta, il Giudice non potrà compiere alcun atto ed il procedimento sarà sospeso.

Il ricorso per la ricusazione si considera non proposto quando il Giudice, prima della pronuncia, dichiara di astenersi.

5) Il provvedimento di accoglimento della istanza di ricusazione deve indicare il Giudice che sostituisce quello ricusato. Il nuovo membro resterà in carica per l'esame del solo caso di cui alla ricusazione.

6) In caso di rigetto l'istante è tenuto al versamento di una somma determinata dalla Giunta all'inizio di ogni quadriennio a titolo di penale.

7) Il Procuratore non può essere ricusato.

## **Art. 11. - Avvio del procedimento e giudizio di prima istanza**

1) Il Procuratore instaura il procedimento disciplinare a seguito di:

- a) atto ufficiale di un Organo dell' Ente;
  - b) rapporto di un Ufficiale di Gara per violazioni commesse dagli Associati in occasione di manifestazioni sportive;
  - c) denuncia di Associati appartenenti all' Ente;
  - d) ogni altra notizia di rilevanza disciplinare, da qualunque fonte provenga, purché identificata.
- 2) Gli atti ufficiali di un Organo dell'Ente e i rapporti degli Ufficiali di Gara fanno fede della veridicità del loro contenuto fino a che non sia provata la falsità od inesattezza dei fatti attestati.
- 3) Tutte le denunce e i rapporti vanno inviati al Procuratore tramite la Segreteria Generale, fatto salvo quanto previsto nell'Art. 6, Punto 4) del presente Regolamento.
- 4) Il Procuratore procede direttamente all'archiviazione degli atti in caso di manifesta infondatezza della notizia disciplinare.
- 5) Il Procuratore inizia l'azione disciplinare notificando all'incolpato il capo di imputazione relativo alla violazione che gli si attribuisce.

L'imputazione deve essere formulata in forma concisa e chiara allo scopo di permettere l'approntamento della difesa in relazione ai fatti contestati e contenere l'assegnazione di un termine, non inferiore a venti giorni, per le proprie deduzioni. Entro tale termine l'incolpato può prendere visione degli atti presso la Segreteria Generale

6) L'istruzione si svolge attraverso l'acquisizione dei documenti esistenti sui fatti oggetto del procedimento, nonché attraverso escussione dei testi menzionati negli atti ufficiali e di quelli eventualmente indicati dall'incolpato nella prima difesa.

7) Il Procuratore può acquisire dichiarazioni scritte dei suddetti testimoni in luogo dell'audizione orale, salvo a disporre, quest'ultima se opportuno o necessario. In materia di frode ai sensi della L. 401\89 il Procuratore può richiedere copia degli atti al magistrato penale.

E facoltà del difensore svolgere indagini per ricercare elementi di prova a favore del proprio assistito, da sottoporre sia al Procuratore sia al Giudice Sportivo investito del procedimento in primo grado perché ne tengano conto ai fini delle loro determinazioni.

8) Conclusa l'istruttoria il Procuratore, se non procede ad archiviazione, rimette gli atti al Giudice Sportivo con le proprie richieste. La Segreteria Generale trasmette, quindi, all'incolpato copia conforme della richiesta di rinvio a giudizio o di proscioglimento. Non può essere superato, in alcun caso, il termine di tre mesi dall'inizio delle indagini.

9) Il Giudice Sportivo può svolgere ulteriori atti istruttori in aggiunta a quelli già assunti dal Procuratore. Il Giudice Sportivo, se ritiene di poter decidere sulla scorta degli elementi acquisiti, fissa la data dell'udienza che va comunicata almeno cinque giorni prima all'incolpato, che può fare immediata richiesta di essere personalmente sentito,

10) La sentenza conclusiva, concisamente ma compiutamente motivata, deve essere notificata all'incolpato e al Procuratore e pubblicata sul sito.

Non può essere superato, in alcun caso il termine di tre mesi tra la richiesta di rinvio a giudizio ed il deposito della sentenza.

11) La decisione di primo grado, con la notifica all'interessato, diviene immediatamente esecutiva. Tuttavia, ove sia proposto appello, il Presidente della Commissione d'Appello, su istanza motivata dell'interessato medesimo, può sospenderne l'esecuzione qualora ricorrano gravi, giustificati e comprovati motivi.

## **Art. 12. - Il Giudizio di seconda istanza**

1) Avverso le decisioni del Giudice Sportivo è ammesso ricorso alla Commissione d'Appello da parte dell'incolpato o del Procuratore, entro venti giorni dalla notifica del provvedimento. Le stesse parti possono, inoltre, proporre appello incidentale nel termine di venti giorni dalla notifica dell'appello di controparte.

2) Il ricorso, accompagnato dalla tassa stabilita dalla Giunta all'inizio del quadriennio olimpico, deve contenere gli estremi della decisione impugnata, i motivi specifici dell'impugnazione, le eventuali richieste di essere sentiti dalla Commissione e la firma dell'appellante.

Per le Società Sportive è legittimato a proporre il ricorso, a pena di inammissibilità, il legale rappresentante pro-tempore. La rappresentanza legale è desunta dall'ultimo modulo di affiliazione o di riaffiliazione depositato presso la Segreteria per l'anno sportivo in cui il ricorso è proposto.

3) Il ricorrente non può dedurre in appello nuove domande, nuove questioni o nuove prove che, se proposte, devono essere rigettate d'ufficio.

Esse sono deducibili se egli dimostri di non aver potuto prospettarle nel giudizio di primo grado per causa a lui non imputabile.

La Commissione d'Appello può disporre d'ufficio soltanto accertamenti e mezzi di prova che appaiano assolutamente indispensabili per la corretta decisione.

Ulteriori mezzi di prova possono essere nuovamente chiesti soltanto quando la relativa istanza, già proposta in primo grado, sia stata rigettata.

Con l'appello non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso in primo grado.

4) La Commissione d'Appello:

a) se valuta diversamente in fatto o in diritto le risultanze dei procedimenti di prima istanza riforma in tutto o in parte le decisioni impugnate decidendo nuovamente nel merito, con divieto di inasprimento delle sanzioni a carico dell'appellante salvo che non vi sia espressa istanza nell'appello incidentale del Procuratore;

b) se rileva motivi di nullità nella decisione di primo grado, rinvia gli atti al Giudice Sportivo per un nuovo giudizio;

c) se rileva motivi di inammissibilità od improcedibilità del giudizio di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio;

d) se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'organo di primo grado, annulla la decisione impugnata e rinvia all'organo che ha emesso la decisione stessa, per un nuovo esame del merito;

e) se rileva che l'organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande proposte, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non ha in alcun modo motivato la propria decisione o ha violato le norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia all'organo di primo grado per un nuovo esame del merito.

5) Il rigetto del ricorso comporta automaticamente l'esecuzione della decisione che sia stata sospesa ai sensi del Punto 11) dell'Art. 11 e l'incameramento della relativa tassa.

6) Le decisioni emesse in seconda istanza sono inappellabili e definitive, salvo il disposto del successivo Art. 13.

E fatta salva la facoltà di ricorrere alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport del CONI, nei termini e modalità stabiliti dall'Art. 12 dello Statuto del CONI e dal relativo Regolamento, ai soli fini del tentativo di conciliazione.

7) il procedimento di appello deve concludersi nel termine di quattro mesi a decorrere dalla data di presentazione dell'impugnazione.

### **Art. 13. - Procedimento di revisione**

1) Le sentenze divenute definitive possono essere oggetto di revisione:

- a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza disciplinare irrevocabile emessa dagli Organi dell' Ente ;
- b) se dopo la condanna disciplinare sono sopravvenuti o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prova che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento, rendono evidente l'insussistenza del fatto o, qualora l'esistenza di questo non sia dubbia, che l'incolpato non lo ha comunque commesso;
- c) se, in particolare, la condanna fu pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio.

2) L'istanza di revisione deve essere inoltrata, anche a mezzo di procuratore speciale, alla Commissione d'Appello, anche se la sentenza passata in giudicato è stata emessa dal Giudice di prima istanza. Se proposta dal Procuratore, deve essere senza ritardo notificata all'interessato.

L'istanza è dichiarata irricevibile qualora non venga versata contestualmente la relativa tassa stabilita dalla Giunta all'inizio del quadriennio olimpico, rimborsabile in caso di accoglimento.

3) Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se comprovati, che il sanzionato deve essere assolto. La revisione non è ammissibile per conseguire risultati minori, quali l' esclusione di aggravanti o la modifica, qualitativa o quantitativa, della pena.

L'istanza di revisione è proponibile senza limiti di tempo e anche se la sanzione è stata interamente espiata.

4) La richiesta deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, alla Commissione d'Appello.

La richiesta è dichiarata inammissibile se proposta fuori dei casi previsti o se manifestamente infondata. La Commissione d'Appello ha facoltà, in ogni stato della procedura e con ordinanza motivata, di sospendere l'esecuzione della sanzione in corso.

5) L'istanza va notificata dalla parte istante al Procuratore che ha facoltà di intervenire in ogni fase del giudizio, esclusa la Camera di Consiglio.

### **Art. 14. - Sanzioni disciplinari a carico delle Società Sportive**

Le sanzioni disciplinari a carico delle Società Sportive sono:

- a) l'ammonizione;
- b) l'ammenda, da € 100,00 a € 1.000,00, in caso di violazioni commesse dagli Organi rappresentativi, dai componenti o dai sostenitori delle Società Sportive, da pagarsi entro trenta giorni dalla notifica;
- c) la squalifica, da un mese a quattro anni, in caso di violazioni commesse dagli Organi rappresentativi, dai componenti o dai sostenitori delle Società Sportive;
- d) la radiazione, che può essere comminata nei casi di estrema gravità.

### **Art. 15. - Sanzioni disciplinari a carico dei Tesserati**

Le sanzioni disciplinari a carico delle Persone sono:

- a) l'ammonizione;
- b) la squalifica da un mese a quattro anni;
- c) la radiazione, che può essere comminata nei casi più gravi.

La violazione delle norme sul doping comporta l'applicazione delle sanzioni previste nel Regolamento Antidoping del CONI.

### **Art. 16. - Misura delle sanzioni - La continuazione**

1) La qualità e la misura delle sanzioni sono stabilite dagli Organi giudicanti a seconda della gravità oggettiva e soggettiva dei fatti per cui si procede, tenuto conto dell'eventuale recidiva.

Gli Affiliati ed i Tesserati che dopo essere stati condannati per un'infrazione ne commettono un'altra vengono considerati recidivi e possono essere sottoposti ad un aumento di pena.

Si distinguono tre forme di recidiva:

a) la semplice - consiste nel fatto di commettere un'infrazione dopo aver subito condanna irrevocabile per un'altra infrazione. Può importare un aumento fino ad un sesto della pena da infliggere per la nuova infrazione.

b) L'aggravata - si ha quando:

1. la nuova infrazione è della stessa indole della precedente (recidiva specifica);
2. è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente (recidiva infraquinquennale);
3. durante o dopo l'esecuzione.

L'aggravata può portare ad un aumento della pena da infliggere fino ad un terzo, se concorre una sola delle tre circostanze di cui sopra, fino alla metà se ne concorre più di una.

c) la reiterata, infine, si ha allorché la nuova infrazione è commessa da chi è già recidivo. La recidiva reiterata può essere, a sua volta, semplice o aggravata. Nel primo caso comporta un aumento della pena sino alla metà. Nel secondo caso l'aumento può essere fino a 2/3, ovvero da 1/3 ai 2/3 nell'ipotesi di cui al Punto 3) della precedente Lettera b).

La contestazione della recidiva è obbligatoria, peraltro, il Giudice Sportivo ha facoltà di irrogare o meno gli aumenti di pena previsti. La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

Il Giudice Sportivo stabilisce la misura dell'aggravamento della sanzione base tenuto conto della gravità dell'infrazione e dei precedenti disciplinari. In nessun caso però l'aumento della pena per la recidiva può superare i limiti di pena risultante dal cumulo delle sanzioni irrogate con le condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione. 2) La sanzione dell'ammonizione non è rilevante ai fini della recidiva. 3) Quando più infrazioni risultano commesse in esecuzione di un medesimo disegno illecito, per tutte si applica la sanzione ritenuta equa per la più grave di esse aumentata da un minimo di quindici giorni di squalifica o € 150,00 di ammenda fino ad un massimo di tre volte la sanzione base.

### **Art. 17. - Tentativo di infrazione**

L'Affiliato od il Tesserato che compia atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni o che ne è, comunque, responsabile è punito, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con una sanzione meno grave di quella che sarebbe stata inflitta se l'infrazione fosse stata consumata.

### **Art. 18. - Circostanze aggravanti**

Aggravano la misura base della sanzione:

- a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
- b) aver danneggiato persone o cose;
- c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni dell' Ente di qualsiasi genere, ovvero a recare danni all'organizzazione;
- d) aver agito per motivi futili;
- e) aver, in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove;
- f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli Organi dell'Ente o di qualsiasi altro Tesserato;
- g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
- h) aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;



j) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.

### **Art. 19. - Circostanze attenuanti**

1) Attenuano la sanzione disciplinare base le seguenti circostanze:

- a) l'aver agito in seguito a provocazione;
- b) l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere ed attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o dell'altrui azione;
- c) l'aver desistito;
- d) l'aver, prima del procedimento, riparato interamente il danno;
- e) il concorso del fatto doloso della persona offesa.

2) Il Giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nel precedente comma, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

### **Art. 20. - Valutazione delle circostanze**

1) Le circostanze attenuanti o che escludono le sanzioni sono valutate dall'Organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.

2) Le circostanze aggravanti sono valutate dall'Organo giudicante a carico dei soggetti responsabili soltanto se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

3) Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

### **Art. 21. - Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti**

L'Organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.

Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene conto solo delle attenuanti.

Nel caso di concorso di una o più circostanze aggravanti l'Organo giudicante può limitarsi ad applicare un aumento di sanzione oppure, valutata la gravità e la pericolosità del fatto, può irrogare una sanzione disciplinare che non potrà essere comunque superiore al doppio della sanzione massima prevista.

Nel caso di concorso di una o più circostanze attenuanti, l'Organo giudicante può limitarsi ad apportare una diminuzione della sanzione oppure, valutata l'incidenza dell'attenuante sulla gravità e pericolosità del fatto commesso, può irrogare una sanzione disciplinare minore di quella prevista per quel tipo di infrazione.

### **Art. 22. - Sospensione cautelare**

1) Il Giudice Sportivo, nei casi di particolare gravità può disporre, con provvedimento motivato su richiesta del Procuratore alle liti, la sospensione cautelare da ogni attività sportiva degli Affiliati e dei Tesserati nei confronti dei quali è in corso un procedimento disciplinare. Non può procedersi a sospensione se non in presenza di gravi indizi di colpevolezza e di pericolo di inquinamento delle prove

2) Avverso i provvedimenti di sospensione è ammesso ricorso al Presidente della Commissione d'Appello.

- 3) Il ricorso, succintamente motivato, deve essere inviato alla Segreteria Generale mediante lettera raccomandata, lettera assicurata, telegramma o altro equivalente mezzo celere, nel termine di dieci giorni dalla ricevuta notizia del provvedimento che si intende impugnare.
- 4) Il provvedimento positivo di sospensione deve contenere, a pena di nullità, le seguenti indicazioni:
  - generalità dell'incolpato;
  - descrizione del fatto addebitato e indicazione delle norme violate;
  - motivazione, contenente l'indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze che richiedono l'adozione del provvedimento cautelare, la rilevanza per l'adozione della misura, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del fatto;
  - esposizione dei motivi per cui non sono ritenuti rilevanti gli elementi forniti dalla difesa;
  - data di scadenza della misura cautelare;
  - la data e la sottoscrizione del Giudice Sportivo che emette il provvedimento.
- 5) I periodi di sospensione già scontati devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.
- 6) I provvedimenti di sospensione, se non contengono espressamente una durata (sei mesi, un anno ecc.ecc.), si ritengono validi sino alla sentenza conclusiva.
- 7) La sospensione prevista nei confronti dei Dirigenti dell'Ente sia centrali che periferici dall'Art.1 punto 5 del presente regolamento, deve essere espressamente richiesta dal denunciante ed entra in vigore non appena instaurato il procedimento e solo qualora il Procuratore, valutate le circostanze, ne stabilisca l'applicazione.

### **Art. 23. - La prescrizione**

- 1) Le infrazioni disciplinari si prescrivono in tutti i casi in cui, dalla data del commesso illecito, siano decorsi cinque anni senza che sia stato aperto procedimento disciplinare.
  - 2) Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro Giudice ed in ogni caso in cui la sospensione del procedimento disciplinare è imposto dal presente Regolamento.
  - 3) Il corso della prescrizione è interrotto dalla decisione di condanna di primo grado; in nessun caso può essere superata la metà del termine di cui al Punto 1).
- Sono cause interruttive:
- a) l'interrogatorio davanti al Procuratore;
  - b) l'invito a presentarsi davanti al Procuratore per rendere l'interrogatorio;
  - e) la richiesta di rinvio a procedimento disciplinare.
- Se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti nel Punto 1) possono essere prolungati oltre la metà.
- I termini di cui sopra decorrono, per l'infrazione consumata, dal giorno della consumazione; per quella tentata dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole.

### **Art. 24. - Notifiche**

- 1) Le notifiche sono curate dalla Segreteria Generale
  - 2) La Segreteria Generale affianca l'attività degli Organi di Giustizia Sportiva, eseguendone le disposizioni necessarie per il loro corretto funzionamento.
  - 3) Salvo che non sia necessario disporre, per particolari motivi di urgenza, la notifica telegrafica, le notifiche si eseguono, di norma, tramite il servizio postale con lettera raccomandata e avviso di ricevimento all'indirizzo della Società Sportiva di appartenenza ed al domicilio del Tesserato dichiarato e noto all'Ente.
- La notifica dei provvedimenti degli Organi di Giustizia Sportiva si esegue mediante deposito presso la Segreteria Generale.

Ai fini della decorrenza di tutti i termini menzionati negli Articoli che precedono, si considera come data di spedizione quella risultante dal timbro postale e come data di ricezione quella attestata dalla cartolina di ricevimento.

4) Tutti i termini sopra stabiliti per la presentazione di ricorsi e reclami sono perentori, nel senso che, una volta decorsi, non è consentito ad alcuno, per nessuna ragione, rinnovarli o prorogarli.

### **Art. 25. - La Riabilitazione**

1) La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.

2) È emesso dalla Commissione d'Appello su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo Organo, in presenza delle seguenti condizioni:

a) che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;

b) che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.

3) Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al Punto precedente. La Commissione d'Appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti. La Commissione si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione è depositata entro quindici giorni dalla pronuncia presso la Segreteria Generale, che provvede alla trascrizione nel casellario e a darne comunicazione all'istante a mezzo lettera raccomandata a/r, nel termine di sette giorni.

4) Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.

5) La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro cinque anni una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. Decide sulla revoca la Commissione d'Appello su ricorso del Procuratore, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice Sportivo che commina la nuova condanna.

### **Art. 26. - Amnistie, indulti e grazia**

1) L'amnistia è un atto di clemenza generale con il quale l'Ente rinuncia all'applicazione della sanzione, facendone cessare l'applicazione. È una delle cause di estinzione dell'illecito disciplinare, se interviene quando non vi sia stata ancora condanna (amnistia propria). Se interviene dopo la sentenza irrevocabile di condanna, estingue le sanzioni principali e quelle accessorie, ma non gli effetti della condanna (amnistia impropria). Può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi. L'amnistia non si applica ai recidivi.

2) L'amnistia può essere concessa dalla Giunta in occasioni eccezionali.

L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.

Nel concorso di più infrazioni si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.

3) La Giunta indica la decorrenza dell'amnistia stessa.

Per i giudizi in corso di svolgimento per infrazioni coperte da amnistia l'Organo Giudicante pronuncia decisione di non luogo a procedere.

4) L'indulto non estingue le sanzioni accessorie, salvo diversa previsione nel provvedimento concessivo, può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica ai recidivi.

L'indulto, provvedimento di clemenza generale, condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata, ma non opera direttamente sull'illecito, che non si estingue.

5) La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione della Giunta, salvo che questa non stabilisca una data diversa.

Nel concorso di più illeciti disciplinari, l'indulto si applica una sola volta sul cumulo delle sanzioni non ancora eseguite o in corso di esecuzione.

6) Competente a concedere la grazia, provvedimento di carattere particolare a beneficio di singole e determinate persone, è il Presidente dell' Ente.

7) La grazia opera unicamente sulla sentenza irrevocabile di condanna, attraverso l'estinzione in tutto o in parte della relativa sanzione ovvero attraverso la commutazione della sanzione irrogata in altra di tipo diverso e comunque meno grave. La grazia non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento concessivo disponga diversamente.

8) L'istanza può essere proposta per iscritto dall'interessato al Presidente dell' Ente dopo che sia stata scontata almeno la metà della sanzione.

9) Nei casi di radiazione il provvedimento può essere adottato solo su formale domanda dell'interessato diretta ad ottenere la riammissione all' Ente e non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla adozione della sanzione definitiva.

#### **Art. 27. Entrata in vigore.**

Il presente Regolamento entra in vigore con effetto immediato il giorno successivo alla sua approvazione da parte della Giunta Esecutiva del CNSFiamma.

\*\*\*\*\*

# **REGOLAMENTO ORGANICO DEL CENTRO NAZIONALE SPORTIVO FIAMMA**

*"Approvato 01 Novembre 1999 dal Consiglio Nazionale, ai sensi dell'Art. 20 dello Statuto".*

## **PARTE I GLI ORGANI STATUTARI**

### **CAPO I - ORGANI CENTRALI**

**Art. 1 - Sono Organi Centrali del Centro Nazionale Sportivo Fiamma:**

- 1) Il Congresso Nazionale;
- 2) Il Consiglio Nazionale;
- 3) La Giunta Esecutiva;
- 4) Il Presidente;
- 5) Il Commissario Straordinario;
- 6) Il Segretario Generale;
- 7) Il Segretario Amministrativo;
- 8) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 9) Il Collegio dei Probiviri.

### **SEZIONE I - CONGRESSO NAZIONALE**

**Art. 2 - Congresso Nazionale -**

Il Congresso Nazionale è il massimo organo del Centro Nazionale Sportivo Fiamma. E' convocato a norma dell'Art. 17 dello Statuto.

**Art. 3 - Partecipazione al Congresso Nazionale -**

partecipano al Congresso Nazionale con diritto d'elettorato passivo:

- a) I Presidenti delle Società Sportive e dei Circoli C.A.R.TUR in regola con l'affiliazione ed il tesseramento al Centro almeno 40 giorni precedenti il Congresso, e comunque in regola con il rinnovo dell'affiliazione e del tesseramento dei propri iscritti per l'anno in corso;
- b) I Presidenti dei Comitati Regionali ed Esteri;
- c) I presidenti dei Comitati Provinciali;
- d) I Presidenti dei Comitati Comunali;
- e) I Commissari Straordinari di Comitati Regionali, Esteri, Provinciali e Comunali delle Società Sportive affiliate;
- f) I componenti il Consiglio Nazionale;
- g) I componenti la Giunta Esecutiva;
- h) Il Presidente;
- i) Il Commissario Straordinario;
- j) Il Segretario Generale;
- k) Il Segretario Amministrativo;
- l) I componenti effettivi e supplenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
- m) I componenti il Collegio dei Probiviri;
- n) I componenti la Direzione Nazionale del C.A.R.TUR Fiamma;
- o) I Presidenti delle Commissioni Tecniche;
- p) I Presidenti delle Società Sportive affiliate per la prima volta dopo il termine di cui al punto a) vi presenziano in qualità di osservatori.

**Art. 4 - Diritto di elettorato attivo -**

Ad ogni Società Sportiva e Circolo C.A.R.TUR costituita nel territorio nazionale ed avente diritto a partecipare al Congresso Nazionale, in quanto in regola con l'Affiliazione ed il Tesseramento almeno 40 giorni precedenti il Congresso stesso, è attribuito un voto, questo nel rispetto della normativa vigente e del principio di democraticità.

Ai Presidenti dei Comitati Periferici è attribuito un voto. Il voto attribuito ai Presidenti dei Comitati Periferici è inoltre cumulabile con un altro voto, nel caso in cui gli stessi risultino Presidenti di Società e comunque in numero non superiore ad una.

**Art. 5 - Deleghe -**

Ciascun congressista, avente diritto a voto, può ricevere una sola delega da un Presidente di Società della propria Regione di attività e comunque non può rappresentare più di due Società.

Conseguentemente i componenti il Consiglio Nazionale, la Giunta Esecutiva, il Presidente, il Segretario Generale, il Segretario Amministrativo, i componenti effettivi e supplenti, il Collegio dei Revisori dei Conti e i componenti del Collegio dei Probiviri, i Presidenti delle Commissioni Tecniche, non possono ricevere deleghe anche nel caso in cui rivestano cariche nelle Società d'appartenenza.

Non possono altresì ricevere deleghe i congressisti con diritto di voto che ricoprono le cariche di Presidenti o Commissari del Comitati Periferici, se non quella della propria Società.

Il delegato del Presidente di una Società Sportiva deve essere un membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti

della Società stessa e deve risultare nell'elenco posto sul retro della domanda di rinnovo di Associazione al Centro Nazionale Sportivo Fiamma per l'anno in cui si svolge il Congresso.

**Art. 6 - Congresso Straordinario -**

L'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo in un Congresso Straordinario è regolato dalle norme di cui agli articoli precedenti in quanto applicabili.

Il Consiglio Nazionale del Centro Nazionale Sportivo Fiamma, all'atto della convocazione stabilisce avendo riguardo i motivi per i quali il Congresso straordinario viene convocato, se dovranno essere convocate anche le Assemblee delle Società Sportive e dei Comitati periferici o se dovranno essere rinnovati solo gli organi retti da un Commissario.

Lo svolgimento del Congresso Straordinario è regolato dalle norme del presente Regolamento Organico riguardante il Congresso Nazionale, in quanto applicabili e comunque è concessa una sensibile riduzione dei tempi di comunicazione con l'obbligo di pubblicare il relativo avviso almeno su un quotidiano di diffusione nazionale.

**Art. 7 - Fusione – Divisione –**

Nel caso in cui una Società Sportiva avente diritto a partecipare al Congresso Nazionale sia il risultato di una fusione tra due Società Sportive regolarmente affiliate, il quorum dei voti ad essa spettante è sempre uno.

Nel caso in cui due o più Società Sportive aventi diritto di partecipare al Congresso siano il risultato della divisione di una Società Polisportiva regolarmente affiliata il quorum dei voti ad esse spettanti sarà di uno per ogni Società Sportiva.

**Art. 8 - Elenco degli aventi diritto di elettorato attivo e passivo -**

Il quorum dei voti attribuiti a ciascuna Società Sportiva affiliata viene calcolato dalla Segreteria Generale del Congresso in base alle risultanze degli archivi del Centro Nazionale Sportivo Fiamma.

Gli Uffici centrali almeno 30 giorni prima della data del Congresso inviano agli aventi diritto a voto a partecipare l'elenco completo degli stessi, con i voti attribuiti a ciascuno.

Avverso il contenuto dell'elenco è ammesso ricorso, entro 20 giorni dalla data del Congresso, da parte dell'interessato alla Commissione verifica poteri. Avverso la decisione di questa è ammesso ricorso al Collegio dei probiviri da proporre a mezzo raccomandata diretta agli Uffici Centrali entro 5 giorni dal ricevimento dalla decisione notificata da quest'ultima sempre a mezzo raccomandata.

**Art. 9 - Delibere -**

Il Congresso Nazionale delibera a maggioranza semplice dei voti espressi. Per le modifiche di Statuto delibera a maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti validi espressi.

**Art. 10 - Convocazione ed Ordine del Giorno del Congresso -**

Il Congresso Nazionale si svolge nel primo semestre di ogni biennio e nel primo semestre di ogni quadriennio. E' convocato dal Consiglio Nazionale con apposito comunicato almeno 60 giorni prima della data di celebrazione.

Ciascun congressista può far pervenire a mezzo raccomandata diretta alla Segreteria Generale, entro 45 giorni dalla data del Congresso, proposte di carattere generale da inserire nell'ordine del giorno.

**Art. 11 - Uffici del Congresso -**

Il Congresso Nazionale si articola nei seguenti Uffici:

- a) Presidenza;
- b) Segreteria;
- c) Commissione verifica poteri;
- d) Commissione per la mozione;
- e) Commissione per lo Statuto (eventuale per il Congresso biennale);
- f) Commissione per lo scrutinio (eventuale per il Congresso biennale)

Ciascuna delle commissioni elegge nel suo seno il Presidente ed il Segretario.

**Art. 12 - Ufficio di Presidenza -**

L'Ufficio di Presidenza è composto da tre membri eletti dal Congresso all'apertura dei lavori. I suoi componenti dirigono a turno i lavori del Congresso, secondo le norme del presente Regolamento Organico, registrando ogni suo atto e proclamandone le decisioni. L'Ufficio di Presidenza, inoltre ha facoltà di nominare dei Questori proposti al mantenimento dell'ordine.

**Art. 13 - Segreteria del Congresso -**

La Segreteria del Congresso è composta dal Segretario Generale del Centro Nazionale Sportivo Fiamma e da 3 a 5 membri, nominati dalla Giunta Esecutiva uscente tra i responsabili degli Uffici centrali, oppure tra i soci affiliati. La Segreteria del Congresso provvede al servizio logistico organizzativo e di stampa e propaganda relativa al Congresso, raccoglie gli atti Ufficiali redatti dalla Presidenza; assolve tutte le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento.

**Art. 14 - Commissione Verifica Poteri -**

La Commissione Verifica Poteri è composta di tre membri nominati dalla Giunta Esecutiva uscente. Si insedia 45 giorni prima dello svolgimento del Congresso. La Commissione controlla la regolarità della documentazione relativa agli aventi diritto a partecipare al Congresso, in base alla quale la Segreteria del Congresso compila l'elenco di cui al precedente Art. 3.

Nella sede congressuale, prima dell'apertura dei lavori la Commissione controlla la regolarità della documentazione dei congressisti, li riconosce e rilascia le tessere personali di partecipazione al Congresso firmate dal Presidente della Commissione.

Compila, attese le eventuali decisioni sui ricorsi, l'elenco definitivo degli aventi diritto a partecipare e quello comprendente la forza effettiva del Congresso, che comunica alla Presidenza per quanto si sua competenza.

**Art. 15 - Commissione per la mozione -**

Il Congresso Nazionale può discutere e votare mozioni di carattere generale e su argomenti specifici. Le mozioni impegnano, se approvate dal Congresso, tutto il Centro Nazionale Sportivo Fiamma, che deve ispirarsi nel periodo successivo al loro contenuto. Le mozioni a carattere generale possono essere presentate da un minimo di dieci congressisti e vengono discusse nella discussione generale unitamente alla relazione della Giunta Esecutiva uscente.

Le mozioni di carattere particolare possono essere presentate da almeno trenta congressisti e vengono discusse al termine della discussione generale.

Il Congresso vota separatamente per approvare o respingere la relazione della Giunta esecutiva uscente, sulle mozioni a carattere generale e sulle mozioni a carattere particolare.

Le mozioni a carattere generale devono essere presentate alla Presidenza all'atto dell'apertura dei lavori e sono aperte alla firma di ciascun congressista.

La commissione per la mozione è composta di cinque membri eletti dal Congresso su proposta della Presidenza tra i quali possono essere inseriti i primi firmatari delle mozioni a carattere generale.

La Commissione, tenendo conto della discussione generale, può proporre al Congresso di votare un'unica mozione conclusiva da essa redatta, che rappresenti il punto d'incontro delle esigenze espresse in ciascuna mozione.

**Art. 16 - Commissione per lo Statuto -**

La Commissione per lo statuto è composta di cinque membri eletti dal Congresso Nazionale

Ha il compito di coordinare le proposte d'emendamento allo Statuto che gli aventi diritto a partecipare al Congresso debbono far pervenire agli Uffici centrali almeno 20 giorni prima della data d'effettuazione del Congresso.

Il testo definitivo dello Statuto, preceduto da una relazione verbale del Presidente della Commissione, sarà discusso e votato articolo per articolo, limitatamente agli articoli per i quali sono stati presentati emendamenti.

**Art. 17 - Commissione per lo Scrutinio -**

La Commissione per lo Scrutinio è composta da 13 membri eletti dal Congresso Nazionale.

Ha il compito di controllare lo svolgimento di tutte le operazioni elettorali che avranno luogo durante il Congresso con le modalità previste dai successivi articoli. Le deliberazioni della Commissione per lo Scrutinio sono inappellabili e impegnano il Congresso.

Nel corso dei lavori di scrutinio il Presidente può delegare dei componenti la commissione a rappresentarlo.

**Art. 18 - Elezione degli Uffici del Congresso -**

All'apertura dei lavori il Congresso, con votazioni distinte, procede all'elezione della Presidenza su proposta del Centro nazionale Sportivo Fiamma. Su proposta della Presidenza, si procede quindi alla elezione della Commissione per lo Statuto, della Commissione per la mozione e della Commissione per lo scrutinio.

**Art. 19 - Poteri del Congresso -**

Il Congresso Nazionale ha i poteri attribuiti dallo Statuto ed in particolare dall'art. 17 per quanto concerne il Congresso Ordinario elettivo.

Il Congresso Ordinario non elettivo ha i poteri attribuitigli dall'Art. 17 dello Statuto, si svolge sull'ordine del giorno proposto dal Consiglio Nazionale con la precipua finalità di rendere sempre più incisiva la politica Sportiva del Centro Nazionale Sportivo Fiamma.

La potestà di fissare gli orientamenti dell'attività del Centro nazionale Sportivo Fiamma spetta al Congresso Straordinario solo se questi sono espressamente presenti tra i motivi che ne hanno determinato la richiesta di convocazione. Motivi che devono essere specificati nella delibera di convocazione del Consiglio Nazionale in un dettagliato ordine del giorno.

Il Congresso Straordinario procede alla rielezione degli organi dirigenti centrali, che rimarranno in carica fino al termine del quadriennio regolare, solo se questi sono dimissionari temporaneamente vacanti, o se nella richiesta di convocazione vi è un'espressa mozione di sfiducia nei loro confronti.

**Art. 20 - Disciplina dei lavori -**

L'ordine dei lavori del Congresso Nazionale Ordinario elettivo è il seguente:

- a) elezione dell'Ufficio di Presidenza;
- b) saluto delle personalità presenti;
- c) elezione Commissione per lo Statuto;
- d) elezione Commissione per lo scrutinio;
- e) illustrazione della relazione della giunta da parte del Presidente del Centro;
- f) relazione del Collegio dei Revisori di Conti;
- g) discussione generale;
- h) elezione Commissione per la mozione;
- i) votazione sulla relazione;
- j) discussione sulle mozioni a carattere particolare;
- k) votazione sulle mozioni;
- l) discussione e votazione sullo Statuto;

m) elezione degli organi direttivi;

n) scrutinio e proclamazione degli eletti.

L'ordine dei lavori del Congresso Nazionale ordinario non elettivo viene stabilito dalla Giunta Esecutiva.

I congressisti che intendono prendere la parola nelle discussioni debbono presentare alla Presidenza richiesta scritta a mezzo apposito modulo.

La facoltà di parlare, per il tempo massimo fissato dalla Presidenza stessa è concessa secondo l'ordine d'iscrizione.

In ognuna delle discussioni è tassativamente vietato trattare argomenti non pertinenti alla discussione stessa.

Ciascun congressista può chiedere la parola una sola volta per ogni argomento all'ordine del giorno fatta eccezione per il Presidente, i membri della Giunta Esecutiva e il Segretario Generale.

La Presidenza del Congresso ha la facoltà di stabilire ulteriori norme per la disciplina dei lavori.

#### **Art. 21 -** *Votazioni* -

Le votazioni possono avvenire:

a) per acclamazione;

b) per appello nominale;

c) a scrutinio segreto.

Le votazioni per l'elezione degli organi direttivi centrali del Centro nazionale Sportivo Fiamma devono avvenire a scrutinio segreto e secondo le modalità seguenti.

#### **Art. 22 -** *Elezioni* -

Le elezioni del Presidente Nazionale, dei due Vice Presidenti, dei quattro componenti la Giunta Esecutiva, del Consiglio Nazionale del Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri, avvengono col sistema delle liste aperte. Ogni lista deve essere sottoscritta da almeno 1/10 dei congressisti aventi diritto al voto e comprendere tanti candidati quanti sono i membri dell'organo da eleggere.

La lista dovrà essere presentata alla Presidenza entro il termine da questo fissato.

#### **Art. 23 -** *Seggio elettorale* -

All'inizio delle operazioni di voto la Commissione per lo scrutinio si costituisce in seggio elettorale. Il verbale sullo svolgimento e sui risultati delle elezioni sarà redatto a cura del Segretario della Commissione e sottoscritto da tutti i suoi componenti.

Il verbale deve essere consegnato alla Presidenza, che lo inserirà tra gli atti ufficiali del Congresso.

#### **Art. 24 -** *Scrutinio* -

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e la Commissione decide inappellabilmente sulle contestazioni e sulle schede controverse.

#### **Art. 25 -** *Identificazione per il voto* -

All'atto dell'esercizio del voto i congressisti debbono farsi riconoscere dal Presidente del seggio mediante presentazione della tessera personale di partecipazione al Congresso e di un documento di riconoscimento con fotografia.

## **SEZIONE II – ALTRI ORGANI CENTRALI**

#### **Art. 26 -** *Consiglio Nazionale* -

Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente del Consiglio Nazionale, ed ha un Vice Presidente ed un Segretario eletti dal Congresso.

Il Consiglio Nazionale è convocato almeno due volte l'anno in sessione ordinaria e può essere convocato in sessione straordinaria su richiesta di almeno 2/3 dei membri aventi diritto al voto. Decorsi inutilmente 15 giorni dalla richiesta al Presidente, senza che questo abbia convocato il Consiglio Nazionale, i 2/3 dei membri aventi diritto al voto possono provvedere direttamente alla convocazione.

Oltre alle funzioni ad esso attribuite dallo Statuto il Consiglio Nazionale decide su ricorsi di cui all'Art. 57.

La previsione delle modifiche tecniche allo statuto del C.N.S. Fiamma, di cui all'Art. 41 dello Statuto, deve intendersi comprensiva anche delle modifiche apportate dal Consiglio Nazionale direttamente, quanto richieste da oggettive necessità di ordine istituzionale.

#### **Art. 27 -** *Giunta Esecutiva* -

La Giunta esecutiva viene convocata dal Presidente del Centro nazionale Sportivo Fiamma di propria iniziativa o in via straordinaria per motivi eccezionali da almeno la metà più dei componenti.

#### **Art. 28 -** *Segretario Amministrativo* -

Il Segretario Amministrativo, nominato dalla Giunta Esecutiva su proposta del Presidente, è responsabile dell'andamento contabile ed amministrativo del Centro Nazionale Sportivo Fiamma.

Il segretario Amministrativo partecipa con voto consultivo alle riunioni della Giunta Esecutiva che abbiano all'ordine del giorno questioni di sua competenza.



## CAPO II – ORGANI PERIFERICI

### **Art. 29 - Organi Periferici -**

Sono Organi Periferici del Centro Nazionale Sportivo Fiamma:

- a) I Comitati Regionali;
- b) I Comitati Esteri;
- c) I Comitati Provinciali;
- d) I Comitati Comunali.

In quanto costituiti a norma dell'Art. 43 dello Statuto.

### **Art. 30 - Funzioni -**

I Comitati Periferici svolgono le funzioni ad essi attribuite dallo Statuto sotto la direzione del Presidente, che si avvale della collaborazione del Consiglio Direttivo, delle Commissioni Tecniche di studio e organizzative e degli eventuali Fiduciari di quartiere, nonché delle Società Sportive Fiamma operanti nel territorio di propria competenza.

I Comitati Periferici nello svolgimento della loro attività debbono tenere conto degli indirizzi generali stabiliti dal Congresso Nazionale, dal Consiglio Nazionale e dalla Giunta Esecutiva, nonché delle indicazioni del Comitato Periferico immediatamente superiore con competenza territoriale.

### **Art. 31 - Consiglio Direttivo -**

I Presidenti dei Comitati Periferici sono eletti nel Congresso di Comitato, secondo le procedure previste dagli articoli seguenti, qualora sussistano i requisiti per l'eleggibilità di cui l'Art. 44 dello Statuto.

Tra i casi di vacanza della carica di Presidente di Comitato Periferico, concorre anche il venire meno dei suddetti requisiti.

I Presidenti dei Comitati Periferici chiamano a far parte di un Consiglio Direttivo del Comitato da quattro a dieci scritti al Centro Nazionale Sportivo Fiamma, che li coadiuvano nello svolgimento dell'attività ordinaria.

I Presidenti dei Comitati Periferici possono inoltre nominare speciali Commissioni Tecniche, di studio ed organizzative.

I Presidenti dei Comitati comunali possono nominare Fiduciari di quartiere che li coadiuvino nell'esercizio delle loro funzioni nell'ambito del decentramento amministrativo subcomunale.

Fra i componenti dovranno essere distribuiti i vari incarichi che dovranno comunque prevedere un vice Presidente, un Segretario ed un tesoriere.

### **Art. 32 - Assemblee -**

I Comitati Periferici si riuniscono in assemblea ordinaria non elettiva alla fine di ciascun anno solare; in assemblea ordinaria elettiva alla fine di ogni quadriennio per l'elezione del Presidente e inoltre le assemblee annuali ordinaria non elettive dei Comitati Provinciali e Regionale coincidono biennialmente, entro i termini stabiliti dal successivo Art. 37 riguardo la convocazione delle Assemblee elettive dei Comitati Periferici, con l'assemblea ordinaria non elettiva di preparazione al Congresso Nazionale ordinario non elettivo. In caso di Congresso Nazionale Straordinario, se la convocazione prevede il rinnovo delle cariche, i Comitati Periferici celebrano assemblee straordinarie elettive.

### **Art. 33 - Assemblee dei Comitati Comunali -**

All'Assemblea annuale ordinaria non elettiva dei Comitati partecipano con diritto ad un voto ciascuno:

- a) I componenti il Consiglio Direttivo delle Società affiliate operanti nel territorio;
- b) I componenti il Consiglio direttivo del Comitato;
- c) I componenti le Commissioni;
- d) I Fiduciari di quartiere;
- e) Il Presidente o Commissario del Comitato comunale;
- f) I soci individuali del Comitato;
- g) I dirigenti nazionali residenti nel comune.

All'Assemblea ordinaria o straordinaria elettiva partecipano con diritto a voto:

a) I Presidenti delle Società Sportive e dei Circoli C.A.R.TUR affiliati con un voto. Partecipano senza diritto di voto, ma con diritto di elettorato passivo coloro che possono partecipare ai sensi del primo comma del presente articolo all'Assemblea non elettiva. Presenza all'Assemblea il Presidente del Comitato Regionale o suo delegato.

### **Art. 34 - Assemblee dei Comitati Provinciali -**

All'Assemblea annuale ordinaria non elettiva dei Comitati Provinciali partecipano con diritto ad un voto ciascuno:

- a) I componenti il Consiglio Direttivo del Comitato;
- b) I componenti le Commissioni;
- c) I componenti il Consiglio Direttivo delle Società affiliate operanti nel territorio;
- d) I Presidente e Commissari dei Comitati Comunali;
- e) Il Presidente e Commissario del Comitato Provinciale;
- f) I Soci individuali del Comitato;
- g) I Dirigenti Nazionali residenti nel territorio.

All'Assemblea ordinaria e straordinaria elettiva ed all'Assemblea ordinaria biennale non elettiva di preparazione al Congresso Nazionale non elettivo partecipano con diritto di voto:

- a) I Presidenti delle Società Sportive e dei Circoli C.A.R.TUR affiliati;
- b) I Presidenti dei Comitati comunali cui è attribuito un voto.

Partecipano senza diritto di voto, ma con diritto di elettorato passivo, coloro che possono partecipare ai sensi del primo comma del presente articolo alle Assemblee non elettive.

Presenzia il Presidente del Comitato Regionale o suo delegato.

#### **Art. 35 - Assemblee dei Comitati Regionali -**

All'Assemblea annuale ordinaria non elettiva dei Comitati regionali partecipano con diritto ad un voto ciascuno:

- a) I componenti il Consiglio Direttivo del Comitato;
- b) I componenti le Commissioni;
- c) I componenti il Consiglio Direttivo delle Società affiliate della Regione;
- d) I Presidenti e Commissari dei Comitati Comunali e Provinciali;
- e) Il Presidente e Commissario del Comitato Regionale;
- f) I Dirigenti Nazionali residenti nel territorio.

All'Assemblea ordinaria o straordinaria elettiva ed all'Assemblea ordinaria biennale non elettiva di preparazione al Congresso Nazionale non elettivo partecipano con diritto di voto:

- a) I Presidenti delle Società Sportive e dei Circoli affiliati della regione;
- b) I Presidenti dei Comitati Comunali e Provinciali, cui è attribuito un voto.

Partecipano senza diritto di voto ma con diritto di elettorato passivo, coloro che possono partecipare alle Assemblee non elettive ai sensi del primo comma del presente articolo.

Presenzia un membro della Giunta esecutiva o un Dirigente Nazionale da essa delegato.

#### **Art. 36 - Assemblee dei Comitati Esteri -**

All'Assemblea annuale ordinaria non elettiva dei Comitati Esteri partecipano con diritto ad un voto ciascuno:

- a) i Componenti il Consiglio Direttivo del Comitato;
- b) i Componenti le Commissioni;
- c) i Componenti il Consiglio Direttivo delle Società affiliate nel territorio competente;
- d) il Presidente o Commissario del Comitato Estero;
- e) i Dirigenti Nazionali residenti nel territorio;

All'assemblea ordinaria e straordinaria elettiva partecipano con diritto di voto:

- a) I Presidenti delle Società sportive e dei Circoli Cartur affiliati nel territorio di competenza del Comitato.

Partecipano senza diritto di voto, ma con diritto di elettorato passivo coloro che possono partecipare alle assemblee non elettive ai sensi del primo comma del presente articolo.

Presenzia un membro della Giunta Esecutiva o un dirigente nazionale da essa delegato.

#### **Art. 37 – Svolgimento delle assemblee –**

Le Assemblee dei Comitati periferici sono convocate per iscritto dai Presidenti o dai Commissari di Comitati almeno 20 giorni prima della data di celebrazione, con eccezione della Assemblea Straordinaria che derogano tale regole.

Della convocazione, nella quale deve essere contenuto l'ordine del giorno, deve essere data comunicazione agli Uffici Centrali del Centro Nazionale Sportivo Fiamma.

Le assemblee si svolgono in base alle norme, in quanto applicabili, previste dallo Statuto e dal presente Regolamento Organico per il Congresso Nazionale.

E' cura del Presidente del Comitato eletto dall'assemblea raccogliere gli atti ed inviarli agli Uffici del Centro che li sottopone alla Giunta Esecutiva per la ratifica e quindi ne comunica i risultati ai Comitati periferici competenti per territorio.

Le assemblee elettive dei Comitati Comunali devono essere celebrate almeno 90 giorni prima della data di celebrazione del Congresso Nazionale. Il termine è di 60 giorni per le Assemblee dei Comitati provinciali e di 30 giorni per le Assemblee dei Comitati regionale ed esteri. Nel caso di Congresso Straordinario si modificano queste indicazioni temporali.

#### **Art. 38 – Finanziamento –**

I Comitati periferici sono amministrativamente e finanziariamente autonomi dal Centro Nazionale Sportivo Fiamma.

Si avvalgono delle entrate determinate da contributi di soci, di privati e di enti pubblici, dall'organizzazione di manifestazioni sportive e di ogni altra entrata che possa contribuire all'attivo sociale.

Al termine di ogni anno solare, il presidente o Commissario del Comitato periferico deve compilare un bilancio che viene sottoposto alla assemblea ed inviato agli Uffici Centrali del Centro Nazionale Sportivo Fiamma.

### **CAPO III – COMMISSIONI DI STUDIO**

#### **Art. 39 - Commissioni di studio –**

Le funzioni di Segretario delle Commissioni di studio nominate dalla Giunta Esecutiva in base all'art. 23 dello Statuto vengono assolte, su indicazioni del Segretario Generale, da un componente gli Uffici Centrali.

Sono membri effettivi delle Commissioni Tecniche i rappresentanti del Centro Nazionale Sportivo Fiamma nelle eventuali Commissioni delle Federazioni Sportive Nazionali. Ogni commissione tecnica può essere divisa in due settori, uno tecnico ed uno organizzativo, entrambi presieduti dal Presidente della Commissione.

#### **Art. 40 – Competenze –**

Le Commissioni tecniche nazionali che possono dotarsi di un proprio regolamento interno approvato e ratificato dalla Giunta Esecutiva del Centro Nazionale Sportivo Fiamma, hanno le seguenti competenze:

- proporre iniziative per la formazione e il miglioramento delle strutture tecniche;
- proporre iniziative per la maggiore qualificazione tecnica degli atleti;
- promuovere la collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali;
- proporre normative che coordinino l'attività delle Società Sportive affiliate;
- decidere i regolamenti delle manifestazioni agonistiche nazionali riservata ad atleti e Società affiliate;
- decidere la composizione delle rappresentative nazionali Fiamma nelle varie discipline sportive.

Per le altre Commissioni di studio, la Giunta Esecutiva dovrà stabilire di volta in volta le competenze.

Salvo specifico mandato le Commissioni decadono con la convocazione del Congresso Nazionale.

## **PARTE II**

### **CAPO I – GLI UFFICI CENTRALI**

#### **Art. 41 – Uffici Centrali –**

Gli Uffici Centrali sotto la direzione del Segretario Generale del Centro Nazionale Sportivo Fiamma svolgono i compiti ad essi attribuiti dallo Statuto e si compongono dei responsabili dei seguenti uffici:

- a) Segreteria;
- b) Ufficio struttura periferica
- c) Ufficio tecnico;
- d) Ufficio stampa e propaganda;
- e) Ufficio organizzazione;
- f) Ufficio amministrativo;
- g) Ufficio legale e studi;

I Capi Ufficio ed il personale sono responsabili del proprio operato di fronte al Segretario Generale ed al Presidente. I Capi ufficio, inoltre, dirigono il lavoro dei dipendenti dell'ufficio.

## **PARTE III**

### **CAPO I – GLI AFFILIATI**

#### **Art. 42 – Soci individuali effettivi –**

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, sono soci individuali effettivi i dirigenti centrali e periferici del Centro Nazionale Sportivo Fiamma e coloro che individualmente si iscrivono presso i Comitati periferici.

I soci individuali effettivi che non siano dirigenti centrali, componenti le commissioni nazionali o presidenti degli organi periferici, debbono rinnovare ogni anno solare l'iscrizione, versando la quota determinata dalla Giunta esecutiva.

Per i soci individuali effettivi che non ricadono nel dettato del comma precedente, l'iscrizione si intende rinnovata salvo decadenza per qualsivoglia motivo.

I soci individuali effettivi che non siano dirigenti centrali o periferici, devono rivolgere domanda d'iscrizione al Presidente o Commissario del Comitato periferico competente che dovrà inviare l'elenco degli iscritti con l'obbligo di tesserarli con copertura assicurativa per infortuni agli Uffici del Centro Nazionale Sportivo Fiamma.

I Soci individuali effettivi che non siano dirigenti centrali o periferici, svolgono la loro attività sportiva o organizzativa partecipando e dando vita alle iniziative del proprio comitato periferico, sotto il coordinamento dei suoi dirigenti.

#### **Art. 43 – Costituzione delle Società Sportive e dei Circoli C.A.R.TUR –**

Per la costituzione di una Società Sportiva Fiamma e di un Circolo C.A.R.TUR è necessario provvedere:

- a) riunire in assemblee i soci fondatori perché approvino l'atto costitutivo e lo Statuto delle Società e provvedano alle elezioni degli Organi direttivi;
- b) inviare agli Uffici Centrali del Centro Nazionale Sportivo Fiamma quanto segue:
  - 1) copia conforme dell'atto costitutivo;
  - 2) copia conforme dello Statuto sociale;
  - 3) elenco dei dirigenti eletti con i relativi indirizzi e dati anagrafici;
  - 4) domanda di affiliazione in duplice copia;
  - 5) quota annua e di affiliazione fissata dalla Giunta Esecutiva;

A seguito di ratifica delle Società da parte della Presidenza, sentito il parere del Presidente del Comitato Regionale territorialmente competente che a sua volta può richiedere ulteriore parere al Presidente del Comitato provinciale, la Società medesima, qualora rientri nel programma della stessa, deve curare la propria affiliazione alla Federazione Sportiva o alle Federazioni Sportive aderenti al CONI e corrispondenti al tipo di sport prescelto. Alla domanda indirizzata al competente Comitato Regionale della Federazione Sportiva dovrà essere allegata copia dello Statuto nel testo approvato e ratificato dalla Presidenza del Centro Nazionale Sportivo Fiamma. Dell'avvenuta affiliazione alla Federazione Sportiva deve essere poi data comunicazione alla Presidenza del Centro Nazionale Sportivo Fiamma. Nel caso in cui una società svolga non solo attività sportiva ma anche ricreativa e del tempo libero questa deve necessariamente affiliarsi al C.A.R.TUR per dette iniziative. Sia le Società Sportive che i Circoli C.A.R.TUR hanno diritto di voto al Congresso Nazionale.

**Art. 44 – Tesseramento –**

Ai singoli iscritti alle Società Sportive Fiamma devono essere consegnate le tessere emesse annualmente dalla Presidenza del Centro Nazionale Sportivo Fiamma. Il rilascio delle tessere è gratuito da parte del Centro Nazionale Sportivo Fiamma, ad esclusione di quello comprensivo di assicurazione la cui quota viene fissata annualmente dalla Giunta Esecutiva. Le singole Società possono tuttavia fissare una quota di iscrizione.

Per ottenere le tessere ogni Società deve inviare agli Uffici Centrali del Centro Nazionale Sportivo Fiamma, in duplice copia, l'elenco tesserati unitamente al corrispondente numero di tessere in fianco con la firma del Presidente del Centro Nazionale Sportivo Fiamma. La compilazione delle tessere è a cura della Società con la firma autografa del presidente della stessa.

**Art. 45 – Rinnovo –**

Ogni Società deve provvedere entro il 31 gennaio di ogni anno al rinnovo della affiliazione e del tesseramento al Centro Nazionale Sportivo Fiamma ferma restando la possibilità di integrare nel corso dell'anno solare l'elenco dei tesserati.

**Art. 46 – Rendiconto annuale –**

Le Società Sportive affiliate sono tenute a presentare alla Presidenza un rendiconto annuale della loro attività agonistica, propagandistica, amministrativa.

**Art. 47 – Contribuzioni -**

Il Centro Nazionale Sportivo Fiamma contribuisce direttamente o indirettamente, nei limiti delle sue disponibilità al finanziamento delle Società Sportive affiliate e le assiste tecnicamente attraverso le proprie Commissioni Tecniche.

Tutti i contributi in materiale sportivo, nonché le attrezzature acquistate dalle Società con finanziamenti del Centro sono in dotazione e restano di proprietà del Centro stesso. La Società è responsabile del loro uso e conservazione, salvo il normale deterioramento.

**Art. 48 – Autonomia –**

Le Società Sportive affiliate sono entità autonome e distinte dal Centro Nazionale Sportivo Fiamma, che in alcun modo è responsabile degli atti amministrativi da queste posti in essere.

**Art. 49 – Perdita della qualità di socio –**

La qualità di socio individuale o collettivo effettivo si perde per morosità quando per un intero anno solare non viene versata la quota stabilita dalla Giunta Esecutiva.

La qualità di socio si perde inoltre per dimissione, per incompatibilità, per decadenza o per espulsione.

I soci individuali e collettivi del Centro Nazionale Sportivo Fiamma, ivi compresi quelli del C.A.R.TUR, hanno la facoltà di recedere dal vincolo associativo in ogni momento dando formale comunicazione agli organi competenti, senza poter nulla pretendere in relazione alle prestazioni conferite.

Il socio individuale che ricopra cariche direttive centrali o periferiche decade dalle stesse quando non partecipa a tre riunioni consecutive dell'organo di cui è componente, salvo motivazione ritenuta valida dall'organo medesimo.

## CAPO II – GLI ADERENTI

**Art. 50 – Adesione individuale –**

Coloro che individualmente aderiscono al Centro Nazionale Sportivo Fiamma presso i Comitati periferici per partecipare a manifestazioni sportive da questi indette ed organizzate hanno l'obbligo di versare la relativa quota annualmente stabilita dalla Giunta Esecutiva comprensiva dell'assicurazione contro infortuni. Metà della quota rimane al Comitato periferico. La quota può essere aumentata o diminuita in relazione alle esigenze locali.

E' compito dei Comitati periferici trasmettere tempestivamente gli elenchi agli Uffici Centrali secondo le norme da questi emanate.

L'adesione individuale e temporanea è dura quanto la manifestazione per partecipare alla quale è stata data. Può essere rinnovata nel corso dell'anno solare previo versamento di ulteriore quota di adesione.

L'accoglimento dell'adesione può essere rifiutato per qualsiasi motivo dal Comitato periferico e dalla Giunta Esecutiva.

**Art. 51 – Società Sportiva aderente –**

Per l'adesione al Centro Nazionale Sportivo Fiamma è necessario che il Presidente della Società Sportiva compili in triplice copia l'apposito modulo e/o presenti al Presidente o Commissario del Comitato periferico competente il quale, dopo avervi apposto il proprio visto, provvede ad inviarlo agli Uffici Centrali del Centro Nazionale Sportivo Fiamma, che trattengono un modulo, ne rinviano due al Comitato periferico che a sua volta ne consegna uno alla Società.

All'atto della presentazione della domanda la Società aderente deve versare la quota annuale stabilita dalla Giunta Esecutiva, metà delle quale rimane al Comitato periferico. La quota può essere aumentata o diminuita di un terzo dal Comitato in relazione ad esigenze locali. L'adesione ha la durata della manifestazione cui la Società partecipa, può essere rinnovata più volte nel corso di un anno solare ed ogni volta deve essere versata la relativa quota.

L'accoglimento della domanda può essere rifiutato per qualsiasi motivo dal Comitato periferico e dalla Giunta Esecutiva.

**Art. 52 – Tesseramento**

La Società aderente deve obbligatoriamente provvedere al tesseramento dei propri dirigenti, tecnici ed atleti al Centro Nazionale Sportivo Fiamma, pagando la quota annualmente decisa dalla Giunta Esecutiva, che può essere aumentata o diminuita di un terzo dal Comitato in relazione alle esigenze locali.

Gli elenchi devono essere presentati al Comitato periferico competente che li invia agli Uffici Centrali. Le tessere sono coperte da assicurazione contro gli infortuni presso la Sportass per durata pari a quella dell'anno solare.

## **PARTE IV – CONTROVERSIE E SANZIONI DISCIPLINARI**

### **Art. 53 – Sanzioni disciplinari –**

Al Collegio dei Probiviri sono demandate tutte le decisioni in materia di sanzioni disciplinari da infliggere a soci, atleti e dirigenti e Società Sportive per infrazioni alle norme statutarie e regolamentari e per gravi motivi morali. Le decisioni possono essere determinate da una autonoma iniziativa della Giunta o da una proposta di provvedimento disciplinare indirizzata al Presidente del Collegio e comunicata alla Giunta stessa da parte di un dirigente centrale o periferico e di Società.

Per gli atleti e i soci individuali possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari a seconda della gravità delle infrazioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione da ogni attività a tempo determinato (massimo 6 mesi);
- c) ritiro della tessera ed espulsione dal Centro Nazionale Sportivo Fiamma specialmente in caso recidivo.

Per i dirigenti del Centro Nazionale Sportivo Fiamma e delle Società i gradi delle sanzioni sono:

- a) censura;
- b) sospensione da ogni attività a tempo determinato (massimo un anno);
- c) espulsione in caso di gravi motivi morali e disciplinari.

Per le Società i gradi delle sanzioni sono:

- a) deplorazione;
- b) multa pecuniaria;
- c) scioglimento e radiazione dai ranghi;

I provvedimenti disciplinari adottati dalle Federazioni Sportive devono essere obbligatoriamente ratificati dalla Giunta Esecutiva del Centro Nazionale Sportivo Fiamma.

### **Art. 54 – Delega a Commissioni particolari –**

Nelle singole manifestazioni organizzate da Società o Organi periferici del Centro Fiamma che prevedano una Commissione giudicante, questa potrà infliggere sanzioni di durata non superiore a quella della manifestazione stessa; nei casi più gravi dovrà investire della questione il Collegio dei Probiviri tramite richiesta indirizzata al Presidente del Collegio e comunicata alla Giunta Esecutiva tramite il dirigente periferico competente.

### **Art. 55 – Delega al Presidente –**

Le sanzioni di cui ai punti a) dell'art. 53 (ammonizioni, censura, deplorazione) potranno essere comminate direttamente dal Presidente del Centro e dietro sua propria iniziativa, con procedimento abbreviato senza cioè ascoltare l'iscritto sottoposto alla censura.

### **Art. 56 – Procedimento –**

Fatta eccezione per i casi di cui all'art 55, nei rimanenti il Collegio dei Probiviri prima di prendere alcun provvedimento sanzionatorio dovrà provvedere all'attività istruttoria ed a comunicare all'accusato che nei suoi confronti è stata avanzata richiesta punitiva.

Questi potrà rimettere al Collegio dei Probiviri medesimo entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, una propria memoria difensiva scritta e corredata dagli eventuali mezzi di prova.

Qualora il Collegio dei Probiviri ritenga di poter giungere ad una decisione assolutoria, potrà farlo senza ascoltare l'accusato né inviargli la comunicazione di cui al primo comma di questo articolo.

In tutti i casi, la decisione del Collegio dei Probiviri o del Presidente dovrà essere notificata senza ritardo agli interessati (accusato e dirigente accusante) a mezzo r.a.r. o posta celere a.r. e pubblicata sulla stampa ufficiale del Centro Nazionale Sportivo Fiamma.

Nei casi più gravi il Collegio dei Probiviri nel corso dell'Istruttoria può richiedere alla Giunta Esecutiva la sospensione dell'iscritto da ogni attività in seno al Centro Fiamma, dandogliene comunicazione, fino al momento della decisione finale.

### **Art. 57 – Ricorsi**

Avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri e del Presidente è ammesso, solo per la parte che vi abbia interesse, ricorso al Consiglio Nazionale che giudica, con esclusione dei membri componenti il Collegio dei Probiviri stesso, come per le controversie tra associati.

Il ricorso dovrà contenere i motivi dell'imputazione e gli eventuali mezzi di prova, e dovrà pervenire al Consiglio Nazionale entro 30 gg. dalla data di ricevimento della notifica della decisione del Collegio dei Probiviri o del Presidente.

## **PARTE V – INCOMPATIBILITA'**

### **Art. 58**

Qualora si verificassero casi di incompatibilità previsti dall'Art. 38 dello Statuto, l'iscritto interessato ha 30 giorni di tempo per decidere.

Trascorso questo termine, nei casi previsti dall'art. 52 dello Statuto viene dichiarato decaduto dall'incarico minore dalla Giunta Esecutiva.

Nei casi previsti dall'art. 51 dello Statuto, viene dichiarato decaduto dall'iscrizione al Centro Nazionale Sportivo Fiamma.

# CENTRO NAZIONALE SPORTIVO FIAMMA - SPORT NAZIONALE

## STATUTO

### TITOLO I

#### FINALITA' SOCIALI

##### **Art. 1 Scopi**

Il Centro Nazionale Sportivo Fiamma - Sport Nazionale, con sede in Roma, è una associazione apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro, che ha la finalità di contribuire all'elevazione della persona umana e della società in cui opera per mezzo della promozione, diffusione e incremento della pratica sportiva in tutte le sue forme: agonistica, amatoriale, educativa, formativa, didattica e ricreativa. L'ente, inoltre, promuove tutte le iniziative volte a determinare la crescita culturale, fisica ed etica degli associati, quali l'attività ludica e ricreativa, la formazione professionale e tecnica, l'attività di volontariato e di protezione civile. Le attività a carattere agonistico devono rispettare quanto sancito dalle norme e dai regolamenti tecnici del C.O.N.I., delle federazioni sportive nazionali e dalle discipline sportive associate per il miglior raggiungimento dei propri obiettivi. L'ente ha altresì scopi di difesa e salvaguardia del patrimonio ambientale, culturale e storico nazionale, attraverso l'istituzione di apposite organizzazioni. Il Centro Nazionale Sportivo Fiamma - Sport Nazionale, opera inoltre nel settore del turismo sportivo, dell'attività motoria, ricreativa e aggregativa nel tempo libero.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'ente opera in piena autonomia in tutti gli ambiti, collaborando con il C.O.N.I., con il Ministero della Pubblica Istruzione, con tutti gli enti pubblici e privati, e con altre organizzazioni sportive.

In Centro Nazionale Sportivo Fiamma – Sport Nazionale, per il perseguimento delle proprie finalità, può operare anche all'estero e a tal fine può aprire sedi secondarie al di fuori del territorio nazionale.

Nel perseguimento dei propri fini, inoltre, gli organi centrali e periferici dell'ente possono acquisire, condurre in locazione e gestire strutture, aree e impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva, in proprietà o affidate in gestione, anche da enti pubblici, nonché svolgere ogni attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi dell'ente.

##### **Art. 2 Riconoscimenti**

Il Centro Nazionale Sportivo Fiamma – Sport Nazionale è retto da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all'attività sociale da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e pari opportunità. L'ente è stato riconosciuto Ente con Finalità Assistenziali dal Ministero dell'Interno con Decreto del 06/07/86, n. 559/C 15693/12000 A.82.

### TITOLO II

#### RAPPORTI DI APPARTENENZA

##### **Art. 3 Soci**

Il Centro Nazionale Sportivo Fiamma - Sport Nazionale, si compone di soci e tesserati.

I Soci sono, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le società ed associazioni sportive dilettantistiche, i circoli ricreativi, culturali, sociali e assistenziali, nonché le associazioni di volontariato e turistico-sportive affiliati al Centro Nazionale Sportivo Fiamma – Sport Nazionale.

Il socio si associa all'Ente con il pagamento della quota sociale e l'approvazione della domanda di affiliazione da parte del Presidente Nazionale entro 60 giorni dalla presentazione. In caso di mancata approvazione della domanda entro il termine stabilito, la stessa deve intendersi respinta.

L'affiliazione deve essere rinnovata annualmente versando la quota sociale annuale, pena la decadenza dalla qualifica di socio.

Possono inoltre essere nominati Soci onorari quei soggetti che si siano resi particolarmente benemeriti nei confronti del Centro Nazionale Sportivo Fiamma- Sport Nazionale, sia che si tratti di persone fisiche, che associazioni, società o enti.

#### **Art. 4 Tesserati**

I tesserati sono le persone fisiche iscritte sia direttamente all'ente, anche per il tramite dei Comitati periferici, regionali e provinciali, sia ai soggetti associati di cui all'articolo che precede.

La qualifica di tesserato si acquisisce al momento della vidimazione della tessera e comporta l'accettazione del Codice di comportamento deliberato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. con provvedimento n. 1270 del 15 luglio 2004.

I tesserati possono essere dirigenti, tecnici, atleti e praticanti. Ai tesserati deve essere garantito, all'interno del socio di appartenenza, l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee e ogni altro diritto connesso con la democrazia associativa. I tesserati hanno il diritto di partecipare all'attività del Centro Nazionale Sportivo Fiamma - Sport Nazionale attraverso le rispettive società, associazioni e circoli affiliati e di concorrere alle cariche sociali elettive.

Per assumere la qualifica di tesserato è necessario inoltrare domanda di tesseramento ed effettuare il versamento della quota fissata dalla Giunta Esecutiva.

Il tesseramento deve essere rinnovato annualmente versando la quota prevista per l'anno solare, pena la decadenza dalla qualifica di tesserato.

### **TITOLO III**

#### **SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE**

#### **Art. 5 Pratica sportiva**

Alle società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate al Centro Nazionale Sportivo Fiamma – Sport Nazionale è affidato il potenziamento della pratica sportiva mediante l'organizzazione di competizioni sportive di carattere amatoriale e lo svolgimento di ogni altra attività istituzionale dell'ente in armonia con le direttive da esso emanate.

#### **Art. 6 Obblighi**

Le società ed associazioni sportive dilettantistiche, ferma restando la loro autonomia, sono tenute all'osservanza del presente statuto e del regolamento organico dell'ente, e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardare la funzione formativa, educativa, culturale, sociale e popolare dello sport. Gli statuti delle stesse, oltre ai requisiti di legge, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I. nonché allo statuto ed ai regolamenti del Centro Nazionale Sportivo Fiamma – Sport Nazionale.

Le società ed associazioni sportive dilettantistiche s'impegnano ad osservare il presente Statuto. Gli Statuti dovranno inoltre essere redatti secondo i principi previsti dallo Statuto del C.O.N.I. e in quelli contenuti nella Nuova disciplina dei Rapporti tra il C.O.N.I. e gli Enti di Promozione Sportiva.

### **TITOLO IV**

#### **ADESIONI**

#### **Art. 7 Adesioni**

Possono aderire direttamente al Centro Nazionale Sportivo Fiamma - Sport Nazionale, o tramite i Comitati Periferici, le società e le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le persone fisiche che intendono svolgere attività sportiva occasionale mediante la partecipazione a singole manifestazioni sportive organizzate dai medesimi Comitati, usufruendo dei vantaggi che la stessa manifestazione prevede. L'adesione non comporta la qualifica di socio o di tesserato. L'adesione comporta il pagamento della sola somma per l'iscrizione alla singola manifestazione.

### **TITOLO V**

#### **GLI ORGANI CENTRALI**

#### **Art. 8 Organi**

Sono Organi Centrali del Centro Nazionale Sportivo Fiamma - Sport Nazionale:

- a) il Congresso Nazionale;
- b) il Presidente Nazionale;
- c) i Vice Presidenti;

- d) la Giunta Esecutiva;
- e) il Consiglio Nazionale;
- f) il Presidente del Consiglio Nazionale;
- g) il Segretario Generale;
- h) il Segretario Amministrativo;
- i) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- l) il Procuratore Disciplinare;
- m) Il Giudice Sportivo;
- n) la Commissione d'Appello.

#### **Art. 9 Il Congresso Nazionale**

Il Congresso Nazionale è il massimo organo del Centro Nazionale Sportivo Fiamma - Sport Nazionale. Il Congresso Nazionale è convocato in sede elettiva ogni quattro anni, entro il termine ultimo del 31 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi. Il Congresso Nazionale, a seguito di apposita delibera della Giunta Esecutiva, è convocato dal Presidente Nazionale a mezzo pubblicazione su di un quotidiano a diffusione nazionale almeno 15 giorni prima della data fissata per il congresso.

Notizia della convocazione del Congresso sarà inoltre pubblicata nel sito internet ufficiale dell'ente. La comunicazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno.

Il Congresso Nazionale è altresì convocato annualmente per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo del Centro Nazionale Sportivo Fiamma - Sport Nazionale.

Al Congresso Nazionale partecipano, con diritto di voto, i Soci, mediante il legale rappresentante, affiliati per l'anno in corso e in regola con le quote sociali, e che non abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi di giustizia dell'ente.

A ogni Socio è attribuito un voto.

#### **Art. 10 Poteri del Congresso Nazionale**

Il Congresso Nazionale può essere ordinario o straordinario.

Il Congresso Nazionale ordinario:

- a) approva il bilancio preventivo e consuntivo del Centro Nazionale Sportivo Fiamma - Sport Nazionale entro il 30 aprile di ogni anno e lo trasmette al C.O.N.I. entro il 31 maggio successivo;
- b) fissa gli orientamenti dell'attività dell'ente in conformità alle finalità istituzionali;
- c) elegge :
  - il Presidente Nazionale;
  - i due Vice Presidenti, di cui uno Vicario;
  - i quattro componenti della Giunta Esecutiva;
  - il Presidente del Consiglio Nazionale;
  - il Vice Presidente del Consiglio Nazionale;
  - i cinque componenti del Consiglio Nazionale;
  - i tre membri effettivi ed i due membri supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Congresso Nazionale straordinario:

- a) approva le modifiche dello statuto;
- b) elegge la ricostituzione degli organi decaduti;
- c) delibera sulla proposta di scioglimento dell'ente e sulla nomina del liquidatore.

#### **Art. 11 Composizione e deliberazioni**

Il Congresso Nazionale, in prima convocazione, è validamente costituito con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione, è valido qualunque sia il numero degli intervenuti.

I lavori del Congresso sono diretti da un Presidente, eletto al suo interno dai partecipanti con voto palese. Il Presidente è assistito dal Segretario generale dell'ente, che ha il compito di redigere il verbale del Congresso.

Le deliberazioni devono essere prese con la maggioranza dei voti ai sensi dell'art. 21 del c.c..

Il Congresso Nazionale può essere convocato in sessione straordinaria per gravi ed urgenti motivi su richiesta:

- del Presidente Nazionale;
- della maggioranza della Giunta Esecutiva;
- della maggioranza dei Soci aventi diritto a voto.



Le votazioni avvengono per alzata di mano e controprova. Per le cariche elettive si vota a scrutinio segreto.

Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono espletate dalla Commissione Verifica dei Poteri, i cui componenti sono nominati dalla Giunta Esecutiva, su indicazione del Presidente Nazionale, tra persone che non sono candidate a cariche elettive nel Congresso Nazionale nel quale opereranno.

La Commissione è composta da un Presidente, e da almeno due membri effettivi e due supplenti, oltreché dal segretario, il quale redige il verbale e non esprime voto. In caso di dimissioni o impedimento di componenti nominati, che non consentano di raggiungere il numero minimo suindicato, la Giunta Esecutiva provvede alle sostituzioni in ogni momento.

#### **Art. 12 Voto e delega**

A ogni Presidente legale rappresentante dei soci è attribuito un voto.

I Presidenti dei soci possono delegare a rappresentarli un Vicepresidente o un consigliere purché regolarmente tesserato all'Ente. I Presidenti, o i loro delegati, possono ricevere un numero variabile di deleghe al voto da parte di altri soci, nella misura appresso indicata, purché l'ente abbia più di 500 soci aventi di diritto al voto e quelli deleganti abbiano la sede nella stessa Regione del socio delegato:

da 501 soci aventi diritto al voto fino a 1.000 Soci: fino a 4 deleghe;

fino a 1.500 soci: fino a 5 deleghe;

fino a 2.000 soci: fino a 6 deleghe;

fino a 3.000 soci: fino a 7 deleghe;

fino a 4.000 soci: fino a 8 deleghe;

fino a 5.000 soci: fino a 10 deleghe;

fino a 10.000 soci: fino a 20 deleghe;

oltre 10.000 soci: fino a 40 deleghe.

I membri della Giunta Esecutiva del Centro Nazionale Sportivo Fiamma - Sport Nazionale non possono rappresentare i soci né direttamente né per delega.

#### **Art. 13 Il Presidente Nazionale**

Il Presidente del Centro Nazionale Sportivo Fiamma - Sport Nazionale, che ha la rappresentanza legale dell'ente, è eletto dal Congresso Nazionale e dura in carica quattro anni.

Il Presidente convoca e presiede la Giunta Esecutiva assicurando, tramite il Segretario Generale, l'esecuzione delle relative delibere.

In caso di necessità e urgenza, il Presidente può agire in assenza di delibera della Giunta Esecutiva, salvo sottoporre all'approvazione della stessa Giunta nella prima riunione utile la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca il Congresso Nazionale su delibera della Giunta Esecutiva.

Il Presidente, di concerto con la Giunta Esecutiva, predispone il programma dell'attività dell'ente da sottoporre al Consiglio Nazionale. Nel caso in cui detto programma non sia condiviso dal Consiglio Nazionale, con parere motivato e documentato, questo lo rimette al Presidente, il quale deve apportare le modifiche richieste entro 90 giorni.

Il Presidente propone alla Giunta Esecutiva la nomina dei Commissari Straordinari dei Comitati periferici.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento definitivo del Presidente, le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario, il quale deve tempestivamente convocare il Congresso Nazionale, che deve tenersi entro 90 giorni.

Il Presidente ha il potere di concedere la grazia a condizione che sia stata scontata almeno la metà della sanzione irrogata. Nel caso della radiazione, la grazia può essere concessa solo dopo che sono trascorsi almeno 5 anni da quando la sanzione è stata inflitta con provvedimento definitivo.

#### **Art. 14 La Giunta Esecutiva**

La Giunta Esecutiva dura in carica quattro anni ed è composta dal Presidente Nazionale e da sei componenti eletti dal Congresso Nazionale, tra cui i vice presidenti, di cui uno vicario..

La Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente Nazionale, nomina il Segretario Generale ed il Segretario Amministrativo.

La Giunta Esecutiva delibera la convocazione del Congresso Nazionale da parte del Presidente Nazionale. Partecipano alle riunioni della Giunta Esecutiva, senza diritto al voto, il Segretario Generale, il Segretario Amministrativo ed il Presidente del Consiglio Nazionale.

La Giunta Esecutiva, di concerto con il Presidente Nazionale, predispone il programma dell'attività dell'ente

La Giunta Esecutiva costituisce le Commissioni Tecniche Nazionali, indicandone i Presidenti e i componenti, e nomina il Procuratore Disciplinare, il Giudice Sportivo e la Commissione di Appello. Tutti i membri degli organi di giustizia devono essere laureati in giurisprudenza e possono essere scelti anche al di fuori dai tesserati dell'Ente.

La Giunta Esecutiva, su proposta del Consiglio Nazionale, approva il Regolamento Organico e le sue modifiche, e delibera la distribuzione degli incarichi operativi.

Su proposta del Presidente Nazionale, la Giunta Esecutiva nomina il Revisore dei Conti Regionale, iscritto nell'apposito albo, e il supplente, che deve possedere specifica competenza e professionalità, quando il Comitato Regionale non vi può provvedere nella propria assemblea.

Delibera sui bilanci consuntivi e preventivi, redatti dal Segretario Amministrativo, prima di sottoporli all'approvazione del Congresso Nazionale.

Delibera il commissariamento dei Comitati periferici, nominando i Commissari straordinari su proposta del Presidente Nazionale, in caso di rilevata impossibilità di funzionamento degli stessi, ovvero nel caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi **o ripetute** violazioni delle norme da parte degli organi dei medesimi Comitati.

Delibera in merito all'amnistia e all'indulto.

La Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente Nazionale e sentiti i pareri del Segretario Generale e del Segretario Amministrativo, delibera in merito ai rapporti di lavoro con il personale dipendente.

Su proposta del Presidente Nazionale, può istituire Commissioni Nazionali ed Europee di studio, tecniche ed organizzative, stabilendone la composizione e le funzioni.

#### **Art. 15 Funzionamento della Giunta Esecutiva**

La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente Nazionale almeno ogni tre mesi in sessione ordinaria. È convocata in sessione straordinaria, sia su iniziativa del Presidente Nazionale, sia su iniziativa della metà più uno dei componenti.

La Giunta Esecutiva è validamente costituita con la presenza di almeno quattro componenti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le riunioni della Giunta Esecutiva possono essere dirette da un Vice Presidente.

Le delibere della Giunta Esecutiva sono validamente adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente Nazionale o, in caso di sua assenza, del Vice Presidente.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento definitivo fino a tre dei componenti della Giunta Esecutiva, subentrano i primi dei non eletti all'ultimo Congresso Nazionale, purché abbiano riportato almeno la metà più uno dei voti conseguiti dall'ultimo eletto, altrimenti il Presidente convoca per la ricostituzione dell'organo il Congresso Nazionale, che deve tenersi entro 90 giorni.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento definitivo della maggioranza dei componenti della Giunta Esecutiva, il Presidente convoca per la ricostituzione dell'organo il Congresso Nazionale, che deve tenersi entro 90 giorni.

Si ha la decadenza del Presidente e della Giunta Esecutiva in caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte del Congresso Nazionale.

#### **Art. 16 Le Commissioni Tecniche Nazionali**

Le Commissioni Tecniche Nazionali, costituite dalla Giunta Esecutiva per ciascuna disciplina e attività praticata dall'ente, indicano l'indirizzo tecnico e formativo delle diverse discipline e attività di riferimento.

Dette Commissioni, inoltre, nell'ambito di ciascuna disciplina e attività, a titolo meramente esemplificativo, organizzano i campionati e i tornei, predispongono il calendario delle gare, redigono il programma formativo e promozionale dell'attività, gestiscono corsi di preparazione e aggiornamento dei tecnici.

#### **Art. 17 Il Consiglio Nazionale**

Il Consiglio Nazionale dura quattro anni ed è un organo consultivo con funzione di raccordo dell'ente con i Comitati periferici e le varie commissioni tecniche nazionali.

Il Consiglio Nazionale è composto:

- a) dal Presidente del Consiglio Nazionale;
- b) dal vice Presidente del Consiglio Nazionale;
- c) dai cinque membri eletti dal Congresso Nazionale;

d) dai Presidenti dei Comitati Regionali.

Partecipano inoltre alle riunioni senza diritto al voto:

il Presidente Nazionale;

i componenti della Giunta Esecutiva;

il Segretario Generale;

il Segretario Amministrativo;

i Presidenti delle Commissioni Tecniche Nazionali, quando all'ordine del giorno ci sono argomenti attinenti all'attività sportiva di loro competenza.

#### **Art. 18 Poteri del Consiglio Nazionale**

Il Consiglio Nazionale:

illustra ai responsabili regionali ed alle varie commissioni tecniche i bilanci preventivi e consuntivi, predisposti dalla Giunta Esecutiva e dal segretario amministrativo, da sottoporre all'approvazione del Congresso Nazionale;

disegna le linee di politica sportiva dell'ente secondo gli indirizzi scaturiti dal Congresso Nazionale;

esprime pareri riguardo ai programmi dell'attività predisposti dal Presidente dell'ente di concerto con la Giunta Esecutiva e ne verifica l'attuazione;

predisporre il Regolamento Organico da sottoporre all'approvazione della Giunta Esecutiva;

#### **Art. 19 Funzionamento del Consiglio Nazionale**

Il Consiglio Nazionale è convocato dal suo Presidente due volte l'anno in sessione ordinaria. È convocato in via straordinaria su richiesta della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto.

Il Consiglio Nazionale è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento definitivo di uno o più componenti, il Presidente, o il Vice Presidente, o il consigliere più anziano, a seconda del caso, chiede alla Giunta Esecutiva di deliberare la convocazione del Congresso straordinario per la ricostituzione delle cariche, che deve tenersi entro 90 giorni.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento definitivo della metà più uno dei componenti, vi è la decadenza immediata del Consiglio e del Presidente, e il Presidente stesso o il Vice Presidente, o il consigliere più anziano, a seconda del caso, chiede alla Giunta Esecutiva di deliberare la convocazione del Congresso straordinario per la ricostituzione del Consiglio, che deve tenersi entro 90 giorni.

#### **Art. 20 Il Segretario Generale**

Il Segretario Generale è nominato dalla Giunta Esecutiva su proposta del Presidente Nazionale.

Partecipa con funzioni di segretario alle riunioni del Congresso Nazionale, della Giunta Esecutiva e del Consiglio Nazionale. Provvede all'esecuzione delle delibere della Giunta Esecutiva, garantisce la funzionalità degli Uffici e della struttura operativa.

#### **Art. 21 Il Segretario Amministrativo**

Il Segretario Amministrativo è nominato dalla Giunta Esecutiva su proposta del Presidente Nazionale e partecipa senza diritto di voto alle riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Nazionale

E' responsabile della contabilità dell'ente e cura tutti gli adempimenti amministrativi e fiscali relativi allo stesso.

Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi dell'ente, da sottoporre all'approvazione della Giunta Esecutiva prima di rimmetterli alla valutazione del Congresso Nazionale.

#### **Art. 22 Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due membri supplenti, tutti eletti dal Congresso Nazionale.

Tutti i membri del Collegio restano in carica quattro anni e devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili o all'Albo dei Dottori Commercialisti, e possono non essere tesserati all'Ente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, oltre al controllo di legittimità, esegue il controllo contabile sulla gestione amministrativa dell'ente, riferendone annualmente al Congresso Nazionale, e alle riunioni della Giunta Esecutiva quando lo ritiene opportuno.

La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica dirigenziale dell'ente.

In tema di decadenza o sostituzione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, si applicano le disposizioni di cui agli artt. dal 2399 al 2401 del codice civile.

## TITOLO VI

### COMITATI PERIFERICI

#### **Art. 23 I Comitati Periferici**

I Comitati Periferici del Centro Nazionale Sportivo Fiamma - Sport Nazionale, possono essere costituiti in tutte le Regioni e Province.

I Comitati Periferici, Regionali e Provinciali, coordinano le attività delle strutture locali e dei soci nell'ambito della propria competenza territoriale con i programmi dell'attività di cui all'art. 13.

#### **Art. 24 Funzioni**

I Comitati Periferici provvedono:

- a) a promuovere il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- b) ad attuare nel territorio di loro competenza i programmi d'attività dell'ente;
- c) a rappresentare l'ente presso le autorità sportive ed amministrative delle Regioni, delle Province e degli Enti locali, a cui possono presentare istanza di contributi e richiedere la gestione d'impianti sportivi e di attività sociali, culturali e di volontariato.

I Comitati Regionali sono dotati di autonomia nella gestione contabile-amministrativa nell'ambito regionale, sia dei contributi che della gestione degli impianti e delle suddette attività, con facoltà di aprire libretti postali e conti correnti, nonché di contrarre obblighi contrattuali, senza che ciò determini responsabilità di alcun tipo in capo all'ente. I Comitati Regionali hanno l'obbligo di predisporre annualmente un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione delle rispettive assemblee.

I Comitati provinciali non sono dotati di autonomia contabile-amministrativa e rientrano nella gestione dei Comitati Regionali, di cui al comma precedente.

I Comitati Periferici possono nominare speciali commissioni tecniche, di studio ed organizzative.

#### **Art 25 Composizione**

I Comitati Regionali possono essere costituiti quando in almeno due province della stessa regione sono presenti un minimo di 3 soci e oltre 50 tesserati. Nelle regioni in cui sono presenti fino a due province, sono sufficienti 3 soci e 50 tesserati anche a livello regionale. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono avere ciascuna un Comitato Provinciale assimilato alle regioni con una sola provincia.

I Comitati Regionali sono retti da un Consiglio Direttivo, composto da un Presidente e due membri, tutti eletti dall'Assemblea regionale.

I Comitati Provinciali possono essere costituiti quando nel proprio ambito territoriale sono presenti almeno 2 soci e un qualsiasi numero di tesserati. Quando sono presenti 2 soci e fino a 50 tesserati, il Comitato Provinciale è retto da un Delegato Provinciale, nominato dalla Giunta Esecutiva su proposta del Presidente Nazionale.

I Comitati Provinciali nel cui ambito territoriale sono presenti almeno 3 soci e oltre 50 tesserati sono rette da un Consiglio Direttivo, composto da un Presidente e due membri, tutti eletti dall'Assemblea Provinciale.

#### **Art. 26 Organi**

Gli organi dei Comitati Periferici sono:

- l'Assemblea Regionale o Provinciale;
- il Presidente del Comitato Regionale o Provinciale;
- il Consiglio Direttivo Regionale o Provinciale;
- il Revisore dei Conti Regionale ed il supplente.

## TITOLO VII

### ASSEMBLEA E CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE E PROVINCIALE

#### **Art. 27 Le Assemblee**

Le assemblee regionali e provinciali, ordinarie o straordinarie, deliberano soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione delle loro convocazioni.

Le assemblee regionali e provinciali, ordinarie o straordinarie, sono deliberate dal Consiglio Direttivo Regionale o Provinciale, e convocate dal Presidente del rispettivo Comitato. La comunicazione di convocazione deve essere inviata agli aventi diritto almeno venti giorni prima della data fissata, a mezzo mail o, se necessario, altro mezzo atto a comprovare l'avvenuto ricevimento. La convocazione deve contenere ora, data, luogo ed ordine del giorno. La medesima comunicazione deve essere inviata anche al Segretario Generale dell'ente, che provvede tempestivamente alla sua pubblicazione nel sito internet ufficiale dell'ente.

Alle assemblee regionali e provinciali partecipano, con diritto di voto, i Presidenti legali rappresentanti dei soci con sede nel territorio di pertinenza, affiliate per l'anno in corso e in regola con le quote sociali, e che non abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi di giustizia dell'ente.

A ogni Presidente legale rappresentante di Soci affiliati è attribuito un voto.

#### **Art. 28 Funzioni**

L'assemblea ordinaria, regionale o provinciale, che si tiene almeno 45 giorni prima dello svolgimento del Congresso Nazionale:

- a) vota l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b) elegge, con votazioni separate e successive ed a scrutinio segreto, il Presidente del Comitato e i due membri del Consiglio Direttivo;
- c) elegge il Revisore dei Conti, che deve essere iscritto nell'apposito all'albo, e il supplente, che deve possedere specifica competenza e professionalità;
- d) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, non è possibile eleggere in assemblea il Revisore dei Conti e il supplente, vi provvede la Giunta Esecutiva.

L'assemblea straordinaria, regionale o provinciale,:

- a) elegge la ricostituzione degli organi, regionali o provinciali, decaduti;
- b) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

#### **Art. 29 Delibere**

L'assemblea ordinaria, regionale o provinciale, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

I lavori dell'assemblea sono diretti da un Presidente, eletto al suo interno dai partecipanti con voto palese, che è assistito da un segretario, anch'esso eletto dall'assemblea con voto palese, che ha il compito di redigere il verbale della stessa assemblea.

Le deliberazioni devono essere prese con la maggioranza dei voti ai sensi dell'art. 21 del c.c..

L'assemblea straordinaria, regionale o provinciale, può essere convocata per gravi ed urgenti motivi su richiesta:

del Presidente del Comitato;

della maggioranza del Consiglio Direttivo;

della maggioranza delle soci aventi diritto al voto in ambito territoriale.

Le votazioni avvengono per alzata di mano e controprova. Per le cariche elettive si vota a scrutinio segreto.

Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono espletate da una apposita commissione, composta da un Presidente e due membri, nominata dal Consiglio Direttivo uscente tra persone che non hanno presentato nessuna candidatura.

### **Art. 30 Voto e delega**

A ogni Presidente legale rappresentante di soci è attribuito un voto.

I Presidenti legali rappresentanti dei soci possono delegare a rappresentarli un Vicepresidente o un consigliere purché regolarmente tesserato all'ente. I Presidenti, o i loro delegati, possono ricevere un numero variabile di deleghe al voto da parte di altri soci, nella misura in appresso indicata, purché i soci deleganti abbiano la sede nella stessa regione o provincia del socio delegato:

fino a 100 soci aventi diritto al voto: 1 delega;

fino a 200 soci aventi diritto al voto: fino a 2 deleghe;

fino a 500 soci aventi diritto al voto: fino a 3 deleghe;

fino a 1.000 soci aventi diritto al voto: fino a 4 deleghe;

fino a 1.500 soci aventi diritto al voto: fino a 5 deleghe;

fino a 2.000 soci aventi diritto al voto: fino a 6 deleghe;

fino a 3.000 soci aventi diritto al voto: fino a 7 deleghe;

fino a 4.000 soci aventi diritto al voto: fino a 8 deleghe;

fino a 5.000 soci aventi diritto al voto: fino a 10 deleghe;

fino a 10.000 soci aventi diritto al voto: fino a 20 deleghe;

oltre 10.000 soci aventi diritto al voto: fino a 40 deleghe.

I Presidenti e i componenti dei Consigli Direttivi regionali e provinciali non possono rappresentare soci ne' direttamente ne' per delega.

### **Art. 31 Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed è composta dal Presidente e da due componenti eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo delibera la convocazione dell'assemblea da parte del Presidente, nonché sui bilanci consuntivi e preventivi prima di sottoporli all'approvazione dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi in sessione ordinaria. È convocato in sessione straordinaria, sia su iniziativa del Presidente, sia su iniziativa della maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le riunioni del Consiglio Direttivo sono essere dirette da uno dei componenti.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono validamente adottate a maggioranza dei presenti.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento definitivo di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, anche se si tratta del Presidente, il Presidente stesso convoca l'assemblea per la ricostituzione dell'organo, che deve tenersi entro 90 giorni.

## **TITOLO VIII**

### **PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE**

#### **Art. 32 Costituzione**

Il patrimonio del Centro Nazionale Sportivo Fiamma - Sport Nazionale è costituito:

- a) dai beni dell'ente;
- b) dalle quote sociali;
- c) dai proventi del tesseramento;
- d) dal contributo di enti pubblici e privati;
- e) da eventuali donazioni o lasciti.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'ente si obbliga a reinvestire gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.

L'esercizio sociale finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

## TITOLO IX

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 33 Scioglimento**

L'ente può essere sciolto con deliberazione del Congresso Nazionale, convocato in sessione straordinaria su richiesta dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto. Tale Congresso è validamente costituito con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione, e delibera lo scioglimento dell'ente e la nomina del liquidatore necessariamente con la maggioranza dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, l'ente ha l'obbligo di devolvere il patrimonio sociale ad altra associazione con finalità analoghe o di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 34 Simbolo**

Il simbolo ufficiale dell'ente è costituito da una vela verde, bianca e rossa a bande verticali, sormontata per metà da una F bianca che emerge dalla sua rotazione sottostante, di cui si allega il disegno al presente statuto.

#### **Art. 35 Candidature**

Le candidature alle cariche sociali elettive devono essere specificamente presentate alla Segreteria Generale almeno 10 giorni prima dello svolgimento del Congresso Nazionale o delle assemblee dei Comitati Periferici, da coloro che hanno i requisiti indicati nell'articolo successivo e che sono in regola con il tesseramento, con esclusione della carica di Revisore dei Conti, che può essere anche persona non tesserata.

Non è ammessa la candidatura a più di una carica sociale nello stesso Congresso o assemblea.

#### **Art. 36 Requisiti**

I componenti degli organi elettivi e di nomina devono possedere i seguenti requisiti:

- a) non aver riportato sentenze passate in giudicato per reati non colposi, recanti la condanna superiore ad un anno di detenzione, ovvero l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
- b) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

E' ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

## TITOLO X

### INCOMPATIBILITÀ E CESSAZIONE

#### **Art. 37 Incompatibilità e decadenza**

La carica di Presidente Nazionale, di componente della Giunta Esecutiva, del Collegio dei Revisori dei Conti, di Segretario Generale, di Segretario Amministrativo, di Presidente e di componente del Consiglio Nazionale, nonché di membro degli organi di giustizia sono incompatibili tra loro e con qualsiasi altra carica dirigenziale, centrale e periferica, prevista dal presente Statuto.

La carica di Presidente Nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I..

E' incompatibile la qualifica di dirigente centrale e periferico dell'ente con il tesseramento ad altri organismi che svolgono attività analoga a quella dell'ente medesimo.

In caso di incompatibilità, l'interessato è tenuto ad optare entro un mese per una delle cariche di spettanza. In difetto di tale opzione, l'assunzione della nuova carica implica di diritto la decadenza da quella precedentemente ricoperta, se l'incompatibilità è tra le cariche ricoperte all'interno dell'ente; altrimenti, la decadenza opera di diritto per la carica ricoperta nell'ente.

Tutte le cariche dell'ente sono onorifiche e gratuite, ad eccezione di quella di Segretario Generale e di Segretario Amministrativo.

#### **Art. 38 Cessazione dell'affiliazione e del tesseramento**

I Soci affiliati cessano di appartenere all'ente nei seguenti casi:

- a) per recesso;
- b) per mancato rinnovo dell'affiliazione annuale;
- c) per scioglimento;
- d) per revoca dell'affiliazione per perdita dei requisiti richiesti;
- e) per radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme dell'ente accertate dagli organi di giustizia.

I soci che recedono non possono pretendere nulla in relazione alle prestazioni conferite ed all'attività svolta.

Il tesseramento della persona fisica cessa:

- a) per dimissioni;
- b) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento stesso;
- c) per il ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dagli organi di giustizia;
- d) per il verificarsi delle ipotesi di cui al comma 1.

## **TITOLO XI**

### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA E ORGANI DI GIUSTIZIA**

#### **Art. 39 Vincolo di Giustizia**

I soci e i tesserati all'ente per la risoluzione di ogni controversia di qualsiasi natura comunque connessa all'attività espletata nell'ambito dell'ente si impegnano a non adire altre Autorità esterne all'ente medesimo.

La Giunta Esecutiva, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroga al predetto vincolo di giustizia su istanza dell'interessato. La deroga deve essere comunque concessa quando richiesta in relazione a reati perseguibili d'ufficio. Il diniego dell'autorizzazione deve essere motivato ed espresso entro sessanta giorni dalla richiesta e comunicato tempestivamente all'interessato. Trascorso inutilmente detto termine, l'autorizzazione si intende concessa. L'inosservanza del presente vincolo di giustizia comporta l'adozione di sanzioni disciplinari.

#### **Art. 40 Il Procuratore della Disciplina**

Il Procuratore ed i Sostituti Procuratori sono nominati dalla Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente. Devono essere in possesso di laurea in giurisprudenza e possono essere scelti tra non tesserati all'Ente. Il mandato è quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte. Il mandato è indipendente dalla permanenza in carica dell'organo che li ha nominati.

Il Procuratore:

- a) riceve le denunce ed i reclami concernenti violazioni disciplinari;
- b) istruisce le pratiche relative secondo le norme del Regolamento di Giustizia Sportiva e promuove anche autonomamente l'azione disciplinare, investendone il Giudice Sportivo;
- c) dispone l'archiviazione degli atti in caso di manifesta infondatezza della notizia disciplinare;
- d) può ricorrere alla Commissione d'Appello avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo;
- e) presenza, formulando proprie richieste, alle udienze del Giudice Sportivo ed a quelle della Commissione d'Appello.

Il Procuratore non può ad alcun titolo ricoprire altre cariche od assumere incarichi dai soci affiliati.

#### **Art. 41 Il Giudice Sportivo**

Il Giudice Sportivo ed i Giudici Sportivi Aggiunti sono nominati dalla Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente dell'ente. Devono essere in possesso di laurea in giurisprudenza e possono essere scelti tra non tesserati all'Ente. Il mandato è quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte. Il mandato è indipendente dalla permanenza in carica dell'organo che li ha nominati.

Il Giudice Sportivo decide in prima istanza su tutte le infrazioni disciplinari sottoposte alla sua cognizione dal Procuratore.



Il Giudice Sportivo, una volta ricevute le conclusioni dell'attività istruttoria da parte del Procuratore, può rimettere a quest'ultimo gli atti istruttori affinché svolga delle indagini ulteriori.

I provvedimenti disciplinari sono resi noti alla Segreteria Generale che ha l'obbligo di trasmetterli alle parti interessate.

Il Giudice sportivo non può ad alcun titolo ricoprire altre cariche od assumere incarichi da soci affiliati.

#### **Art. 42 La Commissione D'Appello**

La Commissione d'Appello è composta da un Presidente, due membri effettivi e due membri supplenti, tutti nominati dalla Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente. I componenti devono essere in possesso di laurea in giurisprudenza e possono essere scelti tra non tesserati all'Ente.

E' validamente costituita con la presenza di tre membri fra cui il Presidente.

E' organo di Giustizia di secondo grado e le decisioni prese dal Collegio sono comunicate ai diretti interessati tramite la Segreteria Generale che provvederà ad avvisare gli organi centrali e periferici dell'ente.

Il Presidente ed i Componenti della Commissione d'Appello non possono ad alcun titolo ricoprire altre cariche od assumere incarichi dai soci affiliati.

Il Presidente ed i Componenti della Commissione d'Appello durano in carica quattro anni fino alla celebrazione del Congresso Nazionale elettivo e la Commissione non decade in caso di decadenza anticipata degli altri organi dell'Ente. Il mandato è rinnovabile per non più di due volte.

#### **Art. 43 Collegio Arbitrale**

I soci affiliati ed i tesserati all'ente riconoscono esplicitamente ed accettano di rimettere ad un Collegio Arbitrale la risoluzione di ogni controversia insorta tra loro e che non rientra nella specifica competenza degli organi disciplinari.

Il Collegio Arbitrale è costituito da due membri, nominati da ciascuna delle due parti, che a loro volta provvedono di comune accordo alla nomina del Presidente del Collegio arbitrale.

In difetto di accordo, la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente della Commissione d'Appello.

Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano irrisolvibilmente, inappellabilmente e senza formalità di procedura.

Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto da almeno due arbitri, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

Il lodo deve essere pronunciato entro 60 giorni dalla costituzione del Collegio arbitrale e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato entro 10 giorni dalla sottoscrizione da parte del Presidente presso la Segreteria Generale dell'ente, che ne darà tempestiva comunicazione alle parti.

#### **Art. 44 Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport**

Le controversie che contrappongono il Centro Nazionale Sportivo Fiamma – Sport Nazionale, a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, istituita presso il CONI, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni all'ente o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico disciplinare che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni e di quelle in materia di doping.

Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte, ad un tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.

Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione, la controversia può essere sottoposta ad un procedimento arbitrale presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.

Il procedimento è disciplinato dal Regolamento di Conciliazione e Arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI.

Restano escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport tutte le controversie tra soggetti affiliati o tesserati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell'ambito dell'ente.

**Art. 45 Modifica dello statuto**

Lo statuto può essere modificato solo da un'Assemblea straordinaria appositamente convocata.

Le proposte di modifica devono essere presentate alla Giunta Esecutiva da almeno la maggioranza dei soci affiliati aventi diritto al voto, ovvero dalla maggioranza dei membri della Giunta Esecutiva.

L'Assemblea straordinaria si deve tenere entro 90 giorni dalla presentazione delle proposte di modifica.